SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

766ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 9 GENNAIO 1968

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente MACAGGI
e del Vice Presidente CHABOD

INDICE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA BIBLIOTECA

Variazioni nella composizione . . *Pag.* 40991

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 40991

CONGEDI 40991

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Annunzio di osservazioni e proposte . . 40996

CORTE COSTITUZIONALE

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 40996

CORTE DEI CONTI

Annunzio di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 40996

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . *Pag.* 40992

Approvazione da parte di Commissione permanente 40995

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 40992

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegno di legge già deferito alle stesse Commissioni in sede referente 40994

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 40994

Presentazione di relazioni 40995

Rimessione all'Assemblea 40995

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 40991

Discussione:

« Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1450)

(**2509**-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 41006 e *passim*
* ARTOM 41028
BATTAGLIA . . . . . 41006 e *passim*
BATTINO VITTORELLI 41012
BERGAMASCO 41020
FRANZA 41006, 41011, 41014
GAVA 41007, 41011, 41014
JANNUZZI 41043
JODICE 41048
MARIS 41050
NENCIONI . . . . . 40997 e *passim*
PERNA 41913
PINNA 41009, 41045
* TOMASSINI 41042
VERONESI 41010, 41642, 41050

GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO

Annunzio di richiesta di parere 40994
Variazioni nella composizione 40991

GRUPPO PARLAMENTARE

Elezione di Segretario 40991

INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 41053
Annunzio di risposte scritte 41053

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasmissione della situazione delle gestioni di ammasso 40996

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Trasmissione di relazione 40996

SECONDA CAMERA DEGLI STATI OLANDESI

Trasmissione di mozione 40996

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE . . . 41010

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni 41061

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

M A I E R , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 dicembre 1967.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Alessi per giorni 5, Bo per giorni 5, Borrelli per giorni 5, Cenini per giorni 5, Cingolani per giorni 5, Ferreri per giorni 23, Focaccia per giorni 5, Giancane per giorni 1, Lami Starnuti per giorni 1, Lo Giudice per giorni 5, Morabito per giorni 7, Sibille per giorni 5, Stirati per giorni 1, Tessitori per giorni 5, Vecellio per giorni 5, Zaccari per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di elezione di Segretario di Gruppo parlamentare

P R E S I D E N T E . Informo che il Gruppo misto ha comunicato che è stato eletto segretario del Gruppo la senatrice Romagnoli Carettoni Tullia, in sostituzione del senatore Chabod.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione di vigilanza sulla biblioteca

P R E S I D E N T E . Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione di vigilanza sulla biblioteca il senatore D'Andrea, in sostituzione del dimissionario senatore Trimarchi.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, su designazione del Gruppo liberale, i senatori Germanò e Coppi entrano a far parte rispettivamente della 6ª e della 10ª Commissione permanente.

Annunzio di variazioni nella composizione della Giunta consultiva per il Mezzogiorno

P R E S I D E N T E . Comunico che, su designazione del Gruppo liberale, ho chiamato a far parte della Giunta consultiva per il Mezzogiorno il senatore Germanò, in sostituzione del dimissionario senatore Trimarchi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

PICARDI ed altri. — « Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1482-*B*) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati SPECIALE e CORRAO; BONTADE Margherita; DI PIAZZA ed altri e BASSI. — « Norme integrative della legge 30 gennaio 1962, n. 18, concernente il risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di

Borgo e Denisinni nel comune di Palermo (2642);

Deputato SULLO. — « Aggregazione di frazioni al comune di Montesarchio (Benevento) » (2643);

« Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio » (2644);

« Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili » (2645);

Deputati ROMANATO ed altri. — « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza » (2652);

« Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati » (2653);

« Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (2654);

Deputati AMENDOLA Pietro ed altri e BARBI ed altri. — « Modifiche ed integrazioni della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, contenente il regolamento di attuazione della legge medesima » (2655).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MASSOBRIO, ROTTA, BERGAMASCO, VERONESI e ROVERE. — « Proroga del termine per il versamento del contributo al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 » (2646);

CUZARI. — « Istituzione del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto » (2650);

BELLISARIO. — « Benefici a favore degli insegnanti elementari incaricati presso gli istituti di rieducazione per minorenni » (2651).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del tesoro:

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (2649);

dal Ministro del tesoro:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1967 » (2641);

« Aumento da lire 4.300 milioni a lire 7.000 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (2648);

dal Ministro dei trasporti:

« Disposizioni per il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della Gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi » (2647);

dal Ministro del commercio con l'estero:

« Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno » (2656).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputato SULLO. — « Aggregazione di frazioni al comune di Montesarchio (Benevento) » (2643), previo parere della 5ª Commissione;

« Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio » (2644), previo parere della 5ª Commissione;

« Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili » (2645), previo parere della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, numero 167, sul Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni » (2634);

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Chiesa parrocchiale di S. Maria della Carità di Bologna parte dell'ex caserma " Ugo Bassi ", sita in quel capoluogo » (2553);

« Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale del Corpo forestale dello Stato addetto al servizio elicotteri dello stesso Corpo forestale e dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali » (2618), previ pareri della 1ª, della 4ª e dell'8ª Commissione;

Deputati BONOMI ed altri. — « Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dello scorso novembre 1966 » (2632), previo parere della 10ª Commissione;

Deputati USVARDI ed altri; CERUTI Carlo. — « Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato » (2623), previ pareri della 2ª e della 11ª Commissione;

« Proroga dei benefici tributari riguardanti gli Istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (2624), previo parere della 7ª Commissione;

« Autorizzazione di spesa per i Comitati regionali per la programmazione economica » (2629);

alla 6ª Commissione permanente (Istruzone pubblica e belle arti):

Deputati CAPPUGI ed altri. — « Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1966, concernenti provvedimenti per i territori alluvionati » (2631), previo parere della 5ª Commissione;

Deputati GAGLIARDI ed altri. — « Proroga per il quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia » (2633), previo parere della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Modifica delle norme relative alla determinazione delle retribuzioni degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici » (2617), previo parere della 5ª Commissione;

« Aumento della indennità spettante ai Commissari, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici » (2621), previo parere della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto su-

periore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (2630), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1967 » (2641), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

PIRASTU e POLANO. — « Norme per la riforma dell'Istituto case popolari della Società mineraria carbonifera sarda (SMCS) e per lo sviluppo della edilizia popolare in Carbonia » (2558), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

SALARI. — « Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno » (2626), previo parere della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (2582), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

FENOALTEA. — « Istituzione ed ordinamento del ruolo tecnico dei servizi statistici e attuariali dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (2627), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di richiesta di parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno

P R E S I D E N T E . Comunico che, aderendo alla richiesta avanzata dalla Giunta consultiva per il Mezzogiorno, ho deferito alla Giunta stessa, perchè esprima il proprio parere, il disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani » (2575), assegnato alla 8ª Commissione permanente in sede deliberante.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge: PACE. — « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato » (1635); ANGELILLI. — « Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1949) e CRISCUOLI e LEPORE. — « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato » (2258), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e te-

lecomunicazioni e marina mercantile), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge: « Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte » (960) e VENTURI e TOMASUCCI. — « Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico » (1198), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

Comunico infine che, su richiesta unanime dei componenti la 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: SALARI. — « Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi » (792-*B*), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di rimessione di disegni di legge all'Assemblea

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta di un quinto dei componenti le Commissioni permanenti riunite 7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) e 8ª (Agricoltura e foreste), a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i disegni di legge: BASILE. — « Provvedimenti per il completamento del piano di interventi straordinari a favore della Calabria » (1795); MILITERNI ed altri. — « Provvedimenti straordinari per la Calabria » (1985); SCARPINO ed altri. — « Provvedimenti per l'attuazione di un piano organico di difesa del suolo in Calabria » (2199); « Provvedimenti straordinari per la Calabria » (2526-*Urgenza*) e SPEZZANO ed altri. — « Proroga con modifiche ed integrazioni delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 10 luglio 1962, n. 890, sui provvedimenti straordinari per la Calabria » (2591), già assegnati a dette Commissioni riunite in sede deliberante, sono rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 1967 la 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ha approvato i seguenti disegni di legge:

MARIS e PIASENTI. — « Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo » (2520);

« Modifica della Tabella A della legge 12 maggio 1964, n. 303, relativa al personale esecutivo della Presidenza del Consiglio dei ministri » (2596);

« Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza, ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi » (2628).

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), dai senatori Bartolomei e Jodice sul disegno di legge: « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale » (2509-*Urgenza*);

a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), dal senatore De Luca Angelo sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente " Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 " » (2614);

a nome della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste), dal senatore Bertola sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di

un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione » (2545).

Comunico inoltre che i senatori Brambilla, Bitossi, Maris e Di Prisco hanno presentato una relazione di minoranza sul seguente disegno di legge: VALSECCHI Pasquale. — « Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia » (1558).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti rispettivamente la gestione finanziaria del Consorzio nazionale produttori canapa, per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 16 settembre 1964-31 dicembre 1965; la gestione finanziaria della Federazione italiana della caccia, per gli esercizi 1964, 1965 e 1966; la gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, per gli esercizi 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966 e la gestione finanziaria dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano campionaria internazionale, per l'esercizio 1966 (*Doc.* 29).

Annunzio di trasmissione della situazione economica delle gestioni di ammasso

P R E S I D E N T E . Informo che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso copia della situazione economico-finanziaria delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli redatta al 31 dicembre 1966, nella quale sono esposti anche i dati relativi alle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Tale atto è depositato in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di osservazioni e proposte del CNEL

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso il testo, approvato da quel Consesso nelle sedute del 18 e 19 dicembre 1967, delle osservazioni e proposte sulla riscossione unificata dei contributi previdenziali.

Tale documento è depositato in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro degli affari esteri

P R E S I D E N T E . Comunico che in data 30 dicembre 1967 il Ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 871, la relazione sulla Comunità economica europea (CEE) e sulla Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) integrata da una trattazione dell'attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (*Doc.* 149).

Tale documento sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Annunzio di mozione trasmessa dalla seconda Camera degli Stati olandesi

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della seconda Camera degli Stati generali olandesi ha trasmesso il testo di una mozione approvata da quel Consesso il 21 dicembre 1967 riguardante l'adesione dell'Inghilterra alla CEE.

Il testo di tale mozione sarà trasmesso alla competente 3ª Commissione permanente.

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che nello scorso mese di dicembre sono pervenute ordinanze emesse da Autorità giurisdi-

zionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale » (2509-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale », già approvato dalla Camera dei deputati.

N E N C I O N I . Domando di parlare per una questione pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame (disegno di legge che la dottrina dovrebbe definire come strumentale, contiene norme di carattere precettivo che lo rendono abnorme sotto il profilo materiale e della più squisita correttezza tecnico-legislativa) si propone a noi in questa sede per l'esame di legittimità costituzionale, cioè di aderenza delle norme (nelle quali si articola il disegno di legge) ai princìpi della Costituzione della Repubblica, dal punto di vista materiale e dal punto di vista formale.

Vari sono i rilievi che si possono fare, dei quali alcuni già proposti nell'altro ramo del Parlamento in un'ampia discussione; ed io ho ricercato invano nella breve relazione dei relatori Bartolomei e Jodice, nella rubrica sulle pregiudiziali di legittimità costituzionale, qualche elemento sufficiente per chiarire la situazione o comunque inquadrare il problema. Vi ho trovato degli aforismi che vanno dal *Constant* al *Tocqueville*; vi ho trovato una strana prosa che è inconsueta negli atti parlamentari. Debbo dire con amarezza che le frasi considerate degradano questo documento da atto parlamentare ad atto di cattivo gusto che non varrebbe neanche la pena di criticare. Infatti, nella relazione, esattamente a pagina 9, invece che di legittimità costituzionale, si parla di una ben identificata estrema destra che concepisce lo Stato « come fatto centralizzato, politicamente ed amministrativamente ». Io vorrei dire a questo punto, se valesse la pena di rispondere, che questo, voluto e attuato dalla Costituzione della Repubblica, non è il nostro Stato: è lo Stato di coloro che sono i firmatari di questa relazione, perchè dopo vent'anni non possono certo addebitare a noi il fatto che lo Stato sia rimasto centralizzato, seppure si ha uno Stato centralizzato. In quanto allo Stato che vogliamo noi, gli atti parlamentari sono testimoni che noi ci siamo battuti sempre per un articolato decentramento amministrativo.

Pertanto, non so a che cosa si riferisca questa prosa: — e ho finito su questo punto perchè, ripeto, non vale la pena di soffermarcisi —: « A Roma soltanto il cuore, il cervello, gli strumenti che regolano l'attività militare, diplomatica, finanziaria, giudiziaria... E non mena scandalo, questa destra estrema, se alla fine a Roma, a Berlino od altrove il cuore ed il cervello sono quelli di un dittatore e se nelle mani avide di questo dittatore finiscono tutti gli strumenti del potere ».

Questa strana relazione finisce: « Nella destra estrema, insomma, vi è una logica sconcertante, anche se assume forme e contenuto di un salmodiare macabro! ».

E tutto questo, scritto da un senatore che milita in un partito il cui Presidente è stato premio Stalin. La tragedia si muta in commedia!

Onorevoli colleghi, fatta questa precisazione che era doverosa da parte nostra, anche se, ripeto, non valeva la pena neanche di rievocarla, veniamo a qualche rilievo di carattere costituzionale. Vorrei prima di tutto fare un'eccezione di carattere preliminare, pregiudiziale alle pregiudiziali. A questo punto noi ci domandiamo: che cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo un disegno di legge che propone e postula una

legge elettorale per le regioni; ci dobbiamo però anche domandare quale valore possano avere le norme costituzionali da cui discende per il legislatore ordinario o per quello costituzionale il proposito di attuare questi enti.

Siamo nel 1968, a distanza ormai di venti anni dal momento in cui sorse come entità giuridica la Costituzione della Repubblica che prevedeva, tra l'altro, anche le Regioni a statuto ordinario, cioè determinati enti generalizzati che si presentano come aventi possibilità e potestà proprie, con attribuzioni di competenza per la produzione di norme di carattere giuridico. Sono passati venti anni, come ho detto, senza che queste — chiamiamole come comunemente vengono nominate — fonti di diritto, ma più propriamente atti di produzione legislativa, abbiano avuto attuazione.

Ci dobbiamo porre il problema, onorevoli colleghi, se noi stiamo discutendo un disegno di legge in ordine ad alcuni precetti costituzionali che siano ancora in vita o che non siano invece caduti per desuetudine abrogativa. Non si tratta di una eccezione di quelle che vengono chiamate di pura forma, ma di una eccezione che ha la sua sostanza, perchè sarà agevole la dimostrazione che, per quanto concerne gli atti di produzione legislativa, per quanto concerne la fonte di diritto che attraverso questi organismi si doveva creare, vi è stata veramente, in senso tecnico, una inattività che ha preso la sostanza di una desuetudine; quest'ultima non può che essere stata abrogativa, come è stato anche riconosciuto oltre che in dottrina ampiamente, anche da illustri rappresentanti dell'attuale Governo che hanno proposto soluzioni diverse, riconoscendo ormai la desuetudine dell'istituto.

Nè si può sostenere, onorevoli colleghi, che questa desuetudine che è costituita dal trascorrere operoso del tempo, senza che l'istituto venga creato, possa essere stata interrotta, interferita da atti di impulso parlamentare, come disegni di legge, che sono stati discussi e sono caduti con il finire della legislatura o che sono stati relegati nei polverosi archivi di Montecitorio o di Palazzo Madama.

Tutto questo non ha alcuna importanza perchè la tesi che io ho l'onore di sostenere in questo momento non riflette tanto l'idea regionalistica nella sua espressione politica, cioè di volontà politica, ma riflette esclusivamente il precetto costituzionale volto a creare, entro un determinato termine, un atto di produzione legislativa che non ha avuto neanche un principio di attuazione.

Pertanto vi è stata completa carenza su questo punto; quali siano state le ragioni, anche se fossero state ragioni tali da poter giustificare una carenza ventennale, noi ci troviamo di fronte ad una desuetudine abrogativa che impone ancora una norma costituzionale la quale richiami in vita questo sclerotizzato istituto delle Regioni a statuto ordinario.

Nè si può eccepire, in contrario, la creazione di regioni a statuto speciale, perchè sono istituti nella loro essenza, nella loro dinamica e nella loro realtà completamente diversi e diversificati sia dall'articolazione costituzionale, sia anche dalle norme finali della Costituzione che hanno previsto, come le norme transitorie, alcune modalità riflettenti e le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto speciale.

Ma non voglio, onorevoli colleghi, ancorare questa mia tesi ad alcuni miei pensieri, ad alcune mie valutazioni di carattere giuridico-costituzionale, perchè sarebbe troppo poco. Io voglio esporvi i risultati del mio pensiero sì, ma anche di una ricerca fatta in dottrina, nella più autorevole dottrina giuspubblicistica che queste valutazioni ha corroborato con l'autorità di illustri docenti, illustrazione delle discipline giuspubblicistiche.

Il mio ragionamento può essere ritenuto semplicistico, ma ha, come vi dimostrerò, una profonda base di carattere scientifico giuridico-costituzionale.

Onorevoli colleghi, si è discusso molto in dottrina e si è discusso molto dinanzi alla Corte costituzionale circa la validità dei termini e degli adempimenti; si è discusso molto specialmente dinanzi alla Corte costituzionale intorno ai limiti della carenza, della inattività, della desuetudine. La Corte costituzionale, con la sua alta autorità e con la

competenza dei suoi membri, ci ha fatto conoscere quello che noi sentivamo e quello che era il portato della dottrina più autorevole, che i termini, cioè, posti dalla Costituzione per adempimenti di carattere costituzionale relativi ad organi come il Governo e relativi ad organi anche di decentramento organico, non possono ritenersi termini perentori. Esatta impostazione, perchè mentre nel diritto processuale e nel diritto privato, in genere, i termini perentori segnano il limite oltre il quale un atto non può essere più compiuto, perchè è l'interesse privato che viene tutelato da queste norme (*et jura dormientibus non succurrunt*), nell'interesse privato vi è la decadenza oltre il termine perentorio. Quando si tratta di adempimenti che riflettono la comunità non può mai parlarsi di « termine perentorio ». Vi è l'interesse della collettività che sopravvive, che emerge e viene in primo piano; l'interesse della collettività supera qualsiasi ostacolo che, carenza di titolari di dicasteri, di Governi, possa, per mancanza di volontà politica od altro, avere frapposto.

Pertanto l'atto di adempimento anche oltre il termine è atto dovuto. Quando la cronaca parlamentare ci offre leggi ordinarie di proroga di termini di carattere costituzionale, siamo di fronte a fatti abnormi, perchè il termine di carattere costituzionale è un imperativo costituzionale rivolto al legislatore di realizzare un adempimento entro quel termine. Trascorso quel termine l'adempimento deve essere compiuto. La carenza, e l'inattività coinvolgono i responsabili in una responsabilità di carattere politico, ma non viene meno l'obbligo di adempiere. Pertanto siamo di fronte ad una responsabilità di carattere politico.

Veniamo al caso delle regioni: dovevano farsi entro un anno, secondo quanto previsto da una norma transitoria della Costituzione. Una legge di carattere ordinario, venendo meno a tutta una impostazione di carattere costituzionale, ha prorogato il termine costituzionale, e una seconda legge di carattere ordinario ha di nuovo prorogato il termine. Questo è un assurdo.

Se si voleva ripristinare un termine, si doveva procedere con una legge costituzionale, altrimenti, anche superato il termine costituzionale, l'adempimento era contravvenuto dalla responsabilità di carattere politico di coloro che avevano concorso a non attuare l'adempimento stesso.

Allora, perchè si parla di desuetudine abrogativa? Vedete, onorevoli colleghi, scrive uno dei più illustri costituzionalisti viventi, titolare della cattedra di diritto costituzionale all'Università di Pavia: « Mentre viene pragmatisticamente a dimostrare la reale necessità cui si è fatto fronte con la creazione delle regioni a statuto speciale, non può non destare invece qualche dubbio in ordine alla convenienza di estendere aprioristicamente l'ordinamento regionale a tutto il territorio italiano, anche senza alcuna esplicita richiesta da parte delle popolazioni interessate; ma risulta ad ogni modo deprecabile che, mentre non sembra che alcun partito politico non abbia la precisa intenzione, nonchè la concreta possibilità di determinare una revisione costituzionale, a tale proposito, mirante appunto a mantenere in vita le Regioni a statuto speciale, abrogando le norme, finora inapplicate, relative a quelle a statuto ordinario, un intero titolo della Costituzione italiana continui ad essere integralmente inattuato, tra la generale indifferenza dei cittadini, con ben palese e grave perdita di prestigio per la medesima ».

Il Mortati esprime nelle sue « Istituzioni di diritto pubblico » un pensiero completamente diverso, ponendo però l'accento su una profonda sua perplessità. Egli dice, in materia, che il mancato adempimento dell'obbligo costituzionale di integrazione dell'ordinamento regionale ha sollevato un grande problema giuridico tuttora aperto. Rileva che, nonostante la scadenza del termine di cui alla disposizione VIII della Costituzione, le norme costituzionali sulle regioni avrebbero ancora conservato piena validità ed efficacia e anche oltre il termine del 1948 continuerebbe a sussistere il dovere del legislatore ordinario di integrare l'ordinamento regionale. Egli però sottolinea

la mancanza sia della possibilità di sanzioni contro le persone dei legislatori inadempienti, sia della impugnativa contro atti (si noti bene la finezza con cui il Mortati si scioglie dall'obbligo di fare scaturire delle conseguenze delle sue premesse) in contrasto con il previsto ordinamento regionale, impugnativa, dice il Mortati, resa impossibile per il fatto che i soggetti titolari dell'interesse a ricorrere non sono ancora venuti in vita: « Non dovrebbe potersi verificare, a mio avviso, così una desuetudine abrogativa delle norme costitutive dell'ordinamento stesso ».

Ora vedete che il Mortati, lungi dal postulare una negativa dell'istituto della desuetudine abrogativa, dice: « Io ritengo, contrariamente a quanto sostiene il Biscaretti di Ruffia, che non sia possibile, unicamente perchè proprio la carenza di coloro che avrebbero dovuto adempiere, ha fatto venire meno quegli organismi che avrebbero la legittimazione di sostenere — guardate l'assurdo, il paradosso — la desuetudine abrogativa o di far valere il loro diritto alla vita ».

Siamo di fronte a due problemi che si impongono, quanto meno alla nostra responsabile meditazione, di carattere politico e soprattutto di carattere giuridico-costituzionale. In questo senso appare proposto il gravissimo problema di fondo, cui uno dei nostri più grandi costituzionalisti dà una risposta oltremodo dubitativa, e cioè se siano ancora vigenti o no le norme costituzionali in materia di Regioni a statuto ordinario.

Onorevoli colleghi, la desuetudine sarebbe esclusa dalla circostanza, come abbiamo visto, che mancano sanzioni contro le persone del legislatore inadempiente e che non è data impugnativa contro atti in contrasto con il previsto ordinamento regionale. Ora non mi sembra che questa ragione, enunciata dal Mortati, possa essere veramente valida. Forse è il punto debole di tutto il suo ragionamento. Egli ha voluto sottrarsi, egli, regionalista convinto, costituzionalista cattolico e pertanto regionalista convinto, pure ha dovuto esprimere questa sua grave perplessità e ha dovuto risolvere il problema proprio sottolineando la carenza di questi istituti, di questi enti che avrebbero potuto sostenere il loro diritto alla vita.

Ma proprio questa tesi del Mortati, che è la tesi risolutiva in senso sfavorevole alla desuetudine, ci spalanca le porte della più autorevole dottrina, perchè la dottrina tedesca e la nostra più autorevole dottrina costituzionalistica hanno dato adito alla desuetudine abrogativa, proprio, guardate il caso — e questo coralmente — senza una voce in contrasto, per quelle norme, per quegli istituti costituzionali che la dottrina tedesca indica come « diritto costituzionale sfornito di sanzione ». Ed è logico questo; infatti le norme costituzionali sfornite di qualsiasi sanzione richiedono solo la volontà giuridica, non dico politica, di attuazione delle norme stesse. Altrimenti, cosa sono? Sono dei *flatus vocis* senza alcun valore di carattere giuridico-costituzionale, cioè di norma superprimaria nella gerarchia delle fonti.

Proprio quando sono sfornite sanzioni, la carenza e l'inattività costituiscono questa desuetudine la quale non può che portare all'abrogazione dell'intero istituto delle regioni a statuto ordinario. Vi ripeto, sempre perchè non vengano fatti dei rilievi non in armonia con il pensiero che ho espresso, io mi riferisco alla carenza assoluta in venti anni di atti di produzione legislativa nell'indicazione delle fonti, una delle quali potrebbe essere l'istituto regionale, cui la legge costituzionale attribuisce potestà legislativa.

J O D I C E . E quale sarebbe l'organo che dichiara la desuetudine?

N E N C I O N I . Non si tratta di reperire quale sia l'organo che debba dichiarare la desuetudine; la desuetudine è qualcosa che interviene in modo autonomo anche in diritto privato. Il magistrato successivamente accerta la situazione giuridica. Noi oggi ci dobbiamo convincere che questa carenza esiste — e parlo di carenza —. Tra qualche minuto io spero di darvi la prova della volontà politica e giuridica di disat-

tendere quell'istituto da parte dei vari Governi che si sono succeduti.

D'altra parte, onorevoli colleghi, non è un problema identificare l'autorità che abbia il potere di dichiarare la desuetudine e l'autorità che dovrebbe avere la correttezza, in caso di desuetudine, di costituirsi in costituente e di riproporre norme che riattivino o cancellino un istituto caduto in desuetudine: o la desuetudine ha operato o non ha operato; perchè, se ha operato, il Parlamento è l'autorità competente a seppellire o a far rivivere l'istituto.

Io non mi nascondo, come non si sono nascosti tutti coloro che si sono occupati della materia, l'articolo 15 delle preleggi che dispone che a privare di efficacia la norma scritta è idonea soltanto un'altra norma scritta di pari forza; se avesse valore l'uso *contra legem,* dovrebbe avere l'efficacia di abrogare la norma scritta, il che dall'articolo 15 delle pre-leggi — che sono quelle norme di carattere generale che informano tutto l'ordinamento giuridico — parrebbe vietato.

Ma anche questo principio di carattere privatistico, secondo il Messineo, patisce un'eccezione assai significativa. Rileva infatti il chiaro autore — e nessuno può togliere a Messineo, in questa materia, una grande autorità —: « peraltro è concepibile l'uso *contra legem* quando sia tale da contrastare con una legge suppletiva o dispositiva, ovvero con una norma senza sanzione ». Si ritorna proprio, ancora una volta, come la dottrina dominante tedesca, proprio a quella eccezione del Mortati che per lui è risolutiva e per tutta la più autorevole dottrina è invece la ragione prima determinante la concezione della desuetudine abrogativa.

E scrive ancora un illustre maestro: « La dottrina predominante nega che questa ultima specie di consuetudine abbia valore, se non quando la legge glielo riconosce; ma è opinione infondata come si è sopra rilevato; la consuetudine è fonte del tutto autonoma e indipendente, trae da se stessa la propria efficacia e se ha la forza, anche quando la legge preventivamente la vieta, colpisce e fa venire meno tale legge. Vero è che negli Stati moderni, che alla produzione spontanea del diritto preferiscono quella artificiale, che ha luogo per mezzo dei loro poteri legislativi, e quindi avversano le consuetudini che non siano conformi alle leggi, i numerosi controlli e istituti che hanno la funzione di assicurare l'osservanza di queste riescono, di regola, ad impedire la formazione delle prime, ma — e questo risultato non ottengono in linea di fatto — la consuetudine mantiene tutto il suo valore che è proprio della sua natura: o viene meno o, se continua a vivere, è diritto ».

Come si vede, questa obiezione supera l'obiezione fatta dal Mortati e va oltre tutte le tesi che abbiamo avuto l'onore di esporre. Ma un altro illustre costituzionalista viene a sostenere questa tesi: per il Romano, consuetudine e desuetudine sono fonti autonome che si formano spontaneamente senza particolari atti di volontà, spesso inavvertitamente. Questo affermava Romano, insistendo che sulla circostanza che simili fonti autonome, fatti di per sè normativi, non ripetono la loro validità ed efficacia dalla legge: i richiami espliciti che talora ad essi si riferiscono significano solo il riconoscimento di un carattere giuridico preesistente, oppure ricollegamento al fatto consuetudinario di ulteriori effetti. Su un piano più generale si può dunque asserire che la forza normativa propria, autonoma del fatto consuetudinario, non deriva da nessuna particolare qualità della proposizione di legge cui si ispira. Ma, onorevoli colleghi, io debbo veramente impiegare del tempo per dimostrarvi che vi è stata una desuetudine che si è concretata nei confronti di questo istituto, e parlo delle regioni a statuto ordinario? Io potrei rifarvi la storia delle regioni dal 1947 ad oggi, e sarebbe anche una storia molto colorita, una storia che dimostrerebbe che molti personaggi che oggi si agitano in favore delle regioni, si agitavano allora e si sono agitati fino al 1950 contro le regioni stesse. Potrei anche dimostrarvi la ragione di questo mutamento di idee, potrei anche enumerarvi le ragioni politiche di questo ondeggiare tra un credo ed un diniego, e sarebbe una storia molto interessante. Io me ne voglio però astenere oggi; mi riservo semmai di farlo in sede di di-

scussione generale, seppure arriveremo alla discussione generale, perchè sarà veramente interessante porre a nudo le singole responsabilità. Altro che salmodiare macabro, come diceva il nostro amico senatore Jodice, perchè è sua la prosa! Veramente questa è una danza di fronte alla ghigliottina, veramente è un qualcosa di macabro questo mutamento di opinione di fronte al premere di una società in continua evoluzione.

L'onorevole Lucifredi, che, fino a prova contraria, ha fatto parte dei vari Governi che si sono succeduti, ha scritto un interessante volume sul decentramento amministrativo. Un volume di grande pregio informativo che, anche se poi si perde nella elencazione dei testi di decreti legislativi e di interpretazioni della famosa legge delega sul decentramento amministrativo, ha una prima parte di carattere storico-politico che varrebbe la pena che ciascuno di voi (lungi da me un suggerimento irriverente), che non lo conoscesse e che non avesse avuto occasione di leggerlo, meditasse.

Io non voglio leggervi a lungo questa prima parte, mi permetto soltanto di sottolineare qualche frase significativa.

A pagina 23 di questo volume Lucifredi parla della genesi della legge 11 marzo 1953, n. 150, relativa all'attuazione in Italia del decentramento amministrativo. Già questa impostazione vi dice che quando la Costituzione della Repubblica, che doveva essere la parola d'onore dello Stato, indicava per il decentramento amministrativo un'articolazione di regioni a statuto ordinario, salvo le regioni a statuto speciale per ragioni particolari già attuate o in via di attuazione, seguiva una determinata strada. Ma si è mutata strada e si è scelta una strada completamente diversa: là dove si volevano attuare degli istituti regionali, cioè enti di carattere politico con potestà legislativa primaria nel quadro di una legge-cornice, si è invece fatto ricorso al decentramento amministrativo, quello che noi abbiamo sempre auspicato anche nell'ambito, anche nel solco della Costituzione della Repubblica, con particolare riferimento all'articolo 5.

Quando in quel momento l'onorevole Lucifredi scriveva era Presidente di una Commissione per la riforma del sistema amministrativo presso la Presidenza del Consiglio e pertanto parlava, sì, come giurista, come costituzionalista, ma parlava anche nella veste che in quel momento ricopriva, sia pure appartenente ad un partito che porta come bandiera nel suo programma non certo queste regioni volute dalla Costituzione, ma altre regioni concepite dalla Democrazia cristiana, dall'Opera dei congressi, concepite dal Partito popolare, concepite da don Sturzo, che sono qualche cosa di diverso da questi enti che don Sturzo qui, da questo banco e da questo microfono — e abbiamo vissuto questi episodi — ha rigettato come lesivi dell'unità dello Stato. Voi siete padroni di non tenere in nessun conto il pensiero di don Sturzo, ma noi possiamo anche ricorrere alle parole che abbiamo sentito proprio da questo microfono, per ricordare...

B A T T A G L I A . A loro piace il don Sturzo della prima maniera.

N E N C I O N I . Noi l'abbiamo conosciuto in tutte e due le maniere: la prima e la seconda. (*Interruzioni dei senatori Battaglia e Ferretti*).

Ma la sostanza è questa: l'idea regionalistica oggi veramente sa di stantio; sembra di rievocare dei fantasmi anche in quest'Aula.

Scriveva Lucifredi: « Si attenuava l'entusiasmo per l'idea regionale ». Notate che chi scrive è un democristiano, e per comprendere questa prosa bisogna mettersi nei suoi panni. Scrive un democristiano, sia pure in una sede di carattere scientifico — non è certamente un volume di carattere politico —, e scrivendo non può dimenticare di essere democristiano e di sostenere le regoni. Pure, con questa prosa morbida, ci dice che le regioni sono state cancellate dal pensiero ufficiale del Governo: « Si attenuava l'entusiasmo per l'idea regionale e subentravano perplessità e preoccupazioni ». (Cioè, non solamente l'entusiasmo veniva attenuandosi, ma erano subentrate le perplessità e le preoccupazioni di don Sturzo). « L'anelito verso il decentramento, invece, continuava

a farsi sentire ed assumeva forme sempre più insistenti in relazione alla delusione che, nell'ambiente ricco di speranze autonomistiche e fertile di innumerevoli iniziative, creatosi in periferia dopo la caduta del fascismo, recava il veder troppo spesso ristagnare a lungo, nelle spire di un esasperato centralismo, tante e tante pratiche che si sarebbe gradito vedere rapidamente esaminate e risolte. Di qui un'insofferenza crescente, di cui si avevano frequenti manifestazioni; di qui un interrogativo che venne ad imporsi alla meditazione: dal momento che la attuazione dell'ordinamento regionale non era possibile, era meglio anticipare il decentramento in quelle altre forme che la Costituzione consentiva? Questo problema costituì particolare oggetto di studio da parte dell'ufficio per la riforma dell'amministrazione presso la Presidenza del Consiglio » — e lui era presidente di questo ufficio — « che sin dal momento in cui fu preposto chi scrive » — dunque scrive quasi in veste ufficiale — « considerò l'attuazione del decentramento uno dei perni essenziali dell'auspicata riforma ».

Dunque, senatore Jodice, non più le regioni. Dunque, ufficialmente, per bocca di un autorevolissimo membro del Governo, presidente di quella Commissione per la riforma dello Stato, era detto che ormai le regioni non si attuavano, perchè, secondo la sua frase non solo venivano attenuandosi gli entusiasmi, ma ad essi erano subentrate le preoccupazioni.

Allora, onorevoli colleghi, qual è la conclusione di tutto questo? Non è tanto una desuetudine abrogativa, è invece espressa volontà di vedere seppellito un istituto che, secondo lo scrivente — che scriveva in rappresentanza di un Governo —, non solo non destava più gli entusiasmi che aveva sollevati in principio, quando si parlava solo teoricamente delle regioni, ma aveva dato luogo a discussioni, ad una delle tante Commissioni per vedere che cosa effettivamente rappresentava questo istituto, in confronto all'unità dello Stato, in confronto alla spesa gravante, in confronto alle spese che slittavano dall'Erario ai singoli enti autarchici territoriali; tutto questo ormai aveva dato luogo a dei ripensamenti e si erano manifestate delle preoccupazioni di indole politica per cui si era abbandonato completamente il progetto.

Siccome però il decentramento era un'esigenza sempre più sentita, non solo perchè un istituto costituzionale lo indicava, non solo perchè dalla società in movimento veniva questo anelito verso un effettivo decentramento che portasse il cittadino a contatto con l'autortià, sia pure delegata, dello Stato nei comuni, nelle provincie, negli organi di decentramento amministrativo, venne proposto il disegno di legge delega che fu approvato nel 1953. Dalla legge scaturirono i decreti legislativi attuativi di un certo decentramento amministrativo bene accetto da tutte le popolazioni che si domandano ancora perchè la legge delega non ha avuto completa attuazione; si domandano perchè, quando il Parlamento ha abbandonato l'idea regionalistica e l'ha relegata nelle cose desuete, proprio per carenza di questo entusiasmo e per la sostituzione ad esso delle preoccupazioni, ha manifestato la sua volontà politica nei confronti dell'attuazione del decentramento: sostituire, cioè, una sana volontà decentratrice ad una idea regionalistica che si pensava potesse dar luogo a preoccupazioni, idea che decentratrice non era, ma era accentratrice come dimostreremo in seguito nella discussione generale.

Non è questa, onorevoli colleghi, una prova che non solo vi è stata una volontà politica da parte dei Governi che si sono succeduti diretta a mantenere un atteggiamento di carenza, di inattività, di abulia nei confronti di questi istituti che la Costituzione reclamava, sì da creare quella desuetudine abrogativa proprio in questi istituti, la cui mancanza di attuazione non postula sanzioni (come abbiamo letto nella più autorevole dottrina — potrei intrattenermi per lungo tempo su questo punto, portandovi i testi del Romano, del Biscaretti, dello stesso Mortati —) ma vi è stato qualche cosa di più, proprio una volontà diretta a sovvertire lo ordine costituzionale, cogliendo invece quello che era essenziale, cioè il decentramento amministrativo e abbandonando tutta quella bardatura che era stata, da quel grande ma-

gistrato che fu Mariano D'Amelio, da quel grande costituzionalista che fu lo stesso Ranelletti, indicata come fonte di preoccupazioni, di accentramento, di moltiplicazione — come la Sicilia ci dimostra — degli enti, delle clientele elettorali, delle confusioni, della corruzione, in questo clima mefitico in cui agonizza questa legislatura?

Riforma dello Stato: onorevoli colleghi è facile ad un La Malfa parlare di riforma dello Stato ad ogni pie' sospinto; è molto facile quando ci troviamo di fronte a dei fenomeni levare la testa ed indicare degli orizzonti più o meno lontani; è molto facile tutto questo, onorevoli colleghi, senza mettersi a tavolino a fare dei conti, come li fece Einaudi, come li hanno fatti anche altri come vedremo se si parlerà della relazione Tupini, della relazione Carbone e delle varie Commissioni. Infatti non sono state solo queste le Commissioni che si sono occupate del problema; leggete nel volume « Commentario sistematico alla Costituzione » uscito nel 1950, diretto dal Calamandrei e dal Levi, un articolo di Miele sulle regioni; leggete le relazioni delle Commissioni che si sono macerate nello studio delle spese prima ancora della Commissione Tupini, prima ancora della Commissione Carbone e prima ancora dell'ultima Commissione che, secondo il Presidente del Consiglio, dovrebbe dare ormai il « la » a tutta la situazione.

Quanto non si è riusciti a fare durante la Costituente, quanto i componenti della Commissione Tupini non sono riusciti a fare, quanto non è riuscito a fare Carbone attraverso la sua esperienza e la sua posizione e con i suoi collaboratori, riuscirà, invece, una Commissione di politici, diretta all'attuazione delle regioni! Tutto questo vi dimostra la sostanza che vi è in tale confusione di lingue e di accenti, la quale non tiene conto di una esigenza assoluta di un decentramento amministrativo, dell'attuazione della famosa legge delega, dell'attuazione dei decreti legislativi. Ma si deve abbandonare tutto questo bagaglio politico e scusate, onorevoli colleghi, se per un momento ho invaso il merito; mi volevo attenere solo alle ragioni di carattere scientifico che sostengono le nostre tesi, ma non potevo non dirvi che oltre alla desuetudine ho rilevato qualcosa di più: la volontà di sostituire questo sogno regionalista che è stato sempre abbandonato.

Il Gioberti del « Rinnovamento civile » respinge le idee neo-guelfe del Gioberti del « Primato degli italiani ». Le idee unitarie di Mazzini e di Garibaldi prevalsero tra i repubblicani in luogo di quelle di Cattaneo e di Ferrari; l'idea regionale politica cede il posto, poi, ad un regionalismo veramente amministrativo: quel decentramento, chiamiamolo così, che ci vedrebbe tutti uniti. Se non ci fossero delle ragioni politiche eversive, noi saremmo tutti uniti nel pretendere dai Governi il decentramento amministrativo. Infatti il decentramento amministrativo è la vita delle popolazioni, è la aderenza delle comunità umane al potere dello Stato. Chi dentro questa Aula, a parte la prosa consacrata nella relazione di maggioranza, potrebbe sostenere di abbandonare tale concetto? Ciascuno di noi è a contatto con i problemi delle nostre famiglie, delle comunità umane, pertanto seguirebbe questa strada. In quest'Aula e a Montecitorio si manifesterebbe l'unanimità per il decentramento amministrativo.

La nostra lotta e questa pregiudiziale che rappresenta l'inizio di tale lotta non è per una battaglia di carattere meramente politico e per cercare farfalle sotto i vari archi di Tito e di Costantino. No, la nostra lotta deriva dal fatto che noi vediamo in una volontà politica eversiva la creazione di un ente di carattere politico avente potestà legislativa. Basta rileggere le pagine del nostro post-risorgimento per comprendere il moto antiregionalista, unitario di coloro che, ereditata un'Italia di staterelli, la respinsero proprio perchè quell'eredità era troppo pesante.

La relazione Tecchio, a questo proposito, è veramente eloquente sotto ogni profilo e noi sosteniamo oggi la desuetudine di questo istituto, che, non per un anno, onorevole Ministro, ma per venti anni è stato abbandonato. È stato abbandonato sempre per le consuete conversioni anti-regionalistiche, sempre perchè, come si è detto in una fiorita letteratura, le regioni rappresentano la

malattia infantile dei politici cattolici, che poi, quando giungono al Governo, si accorgono che questa malattia è bene relegarla nei ricordi.

Perchè? Perchè è eversiva, è veramente fonte di preoccupazioni, è un salto nel buio, anche se l'onorevole Ministro ci ripeterà che fino ad oggi (l'ha detto più volte, anche recentemente) i salti nel buio si sono sempre risolti positivamente.

Dimostreremo, invece, che quei salti nel buio non hanno nulla a che vedere con questi salti nel buio che facciamo oggi, di fronte ad una situazione costituzionale ...

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* È come un paradiso dantesco.

N E N C I O N I . Gliene daremo dimostrazione e credo che lei, che è una persona aperta, possa, se non altro, recepire quello che è il nostro pensiero e non ritenerlo, come dice ancora questa relazione (la sognerò stanotte, questa relazione di maggioranza) in termini che sono veramente strani.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Purtroppo sogni non giovani. (*Ilarità*).

N E N C I O N I . Però siamo in buona compagnia, io e lei.

Onorevoli colleghi, per concludere su questo punto e perchè non sia tradito il pensiero che ho avuto l'onore di esporre, noi abbiamo eccepito, onorevole Presidente, attraverso questo rilievo, questa pregiudiziale, la desuetudine abrogativa dell'istituto della produzione legislativa regionale. Abbiamo eccepito e postulato la necessità di una nuova legge costituzionale che debba dar vita di nuovo o seppellire definitivamente questo istituto.

Uno dei più illustri costituzionalisti — e voglio finire con questo ricordo —, che ha illustrato l'università di Roma, l'Esposito, a proposito di desuetudine per quanto concerne le fonti di produzione normativa — non i fatti di produzione legislativa, ma quelli di produzione normativa —, scrisse prima della sua fine: « Le disposizioni sulle fonti, ciascuna singolarmente presa, per il loro contenuto e per i loro caratteri concettuali, in ogni tempo, quando siano radicalmente trasgredite, non risultano solo inefficaci in fatto, ma invalide, dato che le trasgressioni seguite dall'evento cui tendeva la intenzione del trasgressore, che era di creare diritto senza rispetto delle regole sulla produzione del diritto, non si concretano in un torto o in un illecito ma in una creazione del diritto. Perciò concludeva le disposizioni sulle fonti che perdono una parte della propria validità in ogni caso in cui siano efficacemente trasgredite, e cioè in ogni caso in cui raggiunga efficacia giuridica e normativa un atto o un comportamento da esse difforme, o risulti inetto a elevarsi a diritto obiettivo vigente un atto, un comportamento ad esse conforme e che perdono totalmente la propria validità, quando siano in genere trasgredite, possono dirsi vigenti solo se le trasgressioni coronate da successo o le inutili adeguazioni al loro dettato non siano tali e tante da rendere desueta la regola, malgrado gli eventuali, sporadici casi di applicazione; e sono certamente vigenti solo se la pretesa da esse avanzata, di disciplinare la formazione del diritto, risulti confermata da abituale attuazione, o meglio, se l'attività in grado di creare diritto sia in genere rispettosa di quella pretesa ».

Nè su questi punti dovrebbero sorgere seri dissensi. Ora ci sembra veramente strano e assurdo, dopo che per venti anni vi è stata assoluta inattività; dopo che per venti anni questa fonte del diritto, questi atti di produzione legislativa sono stati anchilosati, (e veramente in questo senso non per sola inattività ma per una volontà politica, che ho dimostrato, di sostituire l'esperimento regionale attraverso un sano decentramento amministrativo) sarebbe veramente strano, dicevo, che non ritenessimo, alla luce della più accreditata dottrina giuspubblicistica, desuete queste norme che suonano, vi ho detto prima, specialmente per quanto concerne le norme di carattere materiale — e non parlo di queste strumentali — moneta falsa, lontane nel tempo e nello spazio e ci fanno ricordare ancora una volta i vecchi regionalisti o i vecchi federalisti che mutarono opinione quando dalla teoria passarono

all'attuazione pratica di quello che comportavano i loro istituti.

Ecco, onorevoli colleghi, le ragioni del nostro dissenso sulla esistenza delle premesse costituzionali al disegno di legge che è oggi in discussione. Grazie. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Franza, lei desidera svolgere un'altra questione pregiudiziale?

F R A N Z A . Signor Presidente, io penso si debba procedere secondo il regolamento per quanto riguarda la pregiudiziale avanzata dal senatore Nencioni. Se l'Aula dovesse infatti ritenere che vi è desuetudine abrogativa, sarebbe inutile discutere un'altra questione pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Pensavo invece di favorire un più ampio e ordinato dibattito facendo innanzi tutto parlare tutti coloro che intendono sollevare questioni pregiudiziali. Questa non è un'innovazione, d'altronde, ma è una prassi che abbiamo già seguito altre volte, da ultimo in sede di discussione del disegno di legge sulla programmazione.

A R T O M . No.

P R E S I D E N T E . Comunque io penso che sarebbe bene che prima prendessero la parola tutti coloro che intendono sollevare delle pregiudiziali; che quindi intervenissero i rappresentanti dei Gruppi per motivare le loro posizioni in ordine alle pregiudiziali stesse e infine che si procedesse alla votazione.

B A T T A G L I A . Mi richiamo al Regolamento. Si tratta forse di un nuovo Regolamento?

P R E S I D E N T E . Non si tratta di un nuovo Regolamento; faccio solo presente che se fosse respinta la prima pregiudiziale resterebbero precluse tutte le altre.

B A T T A G L I A . Perchè?

F R A N Z A . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevole Presidente, ella propone di discutere contestualmente tutte le pregiudiziali ma, a nostro avviso, questo suo orientamento viene a ledere i diritti dei senatori in quanto ciascuna pregiudiziale ha una propria particolare impostazione e finalità.

Vi sono pregiudiziali di ordine generale, quali quelle cui ha fatto riferimento il collega Nencioni in questo momento; vi sono pregiudiziali di ordine particolare, come quella relativa all'articolo 5 (e mi occuperò di questo argomento) della Costituzione, come quella relativa all'articolo 81 della Costituzione, come quella relativa all'articolo 122. Avendo ciascuna di queste pregiudiziali una propria organica impostazione e una propria autonomia, ed essendo esse indipendenti le une dalle altre, è evidente che su ciascuna pregiudiziale, a norma di Regolamento, occorre che la Presidenza dia la parola a un oratore a favore e ad uno contro e pervenga così alla votazione in ordine cronologico.

Ella potrebbe, onorevole Presidente, credo, ai fini di una organicità della discussione, chiedere a ciascuno di coloro i quali si sono iscritti per le pregiudiziali, quali siano le eccezioni che essi intendano sollevare in sede pregiudiziale, ai fini di stabilire se vi sia una correlazione per escluderne alcune o per fare in modo che una o più vengano discusse contestualmente e riconosciamo che questo rientra nei suoi poteri, anche ai fini dell'economia della discussione.

Ma quando ella, dopo avere interrogato tutti coloro i quali si siano iscritti sulla pregiudiziale, dovesse stabilire una indipendenza di argomentazioni ed una indipendenza relativamente ad una o più disposizioni della Costituzione, evidentemente altra via non vi sarebbe oltre quella di aderire alla lettera e allo spirito del Regolamento, dando la parola su ciascuna delle pregiudiziali

ad un oratore contro e ad uno a favore pervenendo poi ad una votazione per alzata e seduta.

Se ella non volesse far questo, allineando queste pregiudiziali, dovrebbe poi sempre, in ultima analisi, procedere a votazione su ciascuna pregiudiziale, perchè non è possibile imporre una votazione cumulativa su tutte le pregiudiziali che verranno esposte in questa occasione.

P R E S I D E N T E . Lo scopo delle pregiudiziali è unico: tendono a non fare discutere la legge.

F R A N Z A . Ma le impostazioni sono diverse. Io ritengo che questo disegno di legge sulle regioni contrasti con l'articolo 5 della Costituzione perchè non è aderente al concetto della unità e indivisibilità della Repubblica, mentre un'altra pregiudiziale può riferirsi all'articolo 81 della Costituzione cioè alla mancanza di una copertura finanziaria.

Come vede, onorevole Presidente, bisognerà sempre pervenire a quel risultato e, se così è, io penso che ella debba, in aderenza al Regolamento, anche per la pregiudiziale Nencioni, dare la parola secondo quanto è previsto.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Il richiamo al Regolamento, signor Presidente, onorevoli colleghi, comporterebbe la conseguenza . . . (*Interruzione del senatore Veronesi*). Onorevole Veronesi, se lei e il suo Gruppo facessero quello che hanno fatto sempre per il passato, noi saremmo pronti a seguire quella stessa condotta; ma siccome loro hanno intenzione di richiamarsi in maniera precisa e rigorosa al Regolamento, anche noi abbiamo questo diritto. (*Repliche del senatore Veronesi. Richiami del Presidente*). Dicevo che il richiamo al Regolamento non può portare ad altro che alla conclusione che, votata una pregiudiziale, non se ne possano mettere in discussione altre; l'articolo 66 del nostro Regolamento parla di « la pregiudiziale » e non di « una pregiudiziale » . . . (*vivaci repliche dal centro-destra e dall'estrema destra*) . . . e ha riguardo, naturalmente, alla decisione dell'Assemblea che è questa: se si debba o non si debba passare alla discussione di un disegno di legge; ossia ciò che vale è la decisione, è il *petitum*, non sono le motivazioni; le motivazioni possono essere molteplici, ma è chiaro che quando l'Assemblea ha deciso con il suo voto sovrano che il disegno di legge debba essere discusso, non vi sono altre pregiudiziali che possano contrastarvi. Potranno, gli onorevoli obiettori contro il disegno di legge, riproporre in sede di merito le loro questioni di carattere costituzionale o di opportunità, ma è chiaro che la volontà del Senato, quando si è espressa nel senso di passare alla discussione del disegno di legge, non può adottare altra decisione contraddittoria.

V E R O N E S I . Ma quello è per il non passaggio agli articoli . . .

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, la prego di non interrompere; questo è un richiamo al Regolamento e, se lei vuole, può parlare dopo contro la tesi espressa dal senatore Gava. (*Interruzione del senatore Veronesi*).

G A V A . Sono stato un avvocato ed un avvocato onesto; non so lei, ma io lo sono stato; la finisca, abbia per lo meno rispetto per coloro che stanno da venti anni nell'Aula.

Concludendo, io aderirei, se vi è un accordo di tutti, alla proposta fatta dal Presidente, cioè che vengano esposte preventivamente tutte le motivazioni che consiglierebbero di non discutere il presente disegno di legge, seguite, peraltro, da una votazione unica, la quale deve concretarsi non già sul giudizio delle motivazioni, ma sulla richiesta finale del passaggio o non passaggio alla discussione del disegno di legge. Ove questo non venisse accettato dai nostri oppositori in questo momento, io chiedo che si applichi il Regolamento nel senso che, votata

una pregiudiziale, nessun'altra pregiudiziale possa essere proposta.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo opportuno, in questo mio breve intervento di richiamo al Regolamento, prendere l'avvio da due premesse che trovano la loro valida ragion d'essere in due affermazioni: una prima sua, onorevole Presidente, quando poc'anzi nel dare la parola al senatore Nencioni lo ha invitato a svolgere « una » pregiudiziale e non « la » pregiudiziale, con l'articolo determinativo; la seconda del senatore Gava che, nel farci da contraddittore, ha affermato che se le cose in quest'Aula si potessero svolgere come per il passato, allora il Regolamento verrebbe applicato come è stato sempre applicato. E poichè, ha aggiunto, le cose oggi non si svolgono come per il passato, allora dobbiamo noi applicare il Regolamento — aggiungo io — in un modo diverso. Queste premesse, come vedremo, suffragano il mio punto di vista. Infatti se volessimo seguire il senatore Gava dovremmo applicare il Regolamento in maniera assai strana ricorrendo ad un'interpretazione veramente paradossale.

Signor Presidente, debbo pensare che lo onorevole Gava, assillato, come è stato in queste varie legislature, da molteplici impegni, sia rimasto a lungo lontano dalla vita giudiziaria e non sia più adusato alla interpretazione logica delle norme, anche quando si tratta di norme del nostro Regolamento. Egli, rifacendosi all'articolo 66 di tale Regolamento là dove si legge: « La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un senatore prima che si inizi la discussione; questa iniziata, non possono più proporsi se non con domanda sottoscritta da almeno dieci senatori », ha dichiarato che « la » questione pregiudiziale è e deve essere una sola.

G A V A . Io ho detto che la deliberazione del Senato di discutere non può essere contraddetta da altre successive deliberazioni.

B A T T A G L I A . Ma, signor Presidente, se questa fosse l'esatta interpretazione dell'articolo 66, noi ne verremmo a frustrare non solo il contenuto ma anche lo spirito. Vi può essere dubbio, onorevoli colleghi, che nell'articolo 66 si consacra un diritto di ciascuno di noi, di ciascuno dei componenti di quest'Assemblea, di porre avanti una pregiudiziale? Non vi può essere dubbio. Le questioni pregiudiziali possono, infatti, essere diverse, come nella specie. Noi avvocati diciamo che le domande si distinguono per il *petitum* e per la *causa petendi*: nella specie noi abbiamo più domande pregiudiziali che sono diverse l'una dall'altra, non già per il *petitum*, ma per la *causa petendi*. (*Commenti*).

B O L E T T I E R I . Discutetele tutte insieme allora!

B A T T A G L I A . Pertanto, signor Presidente, le questioni pregiudiziali che costituiscono un nostro singolo e insopprimibile diritto vanno discusse e votate una per una, senza che la votazione su una di esse precluda la votazione su un'altra. Oggi, noi voteremo la pregiudiziale proposta dal collega Nencioni e se venisse respinta non può sostenersi che detto voto contrario precluderebbe quell'altra questione che io potrei fare — ad esempio — circa l'incostituzionalità di questo disegno di legge in relazione all'articolo 81 della Costituzione con riferimento agli articoli 21, 22 e 26 del disegno di legge stesso. Invero come possono mai essere assimilabili, dette due questioni che sono così disparate e diverse?

D'altra parte, signor Presidente, il modo da lei suggerito per procedere alla discussione delle varie pregiudiziali a me sembra che darebbe adito a tanta confusione. Ella, infatti, ha proposto che ognuno di noi che abbia delle questioni pregiudiziali da svolgere può averne facoltà: indi lei darebbe la parola ad un oratore per ciascun Gruppo.

Ma, signor Presidente, mi permetta farle osservare che questo modo di procedere è in aperto contrasto col disposto dell'articolo 66 del Regolamento, che prevede che, per ogni questione pregiudiziale proposta, ognuno di noi ha il diritto di interloquire; e lei, fino alla concorrenza di due senatori a favore e due senatori contro, non può non consentirci la parola.

Ora, se ognuno di noi ha tali inderogabili ed incoercibili diritti, non si può fare un atto di forza. Saremmo, infatti, costretti come sin da ora facciamo a chiedere la riunione d'urgenza della Giunta del Regolamento per sapere come si deve interpretare l'articolo 66.

Ripeto, signor Presidente, se facessimo come lei ha proposto, si darebbe luogo alla discussione da parte dei singoli proponenti delle varie pregiudiziali una dopo l'altra e poi prenderebbero la parola un oratore per Gruppo per esprimere il suo parere su questa o su quell'altra questione o anche su tutte.

GAVA. No!

BATTAGLIA. Non si farebbe così? E allora come si farebbe, dando la parola soltanto ad uno per Gruppo per esprimere la sua opinione? Tutto questo non è nel Regolamento, onorevoli colleghi! Ed è proprio per ciò, signor Presidente, che noi insistiamo nel volere che in questa discussione, nella quale tutti siamo impegnati, il Regolamento venga rispettato; non desideriamo che vi siano delle innovazioni perchè dobbiamo fare per forza la legge elettorale dei consigli regionali; desideriamo che noi si continui nei nostri lavori nella normalità regolamentare.

Io sono fiducioso, onorevole Presidente, che ella rimarrà perfettamente aderente al Regolamento.

PINNA. Domando di parlare sulla posizione della questione, ai sensi sempre dell'articolo 58.

PRESIDENTE. Non si può più parlare. Sul richiamo al Regolamento possono parlare un senatore a favore e un senatore contro.

PINNA. Non voglio fare un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ma adesso discutiamo sul richiamo al Regolamento proposto dal senatore Franza.

PINNA. Faccio presente che io chiedo la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ma il senatore Franza ha fatto un richiamo al Regolamento. Sul richiamo al Regolamento possono parlare un senatore a favore ed uno contro: ha parlato a favore il senatore Battaglia e ha parlato contro il senatore Gava. Quindi lei in questa sede non può parlare. Prima di passare alla votazione sul richiamo al Regolamento proposto dal senatore Franza, mi permetto di rinnovare ancora la richiesta che ho fatto, che è una preghiera a tutti i colleghi, particolarmente agli oppositori, di considerare attentamente la mia proposta che tende a fare svolgere prima le varie pregiudiziali, consentendo quindi ai rappresentanti di tutti i Gruppi di esprimersi su di esse. Questa mia proposta d'altronde non è una innovazione (*Interruzione del senatore Battaglia*). È stato fatto altre volte.

VERONESI. Ci dica i precedenti.

PRESIDENTE. Da ultimo, in occasione del disegno di legge sulla programmazione. Comunque questa è la proposta che io faccio: se non viene accolta deciderà l'Assemblea. Intanto debbo mettere ai voti il richiamo al Regolamento del senatore Franza.

NENCIONI. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, mi permetto di proporre una mozione d'ordine. Ella sul richiamo al Regolamento del senatore Franza, che riflette una procedura

speciale, che non è prevista dal Regolamento stesso, ha proposto una procedura che è stata qualche volta, per alcuni disegni di legge, col consenso dell'Assemblea, adottata.

Pertanto prima che ella decida, come è suo diritto, mi permetta di dire che le questioni regolamentari non si risolvono con una votazione, perchè un colpo di maggioranza non può mai sovvertire il Regolamento che è posto a tutela delle minoranze. Sarebbe assurdo, allora, che l'Aula volesse in qualsiasi momento superare delle norme scritte e consuetudinarie attraverso il voto. Ci troveremmo in una situazione di confusione nella quale sarebbe poi difficile, anche per i precedenti, intravvedere le linee della procedura parlamentare.

Ecco i termini della mia mozione d'ordine: prima che ella, onorevole Presidente, decida nel merito della questione sollevata col richiamo al Regolamento o di deferire all'Assemblea una votazione (che io ritengo inammissibile sotto ogni profilo, perchè cozza contro la lettera e lo spirito del Regolamento e la prassi), per superare la questione, di fare la proposta di una procedura speciale che non è prevista, peraltro, dal Regolamento che regola i lavori dell'Assemblea e che soprattutto tutela le minoranze, propongo che venga sospesa la discussione e venga convocata d'urgenza la Giunta per il Regolamento perchè possa avere cognizione della questione proposta. È opportuno non ammettere, neanche per ipotesi, all'inizio di questa discussione la possibilità di un colpo di maggioranza per sovvertire il Regolamento dei nostri lavori.

P R E S I D E N T E . È già stato proposto un richiamo al Regolamento. Bisognerebbe che tale richiamo fosse ritirato e che si procedesse nella discussione...

N E N C I O N I . La mozione d'ordine ha sempre la precedenza. Mi richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . La sua non è una mozione d'ordine.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale. (*Vivaci clamori*).

Verifica del numero legale

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte dei senatori Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi e Germanò è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto il senatore Segretario a procedere all'appello nominale.

M A I E R , *Segretario,* fa l'appello nominale.

Sono presenti i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Ceschi, Chabod, Cipolla, Colombo, Compagnoni, Conte, Conti, Coppi, Corbellini, Cornaggia Medici, Crollalanza,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Ferretti, Focaccia, Francavilla,

Garavelli, Garlato, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez d'Ayala, Gramegna, Granata,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Leone, Lepore, Lessona, Limoni, Lombardi, Lorenzi, Lucchi, Lussu,

Macaggi, Maggio, Maier, Mariotti, Maris, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Micara, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Montini, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti, Oliva,

Pace, Palermo, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Peserico, Petrone, Pezzini, Piasenti, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Preziosi,

Roasio, Roda, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Rotta, Rovere, Russo,

Salari, Salerni, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spezzano, Stefanelli,

Terracini, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alessi, Angelini Armando, Bo, Borrelli, Carubia, Cenini, Cingolani, Ferreri, Giancane, Lami Starnuti, Lo Giudice, Morabito, Sibille, Stirati, Tessitori, Vecellio, Zaccari.

(*Nel corso dell'appello assume la Presidenza il Vice Presidente Chabod; la riassume quindi il Presidente Zelioli Lanzini*).

P R E S I D E N T E . Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora decidere sul richiamo al Regolamento.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevole Presidente, prima che ella attui la preannunziata intenzione di fare decidere l'Aula su questa delicata questione, per evitare un precedente, perchè io ritengo che sulla questione o prima o dopo dovrà essere richiamata l'attenzione della Giunta del Regolamento, vorrei pregarla, in virtù delle disposizioni regolamentari, di decidere lei, in modo che non resti un precedente vincolante per casi che potranno eventualmente verificarsi in prosieguo di tempo.

P R E S I D E N T E . Ma lei mantiene il richiamo al Regolamento?

F R A N Z A . Onorevole Presidente, io non insisto e la prego di decidere.

P R E S I D E N T E . Se lei mantiene il richiamo al Regolamento, posso decidere io o posso far votare l'Assemblea, se invece lo ritira io posso ancora proporre la procedura che ho proposto prima, cioè di far svolgere tutte le pregiudiziali, consentire ai rappresentanti dei Gruppi di esprimersi su di esse e quindi votare. È una procedura che è stata attuata altre volte nel Senato.

F R A N Z A . Decida allora in questo senso, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Lei quindi ritira il richiamo al Regolamento?

F R A N Z A . Sì.

P R E S I D E N T E , Sta bene.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Nello spirito delle dichiarazioni che ho fatto precedentemente, se si tratta di organizzare una discussione concordata in termini naturalmente onesti e seri, cioè con la limitazione degli interventi e della illustrazione delle motivazioni, io sono d'accordo; se il ritiro del richiamo al Regolamento dovesse viceversa significare l'intervento illimitato di ciascun senatore per la proposizione di singole motivazioni, allora io non potrei essere d'accordo. In altri termini, o si trova una via d'intesa leale, onesta tra i vari Gruppi...

V E R O N E S I . Perchè dice onesta?

G A V A . « Onesta » significa che non si faccia l'ostruzionismo e non si approfitti del Senato . . .

V E R O N E S I . Significa che un Gruppo di senatori non può parlare?

G A V A . No, onesta significa che o c'è un accordo leale tra i Gruppi, e anche noi allora saremo d'accordo come lo siamo stati per il passato, oppure tale accordo leale non c'è e allora noi facciamo nostro il richiamo al Regolamento.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, io non posso che aderire a quello che ha detto il collega Franza poc'anzi anche perchè, per la verità, data la delicatezza della materia, credo che non sia assolutamente il caso di creare in questa situazione un precedente.

Debbo peraltro aggiungere che non so come qualificare il nuovo intervento del collega Gava il quale se ne è venuto fuori col dire che egli non potrebbe accettare la rinunzia al richiamo al Regolamento, qualora da parte nostra non si dicesse che gli interventi saranno contenuti in termini brevi, onesti e così via.

Insomma, signor Presidente, vorrei sapere con chiarezza in quale posizione ci si vuole ridurre. Abbiamo o non abbiamo noi il diritto di proporre delle questioni pregiudiziali che — diciamolo fin d'ora con altrettanta chiarezza — sono numerose per questo disegno di legge? E trattasi di questioni che non si possono smaltire in cinque o dieci minuti: sono delle questioni delicate e gravi che vanno meditate dal Senato se esso, come credo fermamente, non vorrà essere sprovveduto e non vorrà ubbidire soltanto a quello che è il gioco dei partiti. Ecco perchè crediamo opportuno rivolgerci alle singole coscienze dei componenti della Assemblea.

Quindi, si vada pure avanti così come lei ha detto, onorevole Presidente, ma soltanto per non creare un precedente, solo per questo, senza con ciò rinunziare alla nostra interpretazione dell'articolo 66 del Regolamento.

P R E S I D E N T E . Vorrei qualcosa d'altro da lei, senatore Battaglia, non solo questo: vorrei che lei facesse una promessa che qui deve essere un impegno.

B A T T A G L I A . L'unica promessa che si può fare da parte del mio Gruppo è quella di non dire delle cose stiracchiate e di fare delle eccezioni di natura pregiudiziale che abbiano un contenuto concreto, le quali però vanno ascoltate, e meditate, dal Senato chiamato a decidere su di esse.

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T I N O V I T T O R E L L I . L'articolo 66, nel suo primo comma, in merito alla questione pregiudiziale, stabilisce un unico ed esclusivo oggetto al quale mira la questione pregiudiziale stessa, e cioè — leggo testualmente — « che un dato argomento non debba discutersi ». Le motivazioni possono essere numerose e il Presidente ha offerto un metodo per consentire a tutti coloro che chiedono la stessa cosa per motivi diversi di illustrare tali motivi. Dopo di questo si entra in merito all'articolo 69 in base al quale non si può votare più volte sullo stesso argomento.

Pertanto, o noi seguiamo il metodo per cui, una volta che il Senato abbia deciso di non accogliere l'oggetto della prima questione pregiudiziale, non vota sulle altre, oppure, seguendo il metodo liberale proposto dal Presidente, noi ammettiamo che il Senato ascolti i vari motivi per i quali non si vuole discutere l'argomento, dopo di che vota e vota una volta sola. Non si può consentire, attraverso un'interpretazione elastica del Regolamento, il quale non lo consente, che si facciano molteplici discussioni soltanto allo scopo di perdere tempo, e dobbiamo dire con estrema chiarezza che noi siamo pronti ad ascoltare tutti gli argomenti che ci possono persuadere in senso contrario ai nostri convincimenti, ma non siamo disposti ad am-

mettere ricorsi ad artifici procedurali perchè il Senato non sia in grado di compiere il suo dovere democratico. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, mi pare che la situazione sia abbastanza chiara. Il senatore Nencioni ha svolto una pregiudiziale che noi adesso dovremmo votare. Lei si è rivolto a coloro che, presumibilmente, vorrebbero proporre altre pregiudiziali, invitandoli ad un accordo, in base al quale lo svolgimento di queste altre supposte pregiudiziali dovrebbe avvenire dopo quello della pregiudiziale già svolta dal senatore Nencioni, per poi passare al voto sulle pregiudiziali. È intervenuto il richiamo al Regolamento del senatore Franza, che è stato ritirato solo dopo che si è scoperto quello che tutti sapevano, e cioè che c'era il numero legale.

A questo punto, signor Presidente, noi diciamo molto chiaramente che o c'è un accordo tra tutti i Gruppi del Senato nel senso che lo svolgimento delle pregiudiziali avviene in maniera giusta e corretta (perchè l'accordo deve essere un accordo politico), dando evidentemente modo a chi deve proporre le pregiudiziali di svolgerle, ma dando anche modo agli altri senatori di replicare e di votare, oppure sia il Presidente ad assumersi ogni responsabilità di questa situazione. (*Interruzione del senatore Battaglia*). Dichiariamo comunque che sulle pregiudiziali dei liberali, dei missini o di chiunque altro noi voteremo sempre contro per motivi che è inutile stare a spiegare.

V E R O N E S I . Per motivi automatici.

P E R N A . Per motivi automatici, perchè tutte le vostre pregiudiziali tendono ad impedire l'attuazione della Costituzione. (*Proteste dal centro-destra. Richiami del Presidente*).

V E R O N E S I . Volete l'automatismo del Paese. (*Repliche dall'estrema sinistra*).

P E R N A . Per il motivo automatico, se così piace al collega Veronesi, che le vostre pregiudiziali hanno l'unico e dichiarato scopo di impedire l'attuazione della Costituzione. Noi ci opponiamo a questa vostra pretesa. Ve lo abbiamo detto una volta per tutte, e sia chiaro per sempre. (*Interruzione del senatore Veronesi. Proteste dal centro-destra. Richiami del Presidente*).

Per tornare al punto, signor Presidente, — mi scusi se mi sono lasciato distrarre dall'interruzione del collega Veronesi — debbo dire che noi saremmo favorevoli ad un accordo politico, il quale comporta appunto che ci sia un accordo anche nel modo dello svolgimento. Se questo accordo non è possibile, non essendoci più il richiamo al Regolamento, non resta che la decisione del Presidente. Per parte nostra, noi preferiremmo che si votasse separatamente su ciascuna deliberazione. Ma se si arrivasse ad un altro tipo di votazione, s'intende che noi ci asteniamo sull'atteggiamento che o la maggioranza o la Presidenza prendessero a questo proposito.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, debbo solo fare un rilievo. Avevo proposto una mozione d'ordine precedentemente, ed ella, onorevole Presidente, mi ha fatto presenti le ragioni pr cui non ritiene di sospendere i lavori dell'Assemblea per convocare la Giunta del Regolamento. Però, la mozione d'ordine proposta non può rimanere senza adeguata considerazione. Io chiedo alla Presidenza che comunque, quando la Presidenza stessa riterrà, questa questione venga portata a conoscenza della Giunta del Regolamento, per costituire un precedente meditato...

P R E S I D E N T E . È appunto per non pregiudicare la questione che ho avanzato la mia proposta.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, io avevo chiesto, dato che ho proposto una mozione d'ordine, che non può rimanere sospe-

sa, quanto meno l'impegno della Presidenza di portare a conoscenza della Giunta del Regolamento la questione sollevata dal senatore Franza.

P R E S I D E N T E . Va bene senatore Nencioni.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Mi sembra di avere esposto chiaramente la questione. O si è d'accordo su una determinata procedura lealmente osservata, o io faccio mio il richiamo al Regolamento e chiedo che il Presidente o decida personalmente, se ritiene così opportuno fare, o inviti l'Assemblea ad esprimersi sul mio richiamo al Regolamento, inteso nella interpretazione che, respinta una pregiudiziale contro la discussione, altre analoghe pregiudiziali non possono essere presentate.

P R E S I D E N T E . Ma poichè penso che prevalga il buon senso anche da parte degli oppositori, io do la parola al senatore Franza perchè svolga la sua pregiudiziale, poi parlerà il senatore Bergamasco, quindi il senatore Artom. Entro questa sera noi voteremo.

G A V A . Desidererei che la Presidenza richiamasse all'esigenza preliminare di un accordo. Che siano svolte tutte le motivazioni che si vuole, anche cento: gli oratori, però, quanti sono e quanto tempo dureranno i loro discorsi? Ecco il punto; altrimenti noi insistiamo nel richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di rivolgere ancora un invito affinchè si accolga la mia proposta di organizzare la discussione sulle diverse motivazioni pregiudiziali. Invito i senatori che desiderano parlare sulle motivazioni pregiudiziali ad alzare la mano. (*Alzano la mano i senatori Franza, Artom, Bergamasco, Battaglia e Veronesi*).

Non facendosi altre osservazioni, la mia proposta deve intendersi accolta. Perciò, resta inteso che, dopo gli interventi dei senatori Franza, Artom, Bergamasco, Battaglia e Veronesi per illustrare le diverse motivazioni pregiudiziali e dopo che su di esse i vari rappresentanti dei Gruppi avranno espresso il loro avviso, stasera stessa il Senato deciderà sull'argomento.

F R A N Z A . Domando di parlare a favore della pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'esame del titolo V della Costituzione e l'approfondimento della portata dell'articolo 122, circa la riserva di legge per il sistema di elezione dei Consigli regionali ci consentono di affermare che la Costituzione ha inteso attribuire al sistema elettorale importanza e valore primario ai fini della salvaguardia dell'unità e della indivisibilità della Repubblica, così come è statuito nei princìpi fondamentali.

In conseguenza, il sistema elettorale formante oggetto del disegno di legge, perchè è di natura tale da non garantire l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, non è da ritenere conforme allo spirito e alla lettera della Costituzione. Occorre dire che l'articolo 5 va riferito in modo preminente, in senso strutturale e organico, allo Stato con le sue concrete e complesse realtà politiche, economiche e sociali, sebbene non si possa disconoscere che, per la sua collocazione tra i princìpi fondamentali, abbia anche contenuto etico-sociale, secondo la configurazione datane nel secolo scorso dalla scuola italiana del Mancini.

La Nazione italiana, per opera dei grandi patrioti del Risorgimento, trovò totale e completo insediamento nello Stato unitario e la aderenza tra Nazione e Stato, così felicemente realizzata, sembrò un fatto naturale e incontestabile. Venne poi il compito grandioso della costruzione e organizzazione dello Statoto unitario, il che fu possibile realizzare senza eccezionale difficoltà nè gravi reazioni per la coscienza della comunanza di razza, di lingua, di religione, di storia e di tradizioni delle popolazioni degli ex Stati originali.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(*Segue* F R A N Z A) . Finalmente lo Stato, grado a grado, si dette una propria legislazione per cui una legislazione uniforme andò estendendosi per ogni plaga del territorio nazionale, dalla Sicilia al Piemonte, e andò spiegando efficacia per tutte le popolazioni italiane, sicchè sul piano costituzionale ciascun cittadino apprese l'importanza della legge, uguale per tutti, della parità di diritti e di doveri dello Stato e verso lo Stato. Il sentimento dell'unità e la coscienza del valore di questo principio, quale fondamento dello Stato nazionale, andò sempre più consolidandosi, tanto che, nel momento della tessitura della nuova Costituzione, l'Italia, ad onta delle tragiche lacerazioni causate dalla guerra e dai fatti dell'immediato dopoguerra, si presentava salda, unita ed organica nel suo ordinamento positivo, se è vero che lo sfacelo all'apice e le sanguinose vicende interne trovarono argine e contenimento nella vitalità della popolazione italiana e nella collaborazione tra questa e la Pubblica amministrazione.

D'altra parte l'unità dello Stato aveva affrontato e superato la sua prova più difficile nei mesi della separazione tra Nord e Sud. Lo stesso problema della ricomposizione e dell'integrazione legislativa dopo il 1945 venne affrontato come fatto normale e doveroso e venne risolto presto e bene. Pertanto, nel momento dell'elaborazione costituzionale, la Nazione italiana si presentava in tutto aderente allo Stato italiano e quindi l'ordinamento regionale venne concepito nel quadro e nei limiti di uno Stato regionale unitario.

I poteri attribuiti alle regioni vennero infatti circoscritti nelle delimitazioni delle materie di competenza e nell'ambito delle direttive legislative dello Stato. Le regioni vennero ad assumere la funzione di persone giuridiche subordinate nei confronti dello Stato; una subordinazione non solo rilevabile nella gerarchia dei poteri, nelle riserve di legge e nei controlli, ma rilevabile soprattutto nel fatto che si volle evitare il verificarsi del pericolo di una diversa o differenziata posizione dei cittadini delle varie regioni rispetto allo Stato.

Da queste premesse deriva che la potestà legislativa delle regioni — come abbiamo già detto — va consentita nel quadro della legislazione primaria dello Stato ed in tal senso va armonizzata la disciplina posta dall'articolo 117 della Costituzione. La pluralità dell'Ordinamento dello Stato italiano e cioè l'autonomia regionale, l'autonomia dei comuni e delle provincie, delle aziende autonome dello Stato e degli enti sovvenzionati dallo Stato, trova nel sistema unitario contemperamento ed equilibrio. Ma l'unità nazionale è garantita dall'unità legislativa, giurisdizionale ed amministrativa. Non i confini territoriali delle regioni, ma quelli posti da una sempre incombente e possibile diversificazione legislativa, amministrativa e giurisdizionale hanno il potere di provocare soluzioni di continuità nel tessuto dell'unità statale per il fatto di una conseguente diversa posizione del cittadino verso lo Stato a seconda dell'appartenenza a quella o a questa regione.

Il problema dell'ordinamento regionale è tutto qui. L'Italia ha vissuto un suo periodo storico meraviglioso ed edificante, allorchè nel 1860 affrontò e superò i problemi della saldatura legislativa, amministrativa e giurisdizionale. Quale grandioso ed eccezionale processo di unificazione fu quello che portò dalla legislazione dei sette Stati, tutti di antica tradizione, all'unità legislativa, così per la burocrazia, per l'esercito, per la Pubblica amministrazione e per i poteri giudiziari!

Mi è capitato di rileggere in questi giorni alcuni discorsi parlamentari pronunciati in Senato dal Mancini, un grande italiano della mia terra irpina, del quale, alla presenza del Capo dello Stato, nel luglio scorso, è stato

celebrato il 150° anniversario della nascita. Si discuteva del disegno di legge sull'istituzione delle due sezioni di Cassazione in Roma capitale. Piemontesi e napoletani avversavano la proposta governativa perchè indirettamente ed implicitamente portava a creare le premesse per l'accentramento in Roma delle Corti di cassazione regionale che avvenne dopo molto tempo, se non erro intorno al 1925.

Il Mancini, Ministro di grazia e giustizia, in un suo intervento, così disse: « Per me, che conosco il patriottismo ed i generosi intendimenti dei miei amici, non v'è pericolo che io fraintenda il significato delle loro parole ed il loro valore. Ma per quanto siasi addotta in esempio la città di Torino, pur quelle parole, perchè profferite da un napoletano, potrebbero essere sospettate da taluni nostri avversari come professione di regionalismo e dare luogo, perciò, ad un'ignobile interpretazione che per essi mi affretto a respingere.

Nella stessa sessione, il 27 febbraio 1877, si discuteva il problema dei conflitti di attribuzione ed il Mancini, in Senato, dal banco del Governo, in risposta ai molti oratori, disse: « Signori senatori, quante volte mi è accaduto di trattare il presente ragomento, se affermai che alla unità politica dello Stato debba razionalmente corrispondere l'unica giustizia come l'unica giurisdizione, io non ho fatto che rendermi eco delle opinioni e dei voti dei più grandi pubblicisti e giuristi dei nostri tempi e dirò pure di essermi ispirato allo spirito e alle tendenze dei nostri tempi ».

Mancini, naturalmente, si riferiva ai tempi durante i quali egli era Ministro di grazia e giustizia, si riferiva al 1877 ed alla situazione particolare dell'Italia in quel periodo, in quel tempo. Ma, se noi andiamo ad attingere elementi di giudizio dalla dottrina odierna e andiamo a consultare il pensiero di coloro i quali si sono occupati del concetto dell'unità nazionale, possiamo veramente trarre ammaestramento, ai fini dell'interpretazione del concetto dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica. E devo al collega Nencioni se ho potuto trarre da un volume dell'Esposito pubblicato dalla CEDAM nel 1952, una conferma all'interpretazione da me data al principio della unità e della correlazione fra lo Stato unitario, le regioni, i comuni e le provincie nel senso dell'autonomia.

L'Esposito diceva: « La Costituzione scaturisce in maniera più concreta che nella ripartizione politica dei poteri fra il centro e la periferia nella distribuzione delle competenze fra lo Stato, le regioni, le provincie e i comuni e quanti altri enti territoriali ed istituzionali si creeranno in Italia. Non deve andare perduta quella unità politica dell'Italia che è stata faticosamente raggiunta in un secolo di vita fortunosa e il pluralismo giuridico non deve trasformarsi in una separazione o contrapposizione politica ».

A pagina 71 dei suoi saggi egli dice: « La dichiarazione di unità offre un elemento per l'interpretazione delle singole disposizioni della Costituzione e delle leggi, impone agli stessi organi legislativi, nel momento in cui fossero convinti che le autonomie concesse possano mettere in pericolo l'unità politica dello Stato, di procedere a tali modifiche della Costituzione, di evitare che il pericolo si traduca in realtà e scaturire, quindi, una condizione limitatrice dell'efficacia del principio favorevole all'autonomia e al decentramento programmato dallo stesso articolo ».

Dunque l'unità, allora come ora, fu il prodotto di un indirizzo di dottrina, non di uno stato d'animo e fu realizzata mediante una politica accorta e lungimirante. Fu opera dell'intelligenza e del patriottismo di legislatori acuti e perspicaci, che la buona sorte dell'Italia volle alla guida del travagliato processo risorgimentale. Nel momento in cui la Repubblica italiana, messa nelle nostre mani dal popolo italiano, si accinge a compiere sotto alcuni aspetti proprio il contrario di quello che fecero i grandi legislatori italiani dell'Ottocento, è nostro dovere, per tentare di produrre il minore danno possibile all'organicità dello Stato unitario, tener conto, restando nell'ambito del dettato costituzionale, delle intenzioni di allora e dei tempi nei quali operarono i colleghi della Costituente in confronto a quelli attuali e tener conto altresì degli ammaestramenti che provengono dall'esperimento in atto nelle cinque Regioni a statuto speciale.

Ci sembra che l'Assemblea costituente intese dare vita ad una organizzazione regionale decentrata ed autonoma, ma non politicizzata al punto da rendere naturali attriti e contrasti verso lo Stato unitario. Allora, quando nel 1946 si ricominciò a parlare di regioni, non essendo sembrato più ignobile parlarne dopo 75 anni, lo Stato italiano, come abbiamo accennato, si presentava saldo ed unitario e, se si vuole, autoritario ed egocentrico a causa, come si andava predicando, dell'influenza nefasta del regime fascista. Giudicando dalla situazione di quel tempo e dalla tangibile influenza dello Stato sull'organizzazione politica, economica e sociale della vita italiana, non potevano sorgere preoccupazioni in relazione al processo in atto di decentramento dei poteri e di democratizzazione nella vita nazionale. Alcuni tra i più autorevoli parlamentari, in sede di Costituente, prevedendo un graduale declino dell'aspetto autoritario dello Stato, affacciarono timori e rilievi. Rileggendo quelle pagine parlamentari, abbiamo dovuto convenire sulla ragionata fondatezza delle previsioni, abbiamo constatato che si è già verificato ciò che alcuni costituenti avevano detto che si sarebbe verificato.

Noi oggi possiamo affermare, per esperienza ormai vissuta, che l'esperimento delle regioni a statuto speciale è fallito. Per di più lo Stato oggi è in crisi e trattasi di una crisi di allentamento di autorità dello Stato che abbraccia tutti i poteri e tutti gli organi dello Stato, nessuno escluso. E non è soltanto una crisi di autorità e di prestigio ma, come andiamo riscontrando, anche una crisi di funzionalità.

In queste condizioni una riforma organica dello Stato va attuata tentando di adeguare il nostro ordinamento alla situazione qual è obbiettivamente. Non è che il Senato possa impedire la politicizzazione degli enti regionali, sebbene il legislatore del 1946 abbia manifestato la volontà che ciò non dovesse verificarsi. Ma, senza dubbio, attraverso la scelta del sistema elettorale più idoneo, il Senato può impedire che si pervenga a una così acuta diversificazione ideologica e politica dei consigli regionali tra di loro, da far temere con certezza il pericolo del verificarsi della paventata diversificazione legislativa.

E per vedere quali siano state le intenzioni dei partiti nell'atto dell'approvazione dell'ordinamento regionale basterà fare richiamo ad alcuni brani dei discorsi pronunciati nel marzo del 1946 in sede di Costituente dai maggiori esponenti politici del tempo. L'onorevole Nitti con il linguaggio caustico e profetico che gli era connaturale, disse: « come è venuta fuori la regione? Domando ai vecchi parlamentari che sono qui se qualcuno di essi aveva mai parlato di regione in questa decadenza politica e morale determinata dalla proporzionale. Se vi saranno autonomie regionali non vi sarà limite al disordine e allo sperpero ». E l'onorevole Togliatti a sua volta disse: « Non risolvete onorevoli democristiani e repubblicani con un colpo di maggioranza una questione così grave di organizzazione dello Stato ».

Il più drastico fra tutti fu l'onorevole Nenni il quale rilevò che: « Sarebbe un errore politico operare una differenziazione legislativa nel campo regionale che mette le regioni in concorrenza con lo Stato ». E l'onorevole Laconi disse: « Pensiamo che non si tratti di avvicinare il popolo alle istanze della vita democratica; pensiamo che si tratti di qualcosa di più, che si giunga al frazionamento del potere legislativo, al disgregamento dell'unità del nostro Paese ».

Sta di fatto che, sotto la spinta di queste preoccupazioni, provenienti da uomini autorevoli per la forza parlamentare che impersonavano, la Costituente pose in essere un complesso sitema di norme, diretto ad assicurare una correlazione il più possibile armonica tra le regioni e tra queste e lo Stato. Al fine di attenuare la politicizzazione delle regioni, il sistema costituzionale pone misure di rilievo, quale l'obbligo di sottoporre gli statuti regionali all'approvazione del Parlamento ai sensi dell'articolo 123; la facoltà di veto sulle leggi regionali a termini dell'articolo 127; la procedura di controllo di legittimità e di merito sugli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 125; la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 126 in materia di eccessi e straripamenti nella

opera e nell'azione di governo delle regioni; i divieti sanciti dall'articolo 120 e infine la riserva di legge elettorale che costituisce la chiave di volta del sistema costituzionale nell'ordinamento regionale.

Dunque, al sistema elettorale venne demandato il compito dell'armonizzazione del dato regionale con il dato statale; il compito cioè di facilitare il perseguimento del disegno costituzionale della omogeneità della rappresentanza dei consigli regionali e fra questi e lo Stato.

La buona strumentazione della legge elettorale assume oggi, per la situazione in atto di crisi dello Stato, valore essenziale ai fini dell'unità e della indivisibilità della Repubblica.

Vale a dire che la legge elettorale deve assolvere il compito di assicurare all'ordinamento regionale omogeneità nell'autonomia amministrativa e finanziaria, in modo da evitare il più possibile l'insorgere di contrasti e conflitti in merito a ciò che è sembrato necessario garantire, tutelare e salvaguardare nel titolo quinto della Costituzione.

Il disegno di legge all'esame ci dà invece un sistema elettorale che non corrisponde ai fini costituzionali, anzi ne elude le finalità ed è per questo aspetto anticostituzionale.

I vari sistemi elettorali varati in questi ultimi tempi sono per noi fonte di esperienza e di ammaestramento, in quanto ogni sistema elettorale persegue una finalità di ordine generale.

Nessuno di noi ignora, ad esempio, che il sistema elettorale per il Senato della Repubblica è strumentato in modo da provocare una maggiore incidenza di gruppi di più alta forza elettorale. Non essendovi infatti recupero di voti in sede nazionale, i voti non utilizzati dalle forze politiche che non raggiungano il quoziente in sede regionale, si riversano indirettamente a vantaggio dei gruppi maggiori.

Il sistema maggioritario ancora oggi in vigore per le elezioni amministrative consente ai gruppi che conseguano la maggioranza relativa di vedersi attribuire una sensibile maggioranza di seggi consiliari.

Anche il sistema elettorale proporzionale, come quello in vigore per la Camera dei deputati, non è scevro di critiche.

Questo di cui al presente disegno di legge è stato anch'esso aspramente criticato dalle minoranze per l'impostazione dell'articolo 15 e per i riflessi dell'articolo 15 ai fini della eguaglianza del voto. Ma è un sistema da respingere soprattutto perchè non tende alla finalità della armonizzazione fra le varie rappresentanze regionali e la rappresentanza nazionale, nel superiore interesse della Repubblica una e indivisibile.

Sosteniamo dunque che la Costituzione postula un sistema elettorale regionale capace di evitare che possano giungere al governo delle regioni rappresentanze così tanto difformi fra di loro, politicamente ed ideologicamente, da rendere inevitabili il prodursi, nell'esercizio dell'attività legislativa ed amministrativa, situazioni di gravi conflitti fra le regioni tra di loro e tra le regioni e lo Stato.

Preoccupati che ciò potesse verificarsi, i deputati liberali, innanzi alla Camera dei deputati, nel recente dibattito su questo disegno di legge, hanno chiesto una delimitazione dei compiti e della potestà legislativa delle regioni. Ma l'equilibrio delle forze parlamentari è quello che è, e non è possibile una riforma di tale natura.

È vero certamente che possono verificarsi conflitti e contrasti anche fra forze politicamente ed ideologicamente omogenee tra di loro, ma in questi casi il conflitto può essere contenuto e ridotto nell'ambito familiare. Ben diverso e certamente insanabile sarebbe un contrasto fra consigli regionali politicamente ed ideologicamente non omogenei, come potrebbe verificarsi, ad esempio, tra il consiglio regionale veneto, totalmente democristiano, e quello emiliano, prevalentemente comunista.

Ciò sarebbe il peggio, ma questo peggio è possibile prevenire mediante un sistema elettorale tendente a realizzare un equilibrio di forze delle rappresentanze politiche uguale per tutte le regioni, senza per nulla incidere sul principio dell'autonomia regionale. Naturalmente l'autonomia va intesa nella pienezza di poteri nel settore dell'ammini-

strazione ed in quello finanziario, nei limiti dei princìpi generali fissati dalle leggi dello Stato e nella pienezza di poteri politici nell'ambito dell'aderenza unitaria fra Stato e regione e fra regioni.

L'ordinamento regionale è certamente basato su poteri e su funzioni di contenuto autonomo per derivazione costituzionale.

I poteri consistono nella emanazione di leggi per le materie indicate nell'articolo 117, col solo limite dell'osservanza dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Le funzioni consistono nel fatto dell'autonoma amministrazione e nel fatto dell'autonomia finanziaria per adempiere alle normali funzioni di amministrazione anche relativamente al demanio ed al patrimonio; a tal fine la Costituzione prevede diretta attribuzione di entrate tributarie e quote di tributi erariali.

In ciò ed in questi limiti non vi è dubbio che sussista una situazione di autonomia della quale va garantita la pienezza di esercizio. È una autonomia che pone però l'ente regione al di sotto dello Stato il quale, con un sistema bene articolato di limiti, di controlli, di sanzioni, di vigilanza sulla legislazione e di impugnative assicura l'unità e la indivisibilità della Repubblica.

Deriva da ciò che, se la regione ha pienezza di autonomia amministrativa e finanziaria, non ha parimenti integrità di pienezza di autonomia politica, così come avviene per gli Stati federali. Trattasi di un'autonomia politica condizionata dall'articolo 5 e dagli ultimi capoversi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto l'ordinamento della regione italiana resta un ordinamento di Stato regionale unitario, il che vollero concordemente tutti i partiti rappresentati in sede Costituente. Basti citare per tutti le parole pronunciate dall'onorevole Togliatti il 30 dicembre 1945 in occasione del 5° Congresso nazionale: « Noi riteniamo che lo Stato italiano deve essere organizzato come Stato unitario. Per questo siamo antifederalisti, e nell'assumere questa posizione noi crediamo di continuare le migliori tradizioni del movimento socialista italiano, in quanto esso è stato movimento unitario ed ha contribuito a distaccare la vecchia Italia dalle vecchie divisioni regionali ed a portare la vita italiana su un piano più reale ».

Ora, dunque, lo Stato italiano che pone a se stesso limiti di sovranità nella emanazione di provvedimenti da parte della propria Pubblica amministrazione, non può consentire autonomie concorrenti delle regioni. I problemi ed i limiti della autonomia degli enti pubblici territoriali vennero sempre considerati sul piano subordinato rispetto ai poteri dello Stato, e sempre in senso unitario. La preoccupazione di stabilire immediatamente una piena correlazione unitaria legislativa ed amministrativa, come abbiamo avuto occasione di rilevare prima, fu il problema dominante e forse il più arduo a risolversi dopo il 1870; anche quello dell'armonizzazione della legislazione comunale e provinciale richiese un impegno particolare.

Il II capitolo del V volume della seconda serie dell'Archivio economico della unificazione italiana, che tratta appunto del coordinamento della legislazione sulla finanza dei comuni e delle provincie del regno d'Italia dal 1860 al 1890, ci dà notizie istruttive e interessantissime, anche nelle molte note e nelle citazioni dei precedenti. Ebbene, rileviamo che non poche nè irrilevanti furono le iniziative per un regolamento unitario della legislazione degli ex Stati relative alla finanza locale. Gli studi della Commissione istituita con legge 24 luglio 1860, n. 4132, si protrassero per molti anni fino al tempo del Minghetti, e finalmente si giunse ad un ordinamento amministrativo nel quale si accordano (riprendo le parole del testo) » « le ragioni della Unità e della forte autorità politica dello Stato con l'autonomia finanziaria e la libertà delle provincie e dei comuni ».

Come si vede, il concetto di autonomia venne sempre inteso drasticamente, nel senso e sul piano della unità dello Stato. E per concludere, alla luce dei precedenti e del pensiero dei partiti, espressi in sede di Assemblea costituente, il sano intento di non politicizzare eccessivamente l'ente regione, non avrebbe avuto possibilità alcuna di concretizzazione, se non vi fosse stata una specifica riserva di legge circa il sistema elet-

torale per la costituzione dei consigli regionali.

Se infatti le regioni avessero potuto pervenire alla costituzione dei consigli regionali con la legge elettorale propria, la Repubblica italiana non avrebbe potuto impedire la disarmonica politicizzazione dell'ente regione, e cioè la costituzione dei consigli regionali così nettamente differenziati politicamente tra di loro da far temere fondatamente l'insorgere di conseguenti differenziazioni di indirizzi legislativi fra le regioni e fra le regioni e lo Stato.

Dunque la chiave dell'unità politica è nella riserva di legge elettorale fra le regioni. Ma non se n'è accorto il Ministro dell'interno, al quale va attribuita la grave responsabilità di aver presentato questo disegno di legge con questo sistema elettorale. Il Ministro dell'interno non ha neppure pensato alla possibilità di studiare un sistema elettorale per le regioni più aderente al dettato costituzionale, e non ha fatto neppure caso se il sistema elettorale all'esame fosse o meno conforme allo spirito della Costituzione, nè ha fatto caso alla volontà unanimemente manifestata da tutte le correnti politiche in sede Costituente. Eppur qui in Senato oltre cinque anni or sono qualcuno aveva sollevato il problema nella seduta del 16 ottobre 1962 precisamente nei termini in cui, con ampiezza, è stato oggi analizzato.

In ogni modo, è superfluo riandare al dibattito di cinque anni or sono ed a ciò che venne detto in quella occasione. Ora ci preme non polemizzare ma trovare una soluzione; una via d'incontro nell'interesse della Unità nazionale.

Ma è un fatto che mentre la Costituzione postula un sistema elettorale che dando ai partiti il giusto peso di rappresentatività regionale ad essi attribuito dal corpo elettorale nazionale, unitariamente considerato, il Governo propone una legge elettorale, un sistema che non contiene alcun elemento o luce di ispirazione unitaria e che non può portare al risultato della armonizzazione dei consigli regionali fra di loro e fra i consigli regionali e la rappresentanza nazionale.

Un tal sistema elettorale è disorganico e potenzialmente antiunitario e perciò in contrasto con l'articolo 5 della Costituzione della Repubblica. Per queste ragioni il disegno di legge in esame è da respingere per manifesta anticostituzionalità. La nostra parte politica su questo punto chiede che nella sua superiore responsabilità politica si pronunci il Senato della Repubblica. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Bergamasco.

B E R G A M A S C O . Nell'atto di prendere la parola dopo la decisione intervenuta poco fa da parte del signor Presidente, rinnovo in forma esplicita la riserva del mio Gruppo per la procedura adottata in questa occasione e faccio salva ogni ragione circa la regolarità dell'*iter* di questo disegno di legge.

A nostro avviso, il disegno di legge in esame è incostituzionale e non possiamo quindi procedere alla sua approvazione, per lo meno nella sua formulazione attuale. Una legge che prevede un nuovo termine per la elezione dei Consigli regionali non può, avuto riguardo alla disposizione transitoria e finale VIII della Costituzione, che essere una legge costituzionale approvata nei modi previsti dall'articolo 138 per le modifiche della Costituzione. La norma che determina la violazione della Costituzione e che abbiamo il dovere di denunciare a quest'Assemblea e al Paese è il tanto discusso articolo 22. Tale articolo fa spicco in questo testo che doveva essere quello di una semplice legge elettorale e, come tale, non avrebbe incontrato quei contrasti e quei dissensi che hanno determinato la nota e lunghissima seduta della Camera dei deputati.

L'articolo in questione si divide in due parti: la prima stabilisce che l'elezione dei Consigli regionali debba aver luogo nell'anno 1969 insieme a quella delle amministrazioni provinciali e comunali; della seconda parte dell'articolo, che è del resto la più assurda, non ci occuperemo per ora.

Noi chiediamo un esame obiettivo. Non ci interessa ora se le regioni verranno realizzate oppure no, tanto la legge in esame non molto aggiunge o toglie all'attuale si-

tuazione per quanto riguarda il pericolo che la dannosa istituzione dell'Ordinamento regionale si verifichi. Vogliamo che il Senato, che il nostro Parlamento non sia da ragioni di parte costretto ad andare contro la Costituzione e a violare coscientemente i princìpi fondamentali che regolano il Potere legislativo e l'attività del Parlamento.

Al fine di dimostrare l'incostituzionalità del disegno di legge in esame, ci sembra opportuno ripercorrere e riesaminare brevemente i precedenti legislativi e le discussioni che alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si ebbero in relazione all'attuazione dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione. Questo esame è indispensabile per scoprire come si è arrivati a travisare la portata dell'VIII disposizione transitoria e a considerarla come inesistente e come oggi ci si trovi dinanzi ad un disegno di legge ordinario che deve prevedere quando dovranno svolgersi le prime elezioni di Consigli regionali.

Noi crediamo che quest'Assemblea debba seriamente porsi il problema e risolverlo in un modo o nell'altro prima di proseguire nell'esame del disegno di legge, perchè se formalmente può sembrare che la violazione della Costituzione da noi addotta si riferisca esclusivamente alle disposizioni previste dall'articolo 22, sostanzialmente l'esame di tutto il disegno di legge ne resta pregiudicato, in particolare perchè l'incostituzionalità dell'articolo 22 comporta l'inutilità di tutta l'attività svolta finora e di quella che eventualmente venisse ancora svolta in ordine all'approvazione di tale disegno di legge. Infatti occorrerebbe, qualora la nostra tesi venisse accolta, una legge di revisione della Costituzione con altro procedimento e diverse formalità per prevedere quando dovranno svolgersi le elezioni regionali.

La Costituzione, nell'VIII disposizione transitoria, prevede: « Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni. Fino a quando non si sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle provincie ed ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, eccetera, eccetera ».

La IV disposizione transitoria della Costituzione recita poi: « La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni ».

È chiaro che queste due norme non sono da classificare e inserire tra quelli che possiamo definire i princìpi fondamentali della nostra Costituzione. Ma, onorevoli colleghi, qui ci addentriamo nella delicata identificazione delle materie costituzionali. Il criterio che possa soccorrerci è unicamente quello formale; non è possibile trovare un criterio che valga sempre e sicuramente a dirci quale deve sostanzialmente essere la materia costituzionale. È vero, ci sono alcuni argomenti che senz'altro, ovunque e sempre sono definiti e regolati con la Carta costituzionale. Ma oltre a questi, la nostra Costituzione tanti altri ne ha assunti, tante norme ha elevato al rango di disposizioni costituzionali. Questo, invero, in un sistema di Costituzione flessibile avrebbe scarsa importanza; ma in un sistema di Costituzione rigida, dove per le leggi di revisione della Costituzione e per le altre leggi costituzionali sono previsti particolari procedimenti e particolari maggioranze, dove la gerarchia delle fonti dell'ordinamento prevede che le leggi ordinarie contrarie alla Carta costituzionale siano annullate dalla Corte costituzionale il delimitare la materia costituzionale da quella che costituzionale non è diviene cosa di fondamentale importanza.

È certo che le disposizioni transitorie della Costituzione, in particolare l'ottava e la nona disposizione, sono da considerare disposizioni costituzionali vere e proprie, a tutti gli effetti. Partendo da tale presuppo-

sto, il 9 dicembre 1948, quando l'anno concesso come termine dall'ottava disposizione transitoria per la indizione delle elezioni per i consigli regionali era ormai trascorso, o stava per terminare, il senatore Bergmann ed altri presentarono una proposta di legge con la quale si proponeva di indire le elezioni per l'8 ottobre 1949. Si disse subito, durante la discussione, che il non avere effettuato le elezioni entro il termine previsto dalla Costituzione costituiva grave violazione della stessa. Sorpassati molti ostacoli, la proposta di legge Bergmann fu approvata dal Senato nel testo proposto dalla Commissione interni, per cui le elezioni venivano indette per il 30 ottobre 1949, insieme a quelle provinciali, lasciando comunque la facoltà al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di fissare le elezioni per data anteriore. Alla Camera fu respinto l'ordine del giorno dell'onorevole Gullo sull'incostituzionalità della proposta di legge, ed il provvedimento venne approvato senza modificazioni e divenne la legge 24 dicembre 1948, n. 1465.

È chiaro che la legge Bergmann fu il frutto di un equivoco. L'errato ragionamento che si fece in quel momento fu quello di ritenere che la norma costituzionale volesse che entro il termine di un anno dovesse avvenire la semplice indizione delle elezioni, non importando se la data delle stesse fosse posteriore alla scadenza dell'anno. Così fu ritenuto che tale legge fosse un modo di attuare la Costituzione e non un'elusione del precetto costituzionale. Errore più grave fu poi commesso dalla proposta di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri, del 16 luglio 1949, relativa alla proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali; termine che era allora prossimo a scadere. Tale proposta, redatta in un unico articolo, prevedeva: « Il termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali, indette, a norma della disposizione transitoria ottava della Costituzione, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465, è prorogato al 31 dicembre 1950 ».

L'onorevole Lucifredi aveva capito che era necessaria una legge costituzionale per prevedere un termine difforme da quello previsto dalla Costituzione per l'elezione dei Consigli regionali; ma il suo errore fu quello di voler modificare con tale legge non il termine previsto dalla Costituzione, ma il termine del 30 ottobre 1949, previsto dalla legge Bergmann. Da questo errore scaturì poi quello che portò all'approvazione della proposta di legge Lucifredi come legge ordinaria e non come legge costituzionale. Il ragionamento che fu fatto fu il seguente: se è vero che la legge Bergmann è attuazione della Costituzione, in quanto con essa la indizione delle elezioni è avvenuta entro il termine previsto dalla Costituzione, anche se la data per l'effettuazione delle elezioni oltrepassa tale termine, non è necessaria una legge costituzionale per modificare tale data, in quanto l'indizione rimane effettuata con la legge Bergmann; quello che cambia è solo uno degli elementi di tale indizione.

L'onorevole Lucifredi in quella occasione, quale presentatore della legge e quale componente della Commissione che quasi all'unanimità era del medesimo suo avviso, sostenne con tutte le sue energie la necessità che la proroga venisse effettuata con legge costituzionale; ma la sua era una battaglia perduta proprio perchè aveva fatto riferimento alla legge Bergmann e non alla Costituzione. D'altronde, anche gli oppositori della legge Bergmann e della legge Lucifredi cadevano in errore e non davano un costruttivo contributo alla giusta soluzione del problema quando sostenevano, come l'onorevole De Martino, che essendo da riconoscere l'ottava disposizione come una norma avente valore costituzionale ed essendosi verificata una violazione di essa con la legge Bergmann e con la mancata effettuazione dell'elezione dei consigli regionali, entro la fine del 1948 non fosse più possibile, mediante una qualsiasi norma di ordine legislativo, sanare una tale situazione illegale. La verità è che l'errore fu generale in un senso e nell'altro perchè in quel momento cosa fondamentale era impedire la nascita dell'Ente regione, la modificazione della struttura dello Stato, senza aver pri-

ma predisposto tutti i presupposti che lo stesso spirito della Costituzione, o comunque la logica giuridica, richiedevano come necessari.

Il Governo in data 10 dicembre 1948 aveva presentato due disegni di legge, aventi per oggetto rispettivamente: « Costituzione e funzionamento degli organi regionali » e « Norme per l'elezione dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali », sottoposti tali disegni di legge all'esame della competente Commissione permanente dell'interno, essa si trovò unanime nel ritenere i progetti medesimi insufficienti allo scopo di dare una adeguata disciplina alla così delicata materia ed in data 20 gennaio 1949 fu concorde nell'approvare un ordine del giorno proposto dall'onorevole Lucifredi col quale si affermava che per la buona attuazione dell'ordinamento regionale era indispensabile che trovassero precisa regolamentazione legislativa le seguenti materie: 1) statuti regionali; 2) potestà normative delle regioni; 3) trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni, decentramento, problema della burocrazia; 4) rapporti tra regione, provincie e comuni ed altri enti locali; organi regionali e organi provinciali; 5) controlli e giustizia amministrativa; 6) finanza; 7) procedimenti elettorali.

I regionalisti più accesi volevano le elezioni a tutti i costi; allora, come oggi, si dovette lottare a lungo, con poco successo, per comprendere che l'instaurazione dell'ordinamento regionale non poteva improvvisarsi, ma doveva essere graduato, meditato e senza determinare pregiudizio all'unità dello Stato e alla sua stabilità. Volendo realizzare le regioni, lo si doveva fare dopo avere realizzato tutti i necessari presupposti, dopo avere esaminato e risolto i gravi e fondamentali problemi che a tale realizzazione si accompagnavano e si accompagnano; il problema era di rinviare di poco l'effettuazione delle elezioni e sembrò inutile modificare la Costituzione: bastava modificare la legge Bergmann con la quale le elezioni erano già state indette e per questo non era necessario una legge di revisione della Costituzione.

La questione fu a lungo dibattuta; le varie posizioni si possono così raggruppare: l'onorevole Lucifredi e la Commissione dell'interno e quindi la maggioranza sostenevano la necessità di prorogare e rinviare la data di effettuazione delle elezioni, proprio perchè mancavano ancora tutti i necessari presupposti perchè le elezioni potessero essere effettuate e perchè l'instaurazione dell'ordinamento regionale avvenisse in modo costituzionalmente corretto e logicamente sano. Lo strumento per tale rinvio, come dicevamo, e come dimostra l'articolo unico della proposta Lucifredi, era una legge costituzionale con la quale veniva modificata la data prevista dalla legge Bergmann. I motivi per cui si proponeva una legge costituzionale erano chiaramente espressi nella relazione alla proposta di legge Lucifredi: la relazione, dopo aver sottolineato la necessità che si giungesse alla elezione dei consigli regionali solo dopo che si fossero realizzati tutti i necessari presupposti dei quali abbiamo in precedenza parlato, così recita: « Pur non ignorando che autorevoli cultori di discipline giuridiche escludono che alle disposizioni transitorie della Costituzione o quanto meno a talune di esse, come quella della disposizione ottava, vada attribuita la veste giuridica di norme costituzionali, sicchè una eventuale deroga alle stesse potrebbe forse disporsi anche con legge ordinaria, abbiamo ritenuto opportuno dare alla nostra proposta il carattere di proposta di legge costituzionale, al duplice intento di eliminare in radice ogni possibile dubbio sulla legittimità della proroga e al tempo stesso di sottolineare, col maggiore prestigio formale della norma, l'importanza dell'impegno che il Parlamento assume di fronte al Paese, perchè entro il nuovo termine, e non oltre, abbiano luogo quelle elezioni provinciali e regionali, che debbono segnare il punto di partenza per la realizzazione dei princìpi di autonomie locali e di democrazia decentrata che l'Assemblea costituente volle porre a base del nuovo edificio della Repubblica italiana ». Quindi, intenti della utilizzazione dello strumento della legge costituzionale erano: eliminare ogni possi-

bile dubbio sulla legittimità della proroga e maggior prestigio formale della norma.

Vi erano poi gli oppositori della proroga che, ripetiamo, sostenevano la tesi che, verificatasi ormai una ineliminabile violazione della Costituzione, fosse ormai impossibile una sanatoria della situazione con qualsiasi norma di ordine legislativo; vedevano nella legge Bergmann una illegalità insanabile; una definitiva violazione della Costituzione: unica soluzione era, per loro, l'immediata effettuazione delle elezioni dei consigli regionali. Vi erano infine, tra tutti i sostenitori della necessità di una proroga, coloro che, esistendo la legge Bergmann ed essendo tale legge una indizione delle elezioni dei consigli regionali, ed essendo la proposta Lucifredi diretta a modificare la data prevista per le elezioni, ritenevano inutile utilizzare lo strumento della legge costituzionale.

Si trattava di prorogare di poco tale termine e l'opinione che prevalse fu proprio l'ultima da noi citata. La legge Lucifredi venne approvata come legge ordinaria e con essa la data prevista dalla legge Bergmann, e cioè il 30 ottobre 1949, che era al tempo stesso data per la quale venivano indette le elezioni e termine massimo entro il quale il Presidente della Repubblica aveva facoltà di fissare le elezioni, fu modificata in quell'altra del 31 dicembre 1950.

Nessuno pensò che invece era necessario ed opportuno modificare con legge costituzionale il termine previsto con la VIII disposizione transitoria: questo fu l'errore. Eppure se è vero che molti allora negavano a tale disposizione il carattere di norma costituzionale, è certo che nessuna delle opinioni da noi esaminate, e che si contendevano il campo in quella circostanza, valsero e valgono a negare tale carattere a quella norma ed all'analoga IX disposizione transitoria della Costituzione che prevede il termine di tre anni per l'adeguamento delle leggi della Repubblica alle esigenze della legislazione regionale e delle autonomie locali.

Onorevoli colleghi, proprio i più accesi regionalisti furono allora concordi nel sostenere il carattere costituzionale di tale norma e lo fecero con pienezza di argomentazione, affermando che non era più nemmeno possibile sanare la violazione, ormai verificatasi, di tali norme.

Chi sosteneva che fosse sufficiente una legge ordinaria per la proroga non si riferiva all'indizione delle elezioni, ma all'effettuazione di esse; si diceva, ripetiamo, non ci troviamo sul terreno dell'infrazione costituzionale, che anzi la Costituzione è stata attuata con la legge Bergmann con la quale le elezioni regionali venivano indette; solo che, mancando ancora oggettivamente alcuni presupposti che rendono possibile dare esecuzione a tale indizione è opportuno spostare uno degli elementi dell'indicazione stessa che resta perfetta nei suoi presupposti e nella sua forza normativa.

È chiaro, onorevoli colleghi, che con questo ragionamento, giusto o sbagliato che esso sia, si è molto lontani dal negare il carattere costituzionale della VIII disposizione transitoria.

Fu però l'onorevole Lucifredi che nella seduta del 23 luglio 1949 alla Camera dei deputati, parlando in difesa della sua proposta di legge, sostenne mirabilmente con profondo rigore scientifico la dimostrazione della necessità che la proroga del termine per l'elezione dei consigli regionali avvenisse con legge costituzionale e quel che più conta rigorosamente dimostrò che l'VIII disposizione transitoria della Costituzione ha carattere costituzionale.

Vogliamo per concretezza di esposizione e per non appropriarci delle tesi dell'onorevole Lucifredi, riportare tale discorso che, siamo sicuri, convincerà voi così come ha convinto noi per quanto riguarda il carattere costituzionale dell'VIII disposizione transitoria. « Io intendo qui esporre — disse l'illustre giurista — la considerazione di carattere giuridico sulla base della quale noi, componenti della Commissione interni, restando fedeli ad un atteggiamento che non è nè di ieri nè di oggi, ma che risponde al voto che la Commissione interni ha formulato all'unanimità con un solo voto contrario, fin dal 18 dicembre ultimo scorso, quando si discuteva della proposta di legge Bergmann e della proposta di legge De Caro, siamo dell'avviso che sul terreno giuridico la

norma che ci accingiamo ad approvare dovrebbe avere carattere di legge costituzionale. Si tratta di vedere — continua l'onorevole Lucifredi — se la norma della disposizione transitoria VIII della Carta costituzionale sia una norma di carattere costituzionale o questo carattere costituzionale non abbia. Per stabilire quale sia il carattere di una norma giuridica, sotto questo riflesso, noi possiamo esaminarla sotto il punto di vista della costituzionalità formale e possiamo esaminarla sotto il punto di vista della costituzionalità sostanziale ». E, dopo una dotta e serrata dimostrazione della costituzionalità della disposizione VIII e per motivi formali e per motivi sostanziali, l'onorevole Lucifredi prosegue: « Il nostro punto di vista, che cioè questa disposizione VIII nella sua prima parte, per il suo contenuto, abbia il carattere di norma costituzionale, discende da una considerazione che sotto vari riflessi da altri è stata già prospettata, e che mi permetto qui di ripresentare sotto il profilo che mi sembra più esatto ». « Che cosa sarebbe successo se la Costituente non avesse inserito nella Costituzione la disposizione transitoria VIII? Forse che per questo non avremmo dovuto fare le elezioni regionali? Evidentemente no: già le sole norme del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, riguardante l'ordinamento regionale, presupponevano evidentemente un obbligo sia per il potere legislativo che per il potere esecutivo, ciascuno per le parti di propria competenza, di dare attuazione all'ordinamento regionale, anche se la disposizione transitoria VIII non fosse esistita ».

Ed allora, siccome non possiamo pensare che delle disposizioni siano state inserite nella Costituzione soltanto perchè la Costituzione avesse qualche capoverso o qualche articolo in più, evidentemente dobbiamo pensare che questa disposizione transitoria VIII nel pensiero del legislatore avesse uno scopo ed un significato. Orbene, per quanto io abbia studiato l'argomento, debbo dire che altro scopo e altro significato a questa disposizione non ho saputo trovare che non sia quello di vedere nella disposizione stessa un impegno per il futuro legislatore di far sì che si adempisse al precetto dell'indizione delle elezioni nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Questa è la parte precettiva della norma ed è un precetto che si rivolge agli organi costituzionali dello Stato; questa è una norma che pone un vincolo agli organi costituzionali dello Stato nell'esercizio delle loro naturali funzioni. Questa, a mio sommesso avviso, è una norma di carattere costituzionale, perchè appunto, come tutte le norme di carattere costituzionale, si differenzia dalle norme ordinarie per la sua idoneità a porre un vincolo agli organi sovrani, agli organi costituzionali dello Stato che in questa forma vengono ad aver limitati i loro poteri.

V'era, dunque, in questa norma, un termine. Che cosa doveva esso significare? Si è detto da qualcuno: è un termine senza sanzioni, è un termine la cui inosservanza può non portare ad alcuna conseguenza, ma bisogna a questo riguardo andar cauti.

« Questo termine » — continua l'onorevole Lucifredi — « un significato lo deve avere. E, mi pare, diceva esattamente l'onorevole Gaetano Martino quando rilevava come questo termine non potesse avere altro che una sanzione di carattere politico, che siamo in materia di norme costituzionali e queste per natura loro hanno una sanzione precisamente di carattere politico risolventesi nella possibilità che, ove il termine non sia rispettato, ne derivi un'accusa di non osservanza della Costituzione nei confronti di chi il termine eventualmente non osservi ».

È qui, onorevoli colleghi, che s'impone un'osservazione alla tesi dell'onorevole Lucifredi, osservazione che sarà poi ripresa da noi per giungere a determinate conclusioni; una cosa è non osservare e non ottemperare al termine previsto dalla Costituzione — non emanando il potere legislativo e non presentando il potere esecutivo le norme dalla Costituzione previste —, altra cosa è emanare norme contrastanti con le disposizioni costituzionali.

Certo in quel momento la tesi Lucifredi si trovava contraddetta dalla legge Bergmann, che, pur essendo legge ordinaria, prevedeva un termine per l'effettuazione delle elezio-

ni diverso da quello previsto dalla Costituzione.

L'onorevole Lucifredi esattamente individuò la differenza che esisteva tra la situazione in cui era stata emanata la legge Bergmann e la situazione in cui si trovava il Parlamento quando veniva presentata e discussa la legge Lucifredi.

Più avanti, infatti, l'onorevole Lucifredi così giustifica la sua proposta: « Ma la differenza sostanziale che vi è tra la situazione di oggi e quella del dicembre scorso è, almeno secondo la costruzione giuridica cui la Commissione crede di dover aderire, questa: allora si trattava di applicare una disposizione costituzionale, si trattava di indire le elezioni e le elezioni furono indette in pieno ossequio alla disposizione costituzionale, oggi noi non possiamo più prorogare con legge ordinaria quel termine perchè quel potere di indire le elezioni, che entro quel termine noi esercitammo, si è oggi esaurito, come ho cercato di dimostrare nella mia relazione. Il Parlamento non ha più oggi quei poteri che aveva allora. Mi si obietta: ma come, se si va oltre il termine non potranno più indirsi elezioni? Anche se non vi fosse l'VIII disposizione transitoria non è forse un potere naturale dell'Esecutivo quello di indire le elezioni ovunque vi siano organi elettivi che debbano essere costituiti, non appena si abbia una legge che stabilisca come questi organi debbano essere composti e funzionare? Evidentemente sì, un potere siffatto lo ha il Governo, lo ha il Parlamento; ma il quesito è se tale potere il Governo e il Parlamento potranno domani esercitare, oltrepassato il termine d'indizione fissato con la legge Bergmann, senza porsi in contrasto con quella volontà dell'Assemblea costituente, che nella disposizione transitoria VIII ha trovato estrinsecazione. Noi riteniamo che contro quella volontà del potere costituente non possa andarsi se non seguendo la via maestra di un nuovo intervento della volontà del potere costituente ».

Onorevoli colleghi, sono questi gli aspetti della questione così come allora si presentava, mirabilmente espressi dall'onorevole Lucifredi, fine giurista e profondo conoscitore dei problemi costituzionali.

Noi riteniamo che la dimostrazione data dall'onorevole Lucifredi della costituzionalità della norma sia pienamente valida e da accettare, così come è da accettare la sua impostazione dei rapporti tra le norme costituzionali e il potere del Parlamento e del Governo, nella materia che ci sta a cuore. Solo che purtroppo il Parlamento allora non condivise la impostazione dell'onorevole Lucifredi e ritenne di poter prorogare il termine della legge Bergmann con legge ordinaria.

Non sappiamo come sarebbero andate le cose se l'onorevole Lucifredi invece di far riferimento al termine previsto dalla legge Bergmann avesse proposto di modificare con legge costituzionale il termine di un anno previsto dall'VIII disposizione transitoria della Costituzione. Certo è che sarebbe stato molto più corretto, costituzionalmente molto più logico e forse ora non ci troveremmo a dover fare questo discorso. Dopo il 1950 fu tentato di prorogare ancora il termine previsto dalla legge Lucifredi, ma sempre facendo riferimento al termine per l'effettuazione delle elezioni mantenendo viva l'indizione delle elezioni medesime effettuate con legge Bergmann.

L'orientamento che prevalse fu quello di considerare l'VIII disposizione transitoria come un semplice impegno politico per il Governo e per il Parlamento privo di alcun altra efficacia e di ritenere inutile qualunque altra proroga e qualunque altra previsione di termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali.

Oggi ci si propone un'altra legge che candidamente prevede un termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali. Dovrebbe essere un'altra legge Bergmann solo che questa legge non fa riferimento alla legge Bergmann e quindi non si avvale di quell'indizione, semplicemente indìce nuovamente le elezioni per il 1969.

Può il Parlamento approvare tale legge e ritenerla in coscienza costituzionale? Può il Parlamento ignorare del tutto il precetto dell'VIII disposizione transitoria della Carta costituzionale? A nostro avviso no.

Noi, onorevoli colleghi, sosteniamo che, ammettendo pure che il termine previsto dalla Costituzione sia un vincolo di carattere

politico per il Governo e per il Parlamento e che quindi la sanzione per la sua inosservanza sia una sanzione meramente di carattere politico nei confronti degli organi che tale termine avrebbero dovuto osservare, rimane che esistendo tale termine ed essendosi in quel termine effettuata un'indicazione delle elezioni con legge, il Parlamento ed il Governo hanno esaurito il loro potere nei confronti delle elezioni dei consigli regionali: serve ora una legge costituzionale e cioè una nuova volontà costituente che riconferrisca tale potere stabilendo un nuovo termine.

Questa non è una semplice questione formale; è il rispetto della volontà costituente, è il rispetto delle valutazioni da tale volontà effettuate, che si pongono come supreme in rapporto all'autorità del Parlamento e si pongono come invalicabili dai provvedimenti, che il Parlamento medesimo possa adottare.

Tra l'altro riprendendo quell'osservazione in precedenza fatta al discorso dell'onorevole Lucifredi, se è vero che il Parlamento e il Governo possono tranquillamente violare la Costituzione e non dare ad essa ottemperanza non indicendo le elezioni o meglio non effettuando le elezioni e addirittura dimenticandosi di prorogare il termine della legge Bergmann, è anche vero che il Parlamento non può emanare norme contrastanti con il precetto costituzionale. Quindi la esatta interpretazione della situazione in cui oggi ci troviamo e di ciò che dobbiamo fare per non violare la Costituzione ci sembra questa: il Parlamento ed il Governo hanno esaurito i loro poteri, in relazione alla facoltà di indire le elezioni dei consigli regionali, non si può costringere il Parlamento ad approvare ed il Governo a presentare norme in attuazione della Costituzione, ma il Parlamento non può emanare norme in contrasto con la Costituzione medesima.

Oggi è necessaria una legge di revisione della Costituzione, una nuova manifestazione di volontà costituente, che conferisca nuovamente il potere e lo delimiti nel tempo. Ne abbiamo anche un esempio significativo. Con legge costituzionale si è creata la regione Molise, in attuazione della disposizione transitoria XI della Costituzione, quando era già trascorso il termine di cinque anni fissato dalla disposizione stessa.

La legge in esame invece è incostituzionale perchè ignorando il precetto della disposizione transitoria VIII, vuole prevedere un termine diverso e arrogarsi nuovamente il potere di indire le elezioni. Se la disposizione VIII non fosse esistita come non esiste analoga disposizione per tante altre norme programmatiche della nostra costituzione, allora il disegno di legge in esame sarebbe costituzionalmente valido, ma il termine esiste e un significato lo deve avere.

D'altra parte, onorevoli colleghi, ci sembra che il tempo trascorso dall'entrata in vigore della Costituzione ad oggi (ben vent'anni) aumenti enormemente la necessità di un provvedimento di carattere costituzionale; per vent'anni non si sono fatte le elezioni dei consigli regionali, per venti anni il nostro ordinamento al riguardo si è consolidato in struttura e forme diverse da quelle previste dalla Costituzione: può oggi una qualunque maggioranza governativa, con legge ordinaria, determinare una così enorme e determinante riforma della struttura dello Stato? Quel termine previsto dalla Costituzione era proprio una delimitazione della valutazione operata dalla Costituente: l'ordinamento regionale doveva instaurarsi subito; allora era voluto dalla Costituzione, in quei modi e in quelle forme da essa previsti, e non fu possibile attuarlo.

Oggi tutto è cambiato: la posizione del comune, della provincia, la posizione delle autonomie locali; si sono modificati ed estesi enormemente gli interessi dello Stato e la sua ingerenza nelle cose private è molto aumentata. I problemi dello Stato hanno assunto colorazioni e sostanze profondamente diverse. È ancora opportuna l'instaurazione dell'ordinamento regionale? È solo una volontà costituente a dover e poter dare una simile risposta. È solo con la volontà costituente che può essere previsto un nuovo impegno per la classe politica e per il Parlamento in tal senso.

Cosciente o incosciente, quell'VIII disposizione della Costituzione esiste proprio per indicare la necessità che l'ordinamento re-

gionale venisse instaurato subito oppure che sarebbe stata necessaria una nuova manifestazione di volontà costituente, per riaffermare l'opportunità del decentramento regionale.

Gli articoli che riguardano le regioni sono una forma di decentramento che la Costituzione propose e che conferivano il potere di attuarle entro un certo limite: dopo quel termine e a distanza di venti anni è necessario che una legge costituzionale ci dica: fate ancora le regioni, instaurate ancora l'ordinamento regionale, dovete indire le elezioni entro questo termine. Una semplice maggioranza parlamentare, una qualunque maggioranza parlamentare non ha il potere di effettuare una simile valutazione ed indire le elezioni in violazione della VIII disposizione transitoria. (*Vivissimi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Artom.

* A R T O M . Signor Presidente, mi permetta prima di tutto di dire che personalmente e credo anche a nome del mio Gruppo, ho molto apprezzato l'*animus* con cui il Presidente del Senato ha proposto una forma eccezionale, non prevista dal Regolamento, per disciplinare la discussione delle eccezioni preliminari.

Il Presidente del Senato ha sentito l'enormità di una interpretazione restrittiva, non confortata dalla lettera dell'articolo 66 del Regolamento, con la quale si sarebbe tolto ai singoli senatori, all'infuori che a uno solo, il diritto di presentare delle eccezioni preliminari, diritto che è assolutamente indiscutibile, innegabile e non sopprimibile.

Il Presidente del Senato ha voluto, di fronte ad una maggioranza tesa verso la sopraffazione, cercare di salvare per lo meno una cosa: il diritto di ciascun senatore a presentare quelle eccezioni che sente nella profonda, intima convinzione e ad ottenere che su questo punto possa aprirsi una discussione in Senato. Egli ha quindi proposto una soluzione di compromesso, che non è corrispondente all'articolo 66, che ha il valore però di consentire a ciascun senatore di sostenere le proprie tesi, di esporre le proprie convinzioni e di fare le proprie proposte; ma presenta d'altra parte la conseguenza grave e pericolosa che su determinate eccezioni il Senato si pronunzi in un modo confuso, non evidente e quindi crei anche involontariamente dei precedenti che non doverebbero essere accettati. Un esempio è questo, ed è forse una delle ragioni per cui io prendo la parola questa sera, anche se è solo per parlare ai banchi, anche se i presenti non mi seguono perchè desidero che rimanga a verbale questa constatazione di fatto dei pericoli presentati da una formula non prevista dal Regolamento, diversa da quella prevista dal Regolamento e che, pur nella bontà della sua ispirazione, pur nella equità della sua formulazione tradisce quello che è lo spirito effettivo dell'articolo 66, quella che è l'esigenza di una leale discussione, quella che è soprattutto l'esigenza di pronunce del Senato che abbiano, come devono avere, il valore di precedenti.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

(*Segue* A R T O M) . La eccezione, infatti, che io sollevo in questo momento è di carattere generalissimo e va oltre il contenuto della legge che noi riguardiamo, la natura di questa legge e le sue stesse finalità: è una eccezione che — mi consentano i pochi colleghi che mi ascoltano — tocca intimamente una mia convinzione e per la quale io mi sono battuto da quasi cinque anni in sede di 5ª Commissione, sulla quale io ho insistito sia quando, in sede di 5ª Commissione, sono stato posto in minoranza e sulla quale ho insistito sia quando la tesi da me sostenuta ha avuto il conforto di una solenne pronuncia della Corte costituzionale. Si tratta infatti dell'applicazio-

ne dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; una norma costituzionale che ha dato luogo ad amplissime discussioni in sede dottrinale, che ha dato luogo a deformazioni in sede di applicazione, che non ha mai — se mal non ricordo — trovato in Aula una sua esplicita e precisa definizione. Il presentarla, quindi, questa sera sotto i tre particolari aspetti di violazione della norma che tale disegno di legge compie, significa chiedere al Senato di pronunciarsi sulla sussistenza o meno di queste tre violazioni di legge, sulla validità di una determinata interpretazione estensiva della norma dell'articolo 81. Si tratta quindi di costituire un precedente che il Senato affermerebbe quest'oggi in un senso o in un altro — ciò per il momento non m'interessa — e che presenterebbe non con una votazione specifica, non con una dichiarazione riferentesi espressamente a questo tema che ha così fondamentale importanza per tutta la vita nazionale, indipendentemente dalle regioni, ma confuso in una serie di discussioni completamente diverse che non hanno nulla a che vedere con esso. Se domani a questa discussione che si svolge in Aula, a questo interrogativo che il Gruppo liberale pone all'Aula in tale momento il Senato risponde affermativamente o negativamente — è un po' difficile che risponda affermativamente, dato che ciascun Gruppo ha qui preso una posizione e per quanto uno parli non è possibile che gli altri si lascino convincere, e persino la paura di lasciarsi convincere da una tesi opposta fa sì che tutti questi banchi si presentino vuoti e abbandonati — l'imporatnza della decisione e l'esigenza di una specifica decisione su questo particolare punto stanno a dimostrare la non esattezza della procedura adottata dal Presidente del Senato innovando quella prevista dall'aricolo 66, in base al quale le singole questioni pregiudiziali danno luogo ciascuna ad una discussione e su ciascuna di esse si pronuncia l'Assemblea. Ora, vi è una profonda diversità nella motivazione delle eccezioni. L'eccezione non consiste soltanto nel fatto di chiedere che una certa discussione non si faccia, ma consiste nel pronunciarsi sulle ragioni della richiesta, consiste nel fatto che vi sono ragioni di carattere diverso che possono ottenere l'approvazione di una parte e il dissenso dell'altra parte dell'Assemblea, e viceversa, e soprattutto nel richiedere un'espressione di volontà del Senato su determinati punti specificatamente presentati, organicamente esposti.

L'eccezione che io sollevo è dunque questa, inizialmente: può l'Assemblea discutere una legge quando preventivamente sa che essa comporta una spesa senza che sia indicato il modo con cui a tale spesa si provvederà? Occorre decidere come primo punto pregiudiziale se la non osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, quarto comma, costituisce preclusione alla possibilità di discussione in Aula di una determinata legge.

Come possono vedere i pochi colleghi che mi stanno cortesemente ascoltando, si tratta di una questione di fondamentale importanza, si tratta della questione dominante di sapere qual è il valore della preclusione prevista dall'articolo 81 della Costituzione. Questa è la prima eccezione che sorge ed è di tanta importanza che da alcuni studiosi e da alcuni parlamentari si era tradotta nella proposta di istituire, quanto meno per i disegni di legge di iniziativa parlamentare, l'istituto esistente nel Regolamento della Camera, ma non nel nostro, con il quale l'Aula si pronuncia sulla presa in considerazione o meno di una proposta di legge — secondo l'espressione usata dal Regolamento della Camera —. E nell'inserire nel nostro Regolamento questa disposizione contenuta nel Regolamento della Camera, si voleva aggiungere che, intanto si sarebbe fatta la discussione in quanto una Commissione competente, per esempio la 5ª Commissione, avesse preliminarmente dichiarato che il disegno di legge risponde alle esigenze ed agli ordini dell'articolo 81. Quindi, con questa eccezione sorge il primo problema.

ANGELINI CESARE. Ma voi vi trovate in contrasto con quanto il senatore Bartolomei dichiarava. Quando si trattò di un emendamento che importava una spesa di 10 miliardi, fu sospesa, su richiesta del Ministro, la discussione, per trovare questi 10 miliardi che non c'erano. Quando

domani la legge sarà passata, si troveranno gli strumenti necessari per la copertura. Siete in contrasto con le vostre tesi. Quando l'altro giorno abbiamo approvato la spesa di 200 miliardi, la copertura non c'era, e poi i soldi sono stati trovati. Quando il Senato avrà approvato il provvedimento si troverà la copertura.

B A T T A G L I A . Potevate sollevare l'eccezione di incostituzionalità. Avete avuto paura a farlo.

A D A M O L I . Senatore Angelini, si mette a fare anche lei l'ostruzionismo! (*Repliche del senatore Angelini*).

P R E S I D E N T E . Continui senatore Artom.

A R T O M . Scusi signor Presidente, io so benissimo che devo parlare, ma so anche che vi è una regola di cortesia che impone di non interrompere le conversazioni che si svolgono. (*Interruzione del senatore Angelini*).

P R E S I D E N T E . Senatore Angelini se vuol parlare contro, parli dopo. Vada avanti, senatore Artom.

A R T O M . Signor Presidente, veramente ella mi mette in una condizione di vero imbarazzo perché, mentre mi invita ad andare avanti nell'esposizione delle mie tesi, io ho ascoltato delle interruzioni che meriterebbero una risposta.

P R E S I D E N T E . La invito di nuovo ad andare avanti.

A R T O M . Io non ho nessuna intenzione di fare dell'ostruzionismo, perchè lo ostruzionismo questa sera è perfettamente inutile: noi sappiamo che questa seduta andrà avanti e che terminerà solo dopo la conclusione della discussione su questi punti, quindi prolungarne di mezz'ora la durata non vuol dir niente e pertanto io non ho nessuna ragione di cercare di parlare più a lungo del necessario. Ma è appunto necessario, non soltanto per la questione regionale, ma considerando l'articolo 81 nel suo complesso, che venga messa a verbale questa determinata affermazione, e che venga posto all'attenzione del Senato questo determinato problema affinchè l'Aula risponda ad esso.

La prima questione quindi, è questa: è possibile che l'Aula discuta un determinato disegno di legge se esso comporta l'imposizione di una nuova spesa senza l'indicazione dei mezzi necessari a provvedere al nuovo onere imposto? È un problema, signor Presidente che io accenno, e non svolgo. È un problema di grande e fondamentale importanza e non è un problema che si è trovato in questo momento; ma è dibattuto profondamente, apertamente da quando la Costituzione è stata approvata. È quindi necessario che almeno una volta tanto l'Aula lo affronti specificamente e immediatamente, e su di esso si pronunci; se cioè vi può essere qualcuno che dice: io non mi preoccupo di questo problema nel presentare un determinato disegno di legge, vi è l'Aula che nella sua sovranità può modificare tale determinato disegno di legge, ed imporne la variazione, salvo, in questo caso a vedere sospesa la discussione e a richiedersi un'ulteriore modifica, per obbedire al dettato costituzionale. Ma quando un decreto è presentato preventivamente, in questa situazione, è o meno lecito affrontare la discussione preventivamente? Questo è il primo punto.

Il secondo punto è il più delicato, tanto è vero che le Presidenze delle due Camere non sono riuscite a suggerire una soluzione ed hanno costituito una Commissione interparlamentare per esaminare questo problema, per dare, alla luce della decisione della Corte costituzionale, una interpretazione definitiva, solenne, formale all'articolo 81, sul punto preciso in questione.

Come l'Aula sa, due opposte interpretazioni sono date al quarto comma dell'articolo 81: ve ne è una prima che interpreta restrittivamente l'articolo dicendo che non si possono imporre nuove spese, non previste nel bilancio dell'esercizio in corso, a meno che alle entrate previste per l'esercizio in corso non se ne aggiungano di nuove; l'articolo 81 sarebbe quindi soltanto un qual-

cosa che ha valore ed effetto nel quadro limitato dell'esercizio, nei limiti di tempo previsti dalla legge sul bilancio.

Vi è una seconda intepretazione che sostiene che ogni nuova imposizione di oneri, che ogni nuova decisione di spesa debba trovare un corrispondente aumento di entrate, anche quando queste spese si verifichino in un momento successivo alla chiusura dell'esercizio in corso, anche quando vengano a gravare sugli esercizi successivi.

Su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale che ha cominciato ad affrontare un lato, un momento del problema, quel particolare aspetto che è rappresentato da leggi aventi effetto su diversi esercizi. Questo era il tema che il Consiglio di Stato ha sottoposto alla sua decisione ed essa ha deciso dichiarando che, quando la spesa investe più esercizi, si deve provvedere alla sua copertura. Punto questo di particolare importanza, perchè con ciò si è cominciato ad affermare che è rotto il limite del bilancio, e che, anche quando si va oltre il bilancio, è compito del Governo intervenire per quanto riguarda i bilanci successivi.

Questa era l'intepretazione iniziale: è cioè compito del Governo di trovare, nei bilanci successivi, la copertura della spesa o di aumentare, per coprire, il *deficit*. La Corte costituzionale ha invece imposto l'obbligo della copertura delle spese anche quando inferivano nei bilanci successivi e con questo ha condannato tutto il principio della limitazione del bilancio, perchè ha accettato il principio in teoria, in astratto, e lo ha applicato in concreto: il principio è che tutta la spesa deve essere coperta.

Grave conseguenza derivava, infatti, dall'interpretazione restrittiva, poichè quando non si trovava la copertura della spesa si arrivava puramente e semplicemente a dichiarare che gli effetti della legge proposta, della disposizione di legge che si voleva far deliberare, vi sarebero stati dal primo gennaio — allora si diceva dal primo luglio successivo — Si facevano in sostanza delle cambiali a franco porto. Vi era una forma di violazione costante dell'articolo 81; si rendeva questo articolo vano, senza effetti immediati.

Ora, su questo punto, la legge che stiamo esaminando è precisa; noi abbiamo un articolo 27 il quale dichiara che alla spesa per le prime elezioni provvede lo Stato e non parla, in alcun modo, della copertura di queste spese. Si tratterà di una spesa forse inferiore al miliardo, ad ogni modo è una spesa rilevante e non vi è nessuna copertura. Si parla soltanto di iscrizione in bilancio: questo è il testo preciso della legge. Vi è poi anche un'altra norma che è assolutamente inspiegabile.

In sede di 5ª Commissione, io ho sollevato questa particolare eccezione — infatti non l'ho sollevata soltanto qui ma anche in Commissione — analogamente ad uguale eccezione che avevo sollevato prima seguendo gli insegnamenti di due maestri, non di mia parte, ma di parte democristiana, cioè dell'onorevole Pella prima e più tardi di Adone Zoli che appunto sulla interpretazione restrittiva dell'articolo 81 insisteva costantemente e l'assumeva quasi — prima di salire al Governo — come suo compito specifico in sede di 5ª Commissione e per questo motivo il senatore Paratore lo prediligeva.

Ora nell'articolo 27 vi è un richiamo ad una norma della legge di contabilità generale dello Stato che riguarda i residui. Quale sia la ragione del richiamo ai residui è cosa che la 5ª Commissione non è riuscita a spiegare. Oratori diversi e sperimentati, miei maestri per più lunga esperienza e più profonda conoscenza della materia, hanno tentato di darci una spiegazione, ma questa non vi è stata e si è preferito giungere ad una conclusione pura e semplice di approvazione, senza discendere ad un esame concreto e risolvere il problema. Questa è una mia curiosità e ne discuteremo particolarmente allorchè si parlerà dell'articolo 27; comunque questo indubbiamente è un punto sicuro: dall'articolo 27 non discende nessuna copertura. Si era creduto, da qualche parte, di poter trovare una copertura in quanto dal complesso dei residui vi potesse essere la possibilità di coprire queste spese. Ma nessuna ricerca, nè nei residui vicini, nè in quelli lontani, ha potuto giungere ad un risultato positivo.

Si è cercato di dire che questo richiamo ai residui poteva avere semplicemente l'effetto di dire che, siccome le elezioni avverranno a fine anno, evidentemente le spese saranno pagate nell'esercizio successivo: questa è la disposizione stessa della legge di contabilità e tutte le spese che noi deliberiamo ricascano sotto tale norma ed il suo richiamo non ha alcun effetto e nessun contenuto.

Quindi indubbiamente l'eccezione di non copertura di una spesa deliberata di cui non si possa conoscere l'importo assoluto esiste in modo positivo e vale quindi in questo caso.

È lecito considerare valida una copertura di spesa semplicemente dando ordine al Governo di inserirne il carico in un capitolo di un bilancio successivo, senza contemporaneamente, secondo il preciso disposto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, dire con quali precisi nuovi mezzi di copertura si può provvedere a fronteggiare questa spesa, sia pure di carattere eccezionale, sia pure una spesa che non si ripete in diversi esercizi, perchè in diversi esercizi graverà su altri bilanci?

Quindi dalla prima postulazione (è lecito ed ammissibile discutere una legge quando non vi è copertura?) discende un secondo problema, che ha eguale importanza, e direi quasi, da un punto di vista dottrinale, ha un'importanza anche maggiore: vale come copertura della spesa il semplice ordine al Governo e al Parlamento (come se un Parlamento in una legge ordinaria abbia la possibilità di dare un ordine ai Parlamenti successivi) di inserire in bilancio questa spesa? Di coprire quindi questa spesa e in che modo? Con un aumento di *deficit*? Applichiamo qui, per citare una frase che il mio carissimo collega Fortunati usa così sovente, l'espressione *deficit spending*, che è una formula keynesiana. È il Keynes che sosteneva che si poteva benissimo provvedere a delle spese anche attraverso il *deficit*, cioè rimandando la copertura di queste spese al carico delle legislazioni successive, ricorrendo a quei mezzi di copertura di fortuna dei *deficit* che i nostri uomini di finanza usano da molti anni, da molti decenni: da due secoli circa, si può dire. Questo, quindi, è il secondo problema.

Il terzo problema che viene qui dal punto di vista di stretto diritto può essere discusso, lo riconosco. Ma riconosco anche che è un problema che ha un particolare valore politico, specialmente nel momento in cui crea un nuovo istituto, un nuovo ente inferiore allo Stato, ad esso sottoposto pur nella pienezza della sua autonomia.

Già la soluzione di questo problema era prevista dalla legge di contabilità generale dello Stato del 1923 ed è a questa disposizione che si è richiamato Luigi Einaudi quando, in sede di Costituente, ha proposto il quarto comma dell'articolo 81. Essa consiste nel divieto fatto ai legislatori di imporre a carico di organi autarchici o autonomi determinati oneri e — aggiungiamo noi, di fronte ad un recente esempio — di distrarre dalle entrate di un determinato ente determinati cespiti tributari senza corrispondentemente fornire a questo ente lo strumento con cui coprire la spesa.

Qui forse l'articolo 81 non ha in se stesso una sua precisa disposizione, lo riconosco, ma lo spirito è questo, cioè che gli enti inferiori, autarchici ed autonomi, sono parte dello Stato, costituiscono, nella loro autonomia e nella loro articolazione, un qualche cosa che è tutto compreso nel concetto di Stato, nel concetto di unità, e quindi, tutta quella regola che è tesa, che è diretta a salvaguardare la sanità del bilancio dello Stato deve essere osservata, con particolare severità e con particolare rigore, nei confronti degli organi minori.

Noi abbiamo avuto un esempio drammatico, cioè l'abolizione del dazio sul vino. Noi lo abbiamo abolito, abbiamo tolto ai comuni un'entrata che era tra le maggiori e con questa diminuzione di entrate ad enti in cui i bilanci sono di particolare debolezza di particolare fragilità, abbiamo loro sottratto una grossa parte della linfa vitale e abbiamo promesso, noi legislatori, e dico noi anche se a quell'epoca io non avevo l'onore di far parte del Senato, che a questo *deficit*, a questi sacrifici che chiedevamo per ragioni sociali ai singoli, si sarebbe provveduto, con successive leggi, indennizzando

i comuni. Ma sono passati degli anni, quasi due legislature, senza che lo Stato abbia integralmente provveduto a tale obbligo.

Qui sorge il problema nuovo: può lo Stato imporre alle regioni un determinato carico prima che una legge finanziaria ne abbia definito le possibilità, gli oneri, le entrate e le uscite, prima che la costruzione dell'organizzazione statale si sia verificata e si sia completata?

Questo è il primo punto. Se questa possibilità di imporre un onere senza una contemporanea indicazione del modo di provvedervi avviene con il rinvio ad una legge futura, ad un atto successivo di un Parlamento, rinvio che non ha carattere impegnativo per i Parlamenti futuri, che non è vincolante e coercitivo per essi, ecco noi ci troviamo di fronte a questo problema: può questa forma nel richiamo a norme future, nel rinvio a norme da emanarsi in un secondo momento, valere come copertura della spesa?

Come vedete, signori, io ho presentato tre problemi concreti, di ordine generale, che trascendono i limiti di questo particolare disegno di legge e investono tutta la direttiva della nostra politica finanziaria, investono l'osservanza o meno della Costituzione. È per questo che noi crediamo di compiere un atto di onestà, di compiere un atto di severità, un atto doveroso, chiedendo di riconoscere in questo caso la violazione dell'articolo 81 anzitutto sotto l'aspetto di assunzione di un onere senza la corrispondente copertura, anche se questo onere trascende i limiti dell'esercizio; in secondo luogo sotto quello se è lecito allo Stato imporre a un ente subordinato (perchè la regione resta subordinata allo Stato) un onere senza assicurare ad essa la possibilità di copertura e se infine può valere come copertura il semplice rinvio a disposizioni successive, sia che queste disposizioni successive consistano nell'approvazione di una legge futura di bilancio, sia che queste disposizioni di legge regolino le entrate future di un ente subordinato.

Io credo che l'eccezione qui si presenti fondata, certa e indiscutibile e che, proprio perchè investe uno dei temi più vivi, più discussi e più drammatici dell'esistenza del nostro Paese, cioè proprio quella che è la moralità, la costituzionalità della nostra struttura finanziaria, l'averlo proposto all'attenzione del Senato, alla decisione del Senato sia cosa di grande importanza.

Per questo e non per ragioni ostruzionistiche, ma per conclusione di una battaglia che dura da cinque anni, per ossequio a quella che è l'alta intenzione che ha ispirato la Costituente nel dettare questa norma sotto il consiglio di un uomo qual era Luigi Einaudi, in ossequio a tutta una tradizione che si era espressa in una norma della contabilità generale dello Stato, noi chiediamo che il Senato si pronunci e che si pronunci affermativamente. Grazie. (*Vivi applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Battaglia.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso iniziare questo mio intervento senza sottolineare ancora una volta quanto questa sera si sarebbe voluto fare in spregio aperto al Regolamento del Senato.

La discussione di questo disegno di legge nasce, pertanto, in Senato sotto cattiva stella, avendo— nostro malgrado — dovuto constatare come da parte della maggioranza si vogliano conculcare, a qualsiasi costo, i diritti della minoranza.

Abbiamo protestato e ancora una volta da questo scanno si leva una parola di protesta per quanto è avvenuto, che non può e non deve costituire precedente chè assai pericoloso sarebbe per la democrazia parlamentare italiana.

Noi infatti ci ripromettiamo di insistere, come fin da adesso facciamo formalmente, che venga riunita la Giunta per il Regolamento per stabilire quale sia il vero contenuto della norma di cui all'articolo 66 del Regolamento del Senato e desideriamo, signor Presidente, che ella prenda al riguardo un impegno preciso e categorico che al più presto detta Giuta sarà riunita.

Siamo infatti convinti che il *modus vivendi* che il Presidente ha voluto porre in

essere questa sera non è rispondente per nulla alla lettera e allo spirito del nostro Regolamento.

P R E S I D E N T E . C'è stato un accordo.

B A T T A G L I A . Perciò la questione rimane aperta. Ciò detto, non mi resta che insistere sia nella nota di protesta, sia nella richiesta formale della riunione della Giunta per il Regolamento.

E vengo, signor Presidente, alla eccezione pregiudiziale messa avanti dal senatore Artom il quale, quando parla di materia finanziaria, non lascia facile campo agli altri, ma vi è di più e di peggio. Nei miei verdi anni, oltre ad amare la montagna come l'ama lei, signor Presidente, amavo la caccia e come cacciatore so che solo quando si hanno buoni cani si può ripassare lo stesso terreno che è già stato passato da altri seguaci di Diana.

Ma, ohimè, ora che gli anni mi pesano mi sento povera cosa come cacciatore e per giunta non ho buoni cani e cioè la preparazione di natura finanziaria che distingue il collega Artom, preparazione tanto necessaria per ripercorrere lo stesso terreno che egli ha percorso, mettendo avanti una eccezione pregiudiziale che, secondo il mio modesto avviso, è insuperabile. Ma tuttavia — collega Artom — « non basta aver ragione », mi pare che così dica un proverbio veneto, ma è necessario che ci sia qualcuno che la voglia ascoltare e che la intenda. Ma dove sono quegli onorevoli colleghi che poc'anzi dicevano che erano tutti compresi del loro dovere di star qui in Aula per sentire quali sarebbero state le questioni pregiudiziali per passarle al setaccio delle loro intelligenze ed accoglierle o respingerle a seconda di quello che la coscienza avrebbe loro suggerito? Dove sono questi colleghi che avevano fatto tali profferte? Non basta — dicevo — aver ragione, è necessario che vi sia chi questa ragione ascolti e sappia intendere; ecco perchè spero di essere ascoltato e seguito.

Non vi è dubbio, onorevole Presidente, che alcune norme di questo disegno di legge urtano contro la Costituzione: mi riferisco agli articoli 21, 22 e 26 la cui illegittimità costituzionale mi sembra evidente. Ma vorrei procedere per gradi e rifare per un momento il cammino del collega Artom circa la incostituzionalità dell'articolo 26, con riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Sulla interpretazione dell'articolo ... Onorevole Presidente, non vorrei che le voci dei miei colleghi presenti superassero la mia ...

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, ascoltino il senatore Battaglia.

B A T T A G L I A . Dicevo: qual è la esatta interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione? Fiumi di parole e d'inchiostro sono stati versati su questa interpretazione, ma nonostante tutto le fluttuazioni di pensiero continuano. Ma sono, onorevoli colleghi, veramente fluttuazioni di pensiero? C'è in questa indecisione qualche cosa che sia pure espressione della coscienza nostra, del tormento delle nostre intelligenze, o c'è invece l'obbedienza cieca, supina a questo o a quel determinato ordine di partito in questa o in quell'altra direzione? Purtroppo, ahimè, credo che si possa dare risposta affermativa a questa seconda ipotesi da me formulata. Nonostante tutto, però, credo che si possa affermare che su un punto si può essere tutti d'accordo, e cioè sulla portata dell'articolo 81, con riferimento alle leggi che importino nuove, maggiori spese. Infatti sotto tale aspetto l'essenza della norma costituzionale consiste nella volontà del costituente di inibire al legislatore di rendere vane o quanto meno disattendere o modificare le linee di politica della spesa che il Parlamento ha indicato al Governo con l'approvazione del bilancio. Quindi nessun dubbio, senatore Jodice, circa l'interpretazione dell'articolo 81 con riferimento alle leggi che si riferiscono allo esercizio in corso.

Le incertezze nascono, e purtroppo ancora sono attuali, quando il legislatore pone in essere quelle leggi i cui effetti finanziari sono differiti, cioè incidono sugli esercizi futuri, e tali incertezze, dicevo poc'anzi e ripeto ancora, onorevole Presidente, lungi dal-

l'essere frutto di vere e proprie tesi o antitesi, sono invece conseguenze di certe forzature politiche, forzature del legislatore che a loro volta subiscono la pressione dei partiti di maggioranza, maggioranza questa volta allargata fino all'estrema sinistra della nostra Assemblea, estrema sinistra che, in questa occasione funge da motore della maggioranza governativa.

La questione che soprattutto interessa la nostra pregiudiziale circa la incostituzionalità dell'articolo 26 del disegno di legge in discussione, alla luce dei princìpi che stanno alla base dell'articolo 81 della Costituzione stessa, consiste nell'accertare quali limiti il dettato costituzionale impone al legislatore che intende impegnare con le sue leggi non già l'esercizio in corso, ma i futuri esercizi. Ove il legislatore, non fosse agitato dai venti politici, venti politici determinati dalle decisioni extra parlamentari dei partiti che impongono alle maggioranze governative determinati indirizzi, non v'ha dubbio che quelle perplessità e quelle fluttuazioni di pensiero delle quali ho parlato non ci dovrebbero essere. E non avrebbero ragion d'essere perchè tanto il Parlamento quanto la Corte costituzionale si sono pronunziati sulla questione: e si sono pronunziati in modo così chiaro ed esplicito da fare dire a noi stessi che basterebbe il semplice richiamo a siffatti precedenti a suffragare la denunziata nostra pregiudiziale di incostituzionalità dell'articolo 26.

Dicevo e ripeto: il Parlamento si è più volte pronunciato al riguardo. Si è pronunciato il 21 dicembre 1956 in occasione della discussione del disegno di legge riguardante « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per l'istituzione del personale di dattilografia degli uffici giudiziari ». L'onorevole Ferreri, allora Presidente della Commissione di finanze della Camera dei deputati, ebbe così a dire: « Mi propongo di richiamare l'attenzione della Camera sulla formula dell'articolo 8, in cui si parla della copertura della spesa del provvedimento. La spesa derivante dell'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia a cominciare dall'esercizio finanziario 1957-58. Cioè la iscrizione nello stato di previsione della spesa relativa a questo disegno di legge, che oggi potrebbe diventare legge, comparirà soltanto e per la prima volta in quel preventivo del 1957-58 che ancora non è stato presentato dal Governo alle Camere, perchè, come ogni collega sa, la data ultima di presentazione dello stato di previsione è quella del 31 gennaio del prossimo anno. La questione è di carattere generale — aggiungeva l'onorevole Ferreri — e ha cospicui e costanti precedenti, però in senso contrario a quello che risulterebbe accolto qualora questo disegno di legge, e quindi anche il suo articolo 8, ricevesse il suffragio della Camera. Si tratta in sostanza di questo: fino ad ora noi tacitamente, per una prassi faticosamente costruitasi intorno al più conosciuto, non dico al più amato, articolo della Costituzione, cioè l'articolo 81, avevamo fissato che nessuna nuova spesa avesse accesso nel bilancio se nel disegno o nella proposta di legge non fossero indicati i mezzi necessari e sufficienti a coprirla.

Ora, è evidente che con questa formulazione l'obbligo della copertura viene, secondo me, capziosamente evitato, nel senso che si riferisce ad un esercizio che non è ancora determinato nei suoi componenti di spesa e di entrata; e quindi, attenendosi strettamente al dettato dell'ultimo capoverso, e cioè al quarto comma dell'articolo 81, si crede di poter evitare in questo caso la prescrizione dell'articolo stesso. Se la Camera accogliesse tale punto di vista, è bene che sia chiarito che non si tratterà di una regola da potersi applicare arbitrariamente a questo e non a quel disegno di legge, a questa e non a quella proposta di legge di iniziativa parlamentare, giacchè la Costituzione parifica la iniziativa parlamentare dell'intero Gabinetto con quella del singolo parlamentare ». L'onorevole Ferreri avvertiva il pericolo cui si andava incontro. « Si tratterebbe in altri termini di comportarci così: quando il Governo e quando un parlamentare intende proporre una legge che comporta onere finanziario, e non vuole, o non può, o non sa fornire di questo onere la coper-

tura, non ha che da proporre che l'onere finanziario sia radicato nell'esercizio prossimo, curando che questo onere sia concretato prima ancora che il Governo abbia presentato il progetto di bilancio preventivo. Cosicchè noi avremmo, di fronte ai disegni e alle proposte di legge, questa osservazione preliminare da fare: se si tratta di un disegno di legge o di una proposta di legge che presenta un onere che si radica nell'esercizio in corso, il Governo o il parlamentare, attenendosi all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione deve fornire la prova della relativa valida copertura; se invece la proposta o il disegno di legge pongono la spesa a carico degli esercizi futuri, l'obbligo di fornire l'indicazione della copertura non vi è più. Questa interpretazione — aggiunge l'onorevole Ferreri — esenterebbe Governo e parlamentari da quell'impegno di carattere costituzionale, secondo mio avviso insuperabile, implicito nell'articolo 81, anche in questa seconda ipotesi ».

Vi regalo, onorevoli colleghi, il seguito, che è altrettanto interessante, delle dichiarazioni dell'onorevole Ferreri, pregandovi di leggerle perchè molto istruttive.

E non è rimasta una voce clamante nel deserto quella dell'onorevole Ferreri. Fu infatti seguita dall'onorevole Pella che in quella occasione disse: « Desidero felicitarmi col Governo ed in particolare con il Ministro guardasigilli per avere essi affrontato il problema delle esigenze per il funzionamento della Magistratura. Non è la prima volta che prendo la parola su questo argomento; ripeto che ormai è nostro obbligo accordare una netta priorità alle spese che dobbiamo affrontare in questo campo; il problema del funzionamento della Magistratura deve avere questa priorità a cui vorrei attribuire il numero uno, con precerenza su tutte le altre spese da affrontare. Perciò non sarò io a proporre qualche cosa che significhi un freno all'approvazione di questo provvedimento.

Vi sono tuttavia le considerazioni relative all'articolo 81 della Costituzione; le ha fatte in modo così lucido, così perspicuo il Presidente della Commissione finanze che a me non resta altro che dichiararmi d'accordo con lui. Noi non possiamo assumerci la responsabilità di compromettere una questione di principio così grave qual è quella dell'applicazione dell'articolo 81, contro la lettera e soprattutto contro lo spirito della Costituzione, perchè, oltre tutto, qualsiasi nostra manifestazione di volontà sul piano dell'attività legislativa ordinaria potrebbe essere costituzionalmente priva di validità ».

Intervenne in quell'occasione anche l'onorevole Malagodi che, pur affermando che da parte liberale non si poteva non aderire al tanto necessario aumento dell'organico della Magistratura, tuttavia, aggiunse: « Per quanto riguarda l'articolo 81, non posso non essere d'accordo col Presidente della Commissione finanze ».

La questione venne successivamente discussa davanti la Camera dei deputati con riferimento al disegno di legge sulla estensione della assicurazione obbligatoria agli artigiani per il quale erano stati presentati parecchi emendamenti. E l'onorevole Leone, che era allora il Presidente della Camera dei deputati, avvertì immediatamente che, per gli emendamenti che erano stati presentati, la Commissione finanze e tesoro aveva fatto conoscere che non c'era la copertura nè presente nè futura. E così molti di essi furono ritirati dai proponenti mentre l'onorevole Berlinguer insistette nel suo che comportava l'impegno dello Stato di concorrere in percentuale sui magigori oneri che sarebbero derivati dal disegno di legge divenuto legge.

Su tale emendamento che comportava una spesa futura ed incerta ebbe luogo una lunga discussione della quale è estremamente interessante leggere quanto dichiarato dall'onorevole Gui, allora Presidente del Gruppo democristiano.

« Ella, signor Presidente — disse l'onorevole Gui — ha posto assai opportunamente la questione della copertura finanziaria in relazione all'articolo 81 della Costituzione. Vorrei osservare a mia volta che quali che siano le interpretazioni che di questo articolo si danno, una è certamente esclusa, cioè quella di poter fissare l'onere per gli anni futuri non con una cifra, ma con una percentuale, cioè con una cifra non stabilita.

È evidente, infatti, che nel bilancio dello Stato con l'indicare delle cifre bene indicate e non con delle percentuali, l'emendameno Berlinguer, a mio giudizio, deve essere rigettato, anzitutto per queste ragioni di carattere formale dettate da una corretta interpretazione dell'articolo 81 ».

In seguito a tale intervento la Camera respinse detto emendamento.

Altro precedente, onorevoli colleghi, è costituito dalla discussione davanti il Senato dello stesso disegno di legge sulla estensione dell'assicurazione agli artigiani. Anche in quest'altra occasione, infatti, l'onorevole Zaccagnini allora Ministro del lavoro così si espresse: « Ora mi permetto di dichiarare che non sono rimasto persuaso dell'interpretazione dell'articolo 81, che è stata data poco fa... Fissare in questa legge un obbligo percentuale di intervento dello Stato, salvo poi a vedere con leggi successive il *quantum* che può corrispondere a quelle percentuali, non sposta l'obiezione di difficoltà costituzionale di fronte all'articolo 81 di una spesa che viene proiettata nel futuro, non valutabile, non precisabile e quindi non copribile a meno che non ci garantissimo attraverso la ricerca di una così larga copertura che ci assicurasse, qualunque fosse domani il rapporto tra percentuale e spesa in cifra assoluta. Credo cioè che rimanga l'obiezione della Commissione finanze e tesoro e quindi ritengo che l'emendamento deve essere respinto ». Ed in effetti anche il Senato ebbe a respingere l'emendamento che era dello stesso tenore di quello Berlinguer.

Dopo di aver accennato a taluni dei precedenti delle Assemblee parlamentari circa la interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione vengo ora al dettato della Corte costituzionale che, secondo mio avviso, pone fine ad ogni polemica circa la *vexata quaestio* e suffraga quanto ha sostenuto poc'anzi il collega Artom e la tesi che io, assai più modestamente di lui, sto sostenendo adesso.

Leggiamo assieme, onorevoli colleghi ciò che la Corte costituzionale ha scritto nella sentenza n. 1 del 10 gennaio 1966. « L'interpretazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione che dispone l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per fare fronte a nuove e maggiori spese, ha dato luogo in dottrina a discussioni, contrasti, sostenendosi da un lato che l'obbligo riguarda esclusivamente le leggi che, promulgate dopo l'approvazione del bilancio preventivo, ne alterino l'equilibrio; e dall'altro che tale obbligo abbia riferimento e debba essere osservato nei confronti di qualsiasi altra legge che muti in materia di spese, non già di fronte alla legge di bilancio, e non soltanto di fronte a questa, ma di fronte alla legislazione preesistente...

L'interpretazione cosiddetta estensiva, è quella conforme allo spirito della Costituzione. La limitazione della copertura al solo esercizio in corso si riduce ad una vanificazione dell'obbligo stesso, e non può farsi discendere dallo spostamento della disposizione costituzionale dell'articolo regolante l'iniziativa legislativa da quello che prevede e regola le competenze in materia di formulazione di bilancio e di consuntivi, restando la sua sfera di applicazione svincolata dalle annualità del bilancio, proclamata nel primo comma dell'articolo 81, e ponendosi la correlazione con il terzo comma dello stesso articolo nel senso che una nuova o maggiore spesa per la quale la legge che autorizza non indichi i mezzi per farvi fronte, non può trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa. Il termine adoperato nel quarto comma, "ogni altra legge", attiene ad ogni altra legge che non sia la legge del bilancio, senza alcuna connessione cronologica con questa. Nè vale richiamare, in contrario, le norme della legge sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, in quanto, a parte il rilievo che tali norme dovrebbero cedere di fronte alla norma sopraordinata della Costituzione, esse attengono all'aspetto formale dei bilanci e dei consuntivi, mentre il precetto costituzionale riguarda i limiti sostanziali che il legislatore ordinario è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa e che devono essere contrassegnati non già dall'automatico pareggio del bilancio, ma dal conseguimento dei mezzi per fronteggiare nuove

spese, dalla determinazione di un incremento dell'entrata che, in una visione globale del bilancio, assicuri il mantenimento dell'equilibrio del bilancio presente e di quelli futuri; senza pretendere di spezzare la unità resta confutata la critica secondo cui l'interpretazione accolta colpirebbe a morte il fondamentale principio della unità del bilancio. L'obbligo del legislatore — continua la sentenza della Corte costituzionale — di indicare i mezzi per far fronte a nuove maggiori spese, posto dall'articolo 81, deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite nello stato di previsione della spesa degli esercizi futuri. Tale obbligo va osservato con puntualità rigorosa nei confronti di spese che incidano sull'esercizio in corso, per il quale è consacrato dall'approvazione del Parlamento un equilibrio tra le entrate e le spese, nell'ambito di una visione generale dello sviluppo economico del Paese e della situazione finanziaria dello Stato, mentre altrettanto rigore, per la natura stessa delle fonti, non è richiesta per gli esercizi futuri.

« Si deve pertanto ammettere la possibilità di ricorrere, nei confronti della copertura di spese future, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi, o l'inasprimento dei tributi esistenti, la riduzione di spese già autorizzate, l'accertamento formale di nuove entrate, l'emissione di prestiti eccetera, anche alla previsione di nuove entrate, tutte le volte che essa si dimostri sufficientemente sicura, non arbitraria od irrazionale, in un equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare nell'esercizio futuro e non in contraddizione con la previsione del Governo, quale risulta nella relazione sulla situazione economica della programmazione di sviluppo del Paese.

Su tale fonte la Corte costituzionale può portare il suo esame, nei limiti della sua competenza. Sono costituzionalmente illegittime le norme contenute negli articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, la quale, senza alcuna indicazione dei mezzi di copertura, si è limitata ad autorizzare l'iscrizione di una spesa di lire 200 miliardi, ripartita in 10 rate di lire 20 miliardi nei dieci esercizi successivi, con inizio dall'esercizio 1960-61 in riferimento all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione ».

Di fronte alla peculiare incisività di tale arresto giurisprudenziale e di fronte alla definitività dello stesso ci saremmo attesi qualcosa di più dagli onorevoli correlatori che hanno solo accennato in due mezze colonne del loro elaborato alle questioni pregiudiziali dilungandosi peraltro in invettive fuor di luogo anche contro l'opposizione liberale, invettive che noi respingiamo con tutta la nostra energia.

Ritornando al tema, onorevoli colleghi, non vi può essere dubbio che anche quando una spesa derivante da una legge venga imputata ad esercizi futuri si ha quanto meno in dovere di fare riferimento a ragionevoli prevedibili entrate. Ma a quali maggiori entrate, ragionevolmente prevedibili, potete far voi riferimento se proprio l'altro ieri il collega Cesare Angelini gridava contro la incoerenza dei liberali che avevano votato in favore di quell'emendamento alla legge di bilancio per dare, nel cinquantenario della guerra 1915-18, quel riconoscimento da sempre invocato dai pochi superstiti di quella guerra? Voi non avete saputo trovare niente nelle pieghe del bilancio, nonostante noi fossimo convinti che vi era la possibilità di reperirvi i 15 miliardi necessari. (*Interruzione del senatore Veronesi*). Io ringrazio il senatore Veronesi il quale non fa che darmi tono. Grazie, collega Veronesi, continui così in modo da darmi la possibilità di riprendere fiato.

P R E S I D E N T E . È meglio che non lo riprenda, senatore Battaglia. Lei è rimasto sempre sulle orme del collega Artom, pur avendo fatto quella promessa.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, lei mi ha dato la facoltà di parlare a favore e, quindi, sto sostenendo la tesi del collega Artom.

P R E S I D E N T E . Lei aveva detto che parlava dell'articolo 81. Non esorti allora il collega Veronesi a darle fiato.

B A T T A G L I A . Ed infatti, è quello che faccio. Peraltro non ho ingannato nessuno non avendo annunziato che sarei stato breve.

Dicevo, onorevoli colleghi: voi che avete gridato contro di noi per il voto su quello emendamento, come spiegate che per reperire i fondi necessari il Governo ha dovuto prorogare *sine die* l'addizionale pro-alluvionati? E il gettito che sarà per derivarne non sarà sufficiente per le altre necessità: adeguamento delle pensioni dei mutilati di guerra e adeguamento pensioni INPS. Non vi basteranno e siete alla ricerca affannosa di questi fondi che dovranno servire per detti adeguamenti. Se così è, potete dire che c'è una ragionevole prevedibile maggiore entrata in funzione della quale l'articolo 26 potrà trovare il suo fondamento costituzionale? Questo mi dovete spiegare e, sino a quando non lo avrete fatto, l'articolo 26 non potrà non dirsi colpito di illegittimità costituzionale.

Ciò detto, vorrei ricordare un altro precedente sulla interpretazione dell'articolo 81.

Alcuni anni addietro, sempre ai fini di studiare l'esatta portata dell'articolo 81, è stato nominato un Comitato di studio, che faceva capo al nostro eccellentissimo e compianto collega Paratore ed era composto di altre notevoli personalità, sia della Camera dei deputati sia del Senato, tra le quali il nostro venerato collega Bertone.

Questo Comitato di studio pervenne a due conclusioni particolarmente interessanti.

La prima secondo la quale, per le spese straordinarie, deve essere assicurata la coprtura finanziaria possibilmente con entrate straordinarie; la seconda con cui si decideva che la copertura avrebbe potuto essere prevista, per disegni di legge comportanti diminuzione di entrate dello Stato, essendo necessario colmare il vuoto conseguenziale.

È questa una conclusione da tenere ben presente per quanto da qui a poco sarò per dire. Quali sono gli argomenti che avrebbero la pretesa di neutralizzare la nostra eccezione?

Non è il caso di rifarsi a quelli della relazione la cui superficialità e friabilità sono in *re ipsa.*

Vorrei invece ricordare quanto, in merito alla pregiudiziale svolta anche alla Camera dei deputati, ebbe a dire il relatore Di Primio.

Ascolti, senatore Jodice, perchè può darsi che sarà a lei devoluto il compito di intervenire nella sua qualità di correlatore per dire più tardi la sua parola in merito. « L'eccezione — commentò in quella occasione il Di Primio — è stata fondata con il richiamo sia all'articolo 81 che all'articolo 119 della Costituzione. Ritengo che nessuno dei due articoli possa dare un serio fondamento alla eccezione avanzata dai colleghi del Gruppo liberale; non l'articolo 81, in quanto, non soltanto in base ai lavori preparatori della Costituzione, ma anche in base alla interpretazione che questo articolo ha subito nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale, le spese che debbono essere tenute presenti ai fini dell'applicazione della legge elettorale sono soltanto quelle relative alle elezioni, cioè alle spese inerenti alle operazioni elettorali ».

Esatto tutto questo; ma vi è da chiedersi: dove sono i fondi e da quale fonte attingerli per dette operazioni elettorali?

A J R O L D I . Mi trovi, senatore Battaglia, una legge elettorale per cui sia stato stabilito uno stanziamento con la relativa dichiarazione.

B A T T A G L I A . Me l'aspettavo che il senatore Ajroldi, oltranzista contro il cosiddetto ostruzionismo dei liberali, avrebbe fatto proprio il secondo argomento svolto dallo stesso onorevole Di Primio, che trovò comodo trincerarsi dietro l'articolo 120 della legge per le elezioni della Camera dei deputati e dietro l'articolo 30 della legge per le elezioni senatoriali. Ma la nostra eccezione resiste a siffatto argomento: l'articolo 26 del disegno di legge, per non essere colpito da illegittimità costituzionale, deve prevedere la parte della spesa. Non basta, quindi rispondere: da dove sono state prese le somme per l'elezione della Camera dei deputati e per le elezioni del Senato della Repubblica? Non basta perchè se un errore fosse stato commesso è a dirsi che *error*

non facit ius e, nella specie addirittura *ius* costituzionale. Ma vi è di più, onorevole Presidente. Che cosa dice la legge per l'elezione della Camera, all'articolo 120? Dice qualcosa di diverso dall'articolo 26: il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni, in dipendenza del presente testo unico: segno questo che i fondi c'erano e si rese possibile apportare le disposte variazioni... (*Vivaci repliche dei senatori Jodice e Ajroldi*). Non è forse così? (*Vivaci, rinnovate proteste*).

Devesi ancora ricordare che le elezioni del Parlamento nazionale sin dall'avvento della Repubblica costituirono una spesa ordinaria. Di contro le elezioni regionali progettate nel 1969 costituiscono invece una spesa straordinaria.

P R E S I D E N T E . Per la verità, senatore Battaglia, l'accordo diceva che ciascuno avrebbe trattato una separata questione, mentre lei più va avanti e meno intenzioni ha di smettere.

B A T T A G L I A . Ciò detto, ci sembra di aver dimostrato come la norme di cui all'articolo 26 non possa sfuggire alla sanzione di illegittimità costituzionale. Ma non è tutto qui, onorevoli colleghi. A nostro avviso, infatti, anche l'articolo 21 del disegno di legge involge una grossa questione di incostituzionalità che non può essere risolta se non con una declaratoria nello stesso senso. Che cosa recita l'articolo 21 voi lo sapete meglio di me...

P R E S I D E N T E . Senatore Battaglia, se lei rimane ancora e sempre sull'eccezione finanziaria, chiamiamola così, ripete quello che ha detto il senatore Artom che ha parlato prima di lei, mentre l'intesa era che sarebbe intervenuto chi avesse voluto prospettare un altro motivo di incostituzionalità; ed infatti fino ad ora coloro che l'hanno preceduta hanno svolto tutti degli argomenti diversi. Lei ha premesso di non essere in grado di ripetere quanto aveva detto il senatore Artom, viceversa mi pare che non stia facendo altro.

B A T T A G L I A . Vorrei farle osservare, signor Presidente, che il senatore Artom ha trattato la questione sotto il profilo dell'articolo 81, mentre io mi avvio a trattare invece un nuovo motivo di incostituzionalità sotto il profilo dell'articolo 119 cui egli non ha fatto cenno.

P R E S I D E N T E . Allora finalmente parli di questo articolo 119 e lasci stare l'81!

B A T T A G L I A . L'articolo 21 del disegno di legge dice che le spese inerenti alla attuazione delle elezioni dei Consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni; e poi aggiunge che alle regioni dovranno essere devoluti alcuni tributi per cui allo Stato verranno meno determinate entrate, eliminando con ciò stesso alcuni condotti arteriosi attraverso i quali scorre la linfa vitale che arriva al centro per poi essere ridistribuita alla periferia. Ebbene, con questo disegno di legge non si specifica come queste minori entrate saranno compensate.

J O D I C E , *relatore*. Nella sede opportuna.

B A T T A G L I A . Ma l'articolo 21 è una norma del disegno di legge che si vuole a qualunque costo licenziare anche da questo ramo del Parlamento. E se così è, come si prevede una minore entrata per lo Stato, si deve prevedere in corrispondenza una minore spesa.

Onorevoli colleghi, ripeto, dall'esame di detto articolo scaturisce evidente che lo Stato dovrà tra l'altro spogliarsi di alcuni tributi che oggi gli vengono devoluti, per attribuirli alla regione che dovrà provvedere alle sue funzioni normali; tra queste funzioni normali vi sono anche le elezioni. E allora, se tale devoluzione importerà una minore entrata dello Stato, lo ribadisco ancora una volta, è necessario sapere come vorrà e potrà lo Stato stesso coprire il vuoto conseguenziale a questa distrazione di tributi in favore della regione. Sovviene infatti l'applicabilità della seconda conclusione

del Comitato di studio Paratore secondo la quale la copertura deve essere prevista per i disegni di legge comportanti diminuzioni delle entrate dello Stato, essendo necessario il voto conseguenziale.

Da queste considerazioni appare evidente anche l'incostituzionalità della norma dell'articolo 21.

Quali sono gli argomenti che la maggioranza, onorevole Presidente, ha messo avanti per neutralizzare le nostre eccezioni? Mi pare di averli enunciati e criticati. Ma c'è un altro argomento circa l'asserita programmaticità della norma di cui all'articolo 22. Pare a me che la tesi circa la cosiddetta programmaticità dell'articolo 22 è veramente risibile, a meno che la maggioranza non voglia sostenere che le elezioni regionali si faranno o non si faranno a seconda che prima sarà stata o meno emanata una sana legge finanziaria.

Senatore Bartolomei, noi dubitiamo molto, invece, di ciò, perchè abbiamo proposto davanti l'altro ramo del Parlamento un emendamento col quale avremmo voluto subordinare l'elezione rgionale al varo della legge finanziaria e tale emendamento è stato respinto. È stato respinto perchè avete voluto e volete consacrare in uno strumento legislativo l'impegno politico di dar corso alla formazione dei consigli regionali. Non so con quanto senso giuridico abbiate potuto fare ciò che serve soprattutto a dimostrare la volontà specifica che vi anima di fare le regioni a qualunque costo.

Ciò detto, è bene indugiare un solo momento sull'argomento che la legge finanziaria per le regioni sarebbe una questione che appartiene al « poi » mentre le elezioni appartengono all'« oggi ». A me pare che il problema di sapere se dovrà nascere prima la legge finanziaria e poi quella elettorale è simile alla vecchia questione che riguarda il fatto se è nato prima l'uovo o la gallina.

Tuttavia, tra i problemi dianzi cennati c'è una sostanziale differenza, onorevoli colleghi, e cioè che, mentre il problema dell'uovo e della gallina non è stato risolto dai nostri saggi nè l'abbiamo potuto risolvere noi che siamo meno saggi, nonostante noi si sia del secolo della tecnologia, l'altro della legge finanziaria e di quella elettorale pare che si avvii a non presentare più alcun dubbio. Infatti, avete creduto di risolverlo, anche se, in verità, con siffatto modo di operare l'edificio che si intende costruire resta il solito tetto, sospeso in aria: è la gallina nata non dall'uovo, ma dal nulla. Diversamente infatti non può qualificarsi una legge che predispone il modo di adempimento delle consultazioni elettorali regionali, senza aver indicato, nemmeno approssimativamente, il costo delle istituzioni, del mantenimento, del finanziamento degli enti e sotto enti regionali, anzi con una confusione di idee e con una disparità di vedute che testimoniano che il problema del costo, del reperimento dei fondi, del finanziamento, della legge finanziaria, il Governo non se l'è nemmeno lontanamente posto. Ed infatti mentre la Commissione Tupini ebbe ad accertare che le regioni a statuto ordinario sarebbero costate 52 miliardi, la successiva Commissione Carbone pare abbia previsto una spesa di circa 300 miliardi l'anno. Di contro, l'onorevole La Malfa ha annunziato, trionfante, che le regioni non costeranno nulla.

La verità è che il Governo non sa e, se lo sa, non vuole dire a sè stesso quanto in effetti costino le regioni e si trincera dietro la promessa che emanerà la legge finanziaria entro il 1969.

Ma, a questo punto, è di obbligo chiederci, onorevoli colleghi: è logicamente prevedibile che le condizioni congiunturali del nostro Paese saranno tali da legittimare la messa in opera di istituzioni che costeranno 300 o mille miliardi — non importa la precisione — ma che costituiranno l'emorragia finanziaria più cospicua di questo dopoguerra?

Noi non vogliamo, onorevoli colleghi, essere le Cassandre delle sventure nazionali, nè vogliamo auspicarci una crisi economica negli anni a venire; ma saremmo vostri complici se non constatassimo che ad ogni starnuto della Nazione il Governo provvede con addizionali sulle imposte indirette. Se non è prevedibile che gli anni a venire por-

teranno un sia pur lieve miglioramento nei bilanci dello Stato e del parastato, degli enti locali, delle aziende municipalizzate, e degli enti previdenziali e così via, se è vero che è stato difficile reperire alcuni miliardi — lo ripeto ancora una volta — per dare un tangibile segno di riconoscimento ai combattenti della guerra 1915-18; se è vero che i bilanci futuri dello Stato sono impegnati per il pagamento degli oneri differiti, sì da essere diventati estremamente rigidi, se è vero tutto ciò, con quale proterva superficialità, e faciloneria si pensa di aggravare tutto questo stato di cose, mettendo in essere nuove, moltiplicantisi spese assorbenti il pubblico denaro? E con quale proterva volontà, carica di sottintesi, si pensa di fare eleggere un migliaio di deputatini, 150 assessori o califfi che costeranno parecchio? È bene infatti, che tutti voi sappiate che un consigliere regionale costa più di un parlamentare nazionale.

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

(*Segue* B A T T A G L I A). Occorre saperle certe cose, onorevoli colleghi della maggioranza, appoggiati dai comunisti, anzi guidati dai comunisti in una comunanza di intenti che certamente non vi fa onore. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Non vi risentite, perchè voi sapete che dico il vero e ve ne dirò anche la ragione; ma non è questo il momento, altrimenti il presidente Zelioli Lanzini che, non mi ha ancora richiamato come, invece, aveva fatto il suo collega precedente, finirà col farlo anche lui.

P R E S I D E N T E . Non la interrompo per non perdere del tempo.

B A T T A G L I A . Grazie, onorevole Presidente, lei è molto più accorto di quanto non lo siano i colleghi i quali, interrompendomi, mi danno fiato.

Voi della maggioranza allargata potete anche volere le regioni alle quali noi liberali ci opporremo con tutte le nostre forze convinti di combattere per un ideale: quello di lasciare integra l'unità dello Stato.

E vogliamo sperare che non sarà stata ancora detta l'ultima parola sul disegno di legge in esame quando si abbasserà il sipario di questa legislatura che volge alla fine.

Ricordatevelo: voi state tentando l'intentabile. Ed è immorale, è bene che lo sappiate, oltre che pericoloso, che ciò si faccia violando la legge e soprattutto la legge madre, cioè quella costituzionale. È immorale perchè, così facendo, un Governo discredita sè stesso; è immorale, onorevole Sottosegretario, perchè si distrugge il mito di uno Stato fondato sul diritto, è pericoloso perchè si crea un precedente che potrebbe ritocersi domani anche contro il Governo stesso. Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Veronesi.

V E R O N E S I . Per varie considerazioni rinuncio a svolgere la questione pregiudiziale. Chiederò la parola per dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, senatore Veronesi.

Passiamo allora alle dichiarazioni fatte a nome dei Gruppi.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T O M A S S I N I . Signor Presidente, a nome del mio Gruppo io dichiaro che noi siamo naturalmente contrari a tutte le pre-

giudiziali proposte dalle destre, sia perchè sono semplicemente pretestuose e non hanno nessun fondamento, sia perchè il loro fine è soltanto quello di impedire che sia attuato oggi, sia pure a molti anni di distanza, un dettato costituzionale.

Risponderò brevissimamente a quanto ha detto il senatore Nencioni all'inizio. Io penso che il grande fiume di parole che sono state dette sia soltanto servito a nascondere la mancanza di qualunque argomento serio sulla pregiudiziale proposta ed il senatore Nencioni quasi sembrava volesse accampare una prescrizione dell'attuazione della Costituzione perchè sono passati vent'anni: in vent'anni nessuno ha interrotto la prescrizione, così egli ha tirato fuori l'argomento, direi l'espediente, della desuetudine, cioè a dire della cancellazione di una norma costituzionale attraverso la desuetudine.

Se questo argomento non fosse assurdo io potrei anche dilungarmi a dimostrarne l'infondatezza.

R O D A . No, è assurdo.

T O M A S S I N I . Ma, onorevoli colleghi, come è mai possibile parlare della prescrizione di una norma costituzionale attraverso la desuetudine, quando nell'articolo 138 della Costituzione sono espressamente dettate le norme ed il procedimento relativi alla revisione della Carta costituzionale?

Quindi l'assurdità e, direi, anche il paradosso che è stato avanzato dal senatore Nencioni, seguito, perchè gli hanno fatto eco, dai senatori liberali e dagli altri del Movimento sociale italiano, sta a dimostrare quanto sia defatigatorio proprio l'atteggiamento che le destre hanno assunto.

Ora penso che, se noi ci dilungassimo a dimostrare quest'infondatezza, non faremmo che portare acqua al mulino delle destre, perchè allungheremmo ancora di più questo defatigante atteggiamento che loro hanno assunto. Io penso che, se è vero che la Carta costituzionale viene attuata dopo 20 anni — e siamo i primi a denunciare il ritardo e l'inadempimento di tale Carta da parte dei Governi di ieri e di oggi — se tutto questo è vero, ciò non toglie però che l'attuazione di quella norma della Carta costituzionale che attiene alla costituzione delle regioni sia il mezzo per la riforma e per la creazione di un nuovo tipo di Stato, per la formazione di uno Stato repubblicano regionale quale i costituenti si erano prefigurati e avevano disegnato. Sia cioè il mezzo per la realizzazione di uno Stato che deve abolire il centralismo burocratico, quel centralismo che noi portiamo avanti come un lontano retaggio fin dalla costituzione del Regno d'Italia, quel centralismo che ha reso possibile il fascismo nel 1922 e che poteva rendere anche possibile l'avventura del SIFAR nel 1964. Ora, mentre noi vogliamo arrivare alla conclusione della discussione su questo disegno di legge nel modo più rapido, perchè sentiamo che risponde ad una profonda esigenza popolare, respingiamo non soltanto le pregiudiziali proposte dalle destre ma respingiamo qualunque altro tentativo di sabotaggio che esse volessero avanzare nel corso di questa discussione.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . A nome del gruppo democristiano dichiaro che ci opponiamo all'accoglimento della pregiudiziale e per tutti i motivi indicati dai proponenti.

Innanzitutto vorrei osservare preliminarmente che in tutte le motivazioni dedotte sono contenute eccezioni che non hanno carattere di pregiudizialità rispetto al disegno di legge ma hanno contenuto di merito. Il che, mentre non preclude la possibilità di riproporle, esclude che si possa impedire che il disegno di legge sia esaminato nel merito.

Al senatore Nencioni, il quale ha detto che le norme sull'istituzione delle regioni sarebbero cadute in desuetudine per inattività del Parlamento per un ventennio, in questa materia, e perciò dovrebbero considerarsi abrogate, si risponde con estrema facilità che non vi è che un solo modo per abro-

gare o modificare le norme costituzionali, ed è la legge di revisione costituzionale. Se fosse difatti consentito al Parlamento per la sola sua inazione far decadere norme della Costituzione, evidentemente la Costituzione non sarebbe più la garanzia dei cittadini anche nei confronti del Parlamento, ma sarebbe alla mercè del Parlamento stesso che — mentre non può modificare la Costituzione con una legge ordinaria — con la sua inazione potrebbe fare decadere e, quindi, abrogare tutte le norme costituzionali. Bastano queste considerazioni per dimostrare tutta l'inattendibilità delle tesi svolte ampiamente dal senatore Nencioni in via pregiudiziale.

Per quanto riguarda il merito, si dice dal senatore Nencioni che si sarebbe dimostrata in questi venti anni una volontà politica di non fare le regioni. Io direi che si è manifestata una volontà politica perfettamente opposta. A parte ogni altra considerazione, l'istituto regionale è unico sia per le regioni a carattere ordinario, sia per quelle che si chiamano a statuto speciale e che in sostanza sono regioni disciplinate con norme particolari. Ora, durante questi venti anni, queste regioni — Sicilia, Sardegna, Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli — sono state istituite. D'altronde il Parlamento è legato, come volontà politica, al voto già dato in sede di concessione di fiducia al Governo. Il Governo ha presentato, difatti, nel suo programma l'attuazione delle Regioni e il Parlamento ha già espresso una sua volontà politica in questo senso. Non si può proprio, dunque, parlare di difetto di volontà politica.

Al senatore Franza vorrei far osservare che quello che egli dice, cioè che il disegno di legge attualmente in discussione minaccerebbe l'unità e l'indivisibilità della Repubblica italiana, garantite dall'articolo 5 della Costituzione, si risolve in una censura della Costituzione, nella parte in cui istituisce le regioni, non in una censura di questo disegno di legge che è attuazione della Costituzione. Si tratta, comunque, di un'eccezione di merito e se il senatore Franza è convinto del fondamento di essa, vuol dire che voterà contro il disegno di legge; ma ciò non può impedire che il disegno di legge sia esaminato nel merito. La sua pregiudiziale che non è tale, onorevole Franza, non può dunque essere accolta.

Al senatore Bergamasco il quale invoca l'ottava norma delle disposizioni transitorie della Costituzione, vorrei dire che il fatto che è decorso più di un anno senza che le elezioni regionali siano state fatte, è una buona ragione perchè le si facciano, non perchè non si facciano mai più. Questo mi pare elementare.

V E R O N E S I . Ma non si tratta di una legge ordinaria, bensì di una legge costituzionale.

J A N N U Z Z I . Allora rispondo che si tratta di attuare la Costituzione, anche se oltre i limiti di tempo da essa previsti e questo va fatto con legge ordinaria. Infine, per quanto concerne la copertura della spesa (rispondo ai senatori Artom e Battaglia) mi pare che la questione non si ponga nemmeno. Occorre distinguere la copertura per la prima elezione e la copertura per le elezioni successive.

Quanto alla prima elezione, la copertura va a carico dello Stato. Ma con quali fondi? Le elezioni saranno fatte nel 1969, quindi nel bilancio del Ministero dell'interno del 1969, sotto le specifiche voci riguardanti le spese elettorali (che mi pare siano ricorrenti anche negli anni in cui non si effettuano elezioni) saranno iscritte le spese per le elezioni regionali. Se l'obiezione fosse valida, non varrebbe solo per queste spese, ma per tutte le voci del bilancio di tutti i Ministeri che, evidentemente, non hanno copertura finchè il bilancio non sia formulato e approvato.

Per quanto riguarda le elezioni successive, le spese sono a carico delle regioni, che hanno una loro autonomia finanziaria, hanno un loro bilancio ed iscriveranno ciascuna nel proprio bilancio le spese elettorali. Mi pare che anche questa sia una cosa semplice e rispondente a criteri di logica.

Questa legge non contiene norme di copertura della spesa elettorale, perchè questa

è data dal bilancio dello Stato prima e delle regioni dopo.

Questa legge vuole stabilire a carico di quali enti vadano poste le spese per le elezioni regionali e difatti stabilisce, come ho detto, che la prima elezione sia a carico dello Stato (in parte la spesa viene anticipata dai comuni a cui lo Stato deve poi rimborsarla) e le altre, per ragioni istitutive, a carico delle regioni. Evidentemente, trattandosi di elezioni regionali, così come le spese delle elezioni comunali e provinciali vanno rispettivamente a carico dei comuni e delle provincie, le spese relative vanno a carico delle regioni.

Detto questo, mi pare che si possa tranquillamente passare all'esame del disegno di legge, senza che con ciò siano precluse quelle eccezioni che, non avendo carattere di pregiudizialità nel senso che il disegno di legge non si possa discutere, ma di merito, anche se riferentisi a pretese questioni d'incostituzionalità, sono sempre aperte, sebbene destituite di ogni fondamento.

Per questi motivi detti brevemente, riconfermo l'opposizione del Gruppo democristiano alle pregiudiziali proposte. (*Applausi dal centro*).

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Signor Presidente, io debbo anzitutto elevare, a nome del Gruppo, una garbata, ma dignitosa e ferma protesta perchè è stata negata dall'Ufficio di Presidenza la parola chiesta per dichiarazione di voto al nostro Presidente, senatore Nencioni, con la motivazione che un senatore non potrebbe prendere la parola più di una volta nella stessa seduta; eppure il Presidente, che in questo momento siede, ha sempre ed anche, *in limine* di questa seduta, deciso e attuato il principio che i Gruppi potessero sempre far sentire la propria voce, proprio a mezzo del Presidente del Gruppo.

P R E S I D E N T E . Le dichiarazioni di voto non sono ammesse sulle pregiudiziali.

P I N N A . Io ho chiesto la parola per dichiarazione di voto. Da quell'altra parte...

P R E S I D E N T E . Non sono dichiarazioni di voto.

P I N N A . Lei mi ha dato la parola testè per dichiarazione di voto; mi vuol dare atto, signor Presidente, del fatto che lei, proprio due ore fa, ha detto che immediatamente dopo la discussione e lo svolgimento delle pregiudiziali avrebbe dato la parola anche ai Presidenti di Gruppi?

P R E S I D E N T E . Le ripeto che è una proposta di compromesso.

P I N N A . Ebbene, quando il senatore Nencioni ha chiesto la parola, questa gli è stata negata.

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni avrebbe fatto, probabilmente, la dichiarazione che fa lei.

F R A N Z A . E proprio quella intendeva fare. C'è stato un equivoco.

A N G E L I N I C E S A R E . Ma finitela! (*Vivaci repliche dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Pinna.

P I N N A . Le pregiudiziali che sono state svolte da parte del Movimento sociale italiano e da parte del Gruppo del Partito liberale riteniamo che non possano liquidarsi con quell'atteggiamento di sufficienza e — me lo perdonino i colleghi che sono già intervenuti a contestare la fondatezza di queste pregiudiziali — con quella superficialità con la quale sono state liquidate. Mi voglio soprattutto riferire a quelle due svolte dal collega senatore Nencioni e dal collega senatore Franza. Al collega Tomassini, che ha attribuito al senatore Nencioni aver sostenuto la tesi della prescrizione estintiva, io debbo soltanto rispondere che evidentemente il senatore Tomassini non era

presente quando il senatore Nencioni ha svolto la sua pregiudiziale, giacchè non si è sognato mai di parlare, e neanche di pronunciare per errore, la parola « prescrizione » alla quale lei, senatore Tomassini, si è riferito (*replica del senatore Tomassini*). Il senatore Nencioni ha parlato di desuetudine abrogativa, che potrebbe anche raggiungersi, attingersi con il decorso o con la carenza di legiferazione, per un tratto di tempo molto ma molto inferiore anche ai vent'anni. Noi non abbiamo mai fatto questione di prescrizione perchè sarebbe stata veramente assurda e forse proprio fuori luogo. La desuetudine abrogativa alla quale si è riferito il senatore Nencioni è stata confortata da argomenti di dottrina così fondati che davvero è penoso per la dignità del Parlamento sentirli e vederli liquidati con quattro parole pronunciate in libertà, come qui è avvenuto. Essi avrebbero meritato e meriterebbero una maggiore attenzione, una più profonda meditazione; perchè non è da ritenere che le questioni pregiudiziali possano esaurirsi qui, con il rigetto di esse, con la votazione contraria, con un « no »: le questioni pregiudiziali vanno anche oltre quest'Aula, possono mettere in moto altri strumenti, altri istituti, e noi non disperiamo che questo avvenga.

L'eccezione e la questione pregiudiziale sollevate dal senatore Franza non è neppur essa da trascurare o da sottovalutare. L'articolo 5 della nostra Costituzione, senatore Jannuzzi, detta il principio dell'unità e dell'indivisibilità della Nazione, dal punto di vista legislativo soprattutto, e per l'evidente necessità del coordinamento legislativo delle regioni tra di loro e tra la legislazione delle regioni da una parte e quella dello Stato dall'altra. È o non è un principio di natura costituzionale, ad esempio, che il cittadino italiano è uguale di fronte alla legge e che questa è uguale per tutti i cittadini italiani? Allora non vi pare che urti contro questo principio l'eventuale contrasto legislativo che andrà a determinarsi domani tra una regione ed un'altra, tra le regioni da una parte e lo Stato dall'altra? A me pare che sia anche questa una questione da non sottovalutare, perchè l'obiezione più facile, che cioè la legiferazione da parte delle regioni è prevista dalla Costituzione, cadrebbe quando si controobiettasse che mai comunque la legge ordinaria può fissare i limiti entro i quali può legiferare la regione. Semmai questo può fare una legge costituzionale, mentre invece è previsto nella legge istitutiva delle regioni che questi limiti debbano essere posti da una legge ordinaria.

Si tratta dunque di un difetto, di un vizio giuridico-costituzionale che è proprio al fondo della questione d'incostituzionalità svolta dal senatore Franza.

Anche l'articolo 22, che è stato così frequentemente richiamato dal senatore Battaglia nonchè dal senatore Artom, soprattutto nella sua seconda parte dove c'è una specie di mandato, che non si dice ma si comprende bene a chi viene affidato, per l'emanazione della legge finanziaria delle regioni, mi pare urti contro l'articolo 81 della nostra Costituzione. Al riguardo dovrei aprire un discorso un po' più puntuale e quindi più lungo, ma me ne astengo anche perchè, come ha concesso, bontà sua, il senatore Jannuzzi, sono questioni che potremo svolgere al momento opportuno giacchè attengono almeno in parte al merito della legge e quindi potranno essere trattate in sede di discussione generale ed anche in sede di esame dei singoli articoli. Mi sia consentito soltanto dichiarare che io non condivido l'opinione di coloro i quali, per sbarazzarsi delle varie obiezioni, sostengono che la seconda parte dell'articolo 22 sia soltanto una norma sovrabbondante, superflua, una superfetazione, un di più che non guasta, che non turba la legge. Io ritengo invece che questa norma abbia al fondo almeno una riserva e che nasconda un po' la coda di paglia del legislatore il quale, nella sua coscienza giuridico-costituzionale, l'ha dettata perchè sapeva già che, quando si parla di finanza, quando si parla di legge finanziaria, si deve indicare tassativamente, per l'articolo 81 della Costituzione, l'importo della spesa e le entrate per farvi fronte. Non si tratta quindi di una norma superflua o inutile; forse il proponente ha voluto rispondere, *ante litteram* addirittura,

alle obiezioni di carattere giuridico-costituzionale che sarebbero state mosse. Bisognava farlo, ma bisognava farlo, noi aggiungiamo, integralmente. E allora, sono veramente giuste, veramente congrue, veramente appropriate le obiezioni che noi facciamo in ordine all'articolo 81 della Costituzione con riguardo a questa seconda parte dell'articolo 22. Nel momento stesso in cui veranno eletti i consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, immediatamente, per il potere devolutivo che hanno le leggi, si crea di fatto un istituto; e si creano quindi le condizioni per quelle spese che sono state genericamente previste, non specificate. Ebbene, in questo stesso momento il legislatore ha il dovere di prevedere tali spese nel *quantum*,, ma anche il dovere di prevedere le entrate con le quali far fronte a queste spese. Badate che la Corte costituzionale e la Corte dei conti sono state sempre chiarissime al riguardo: anche le spese previste per i bilanci futuri, per leggi future, per leggi che verranno create, devono avere l'indicazione delle entrate destinate a farvi fronte. Non si evade da questo principio. Non si sfugge a questo imperativo contenuto nell'articolo 81. Nelle sentenze, nelle ordinanze, nelle deliberazioni la Corte costituzionale e la Corte dei conti a sezioni unite hanno più volte manifestato e ribadito questo principio.

Ma non vi sarebbero altri vizi d'incostituzionalità nella legge? Chi può dirlo mai? L'ottava norma transitoria e finale della Costituzione fissava il termine per le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario ad un anno — come una cambiale — dalla data dell'entrata in vigore della Costituzione. Ebbene, questo termine, stabilito con legge costituzionale, chi l'ha prorogato? L'ha prorogato una legge ordinaria. Tale legge ordinaria non poteva assolutamente modificare quello che era un dettato della Costituzione, sia pure emanato in via transitoria. Un'altra legge costituzionale avrebbe potuto prorogare questo termine. Ecco, collega Tomassini, a che cosa, può agganciarsi, per esempio, l'argomento delle desuetudine abrogativa: non avendo voluto o non avendo potuto il Governo, lo Stato, dare adempimento a quel precetto costituzionale nel termine stabilito, avrebbe potuto questo termine essere prorogato soltanto con altra legge costituzionale. Ma il non averlo fatto, o l'averlo fatto con legge ordinaria, ebbene, pone nel nulla, fa caducare addirittura quello che era questo precetto costituzionale. Noi non abbiamo più l'obbligo — rispondo così a coloro i quali molto semplicisticamente affermano: è un precetto costituzionale, i consigli regionali devono essere eletti perchè così dice la Costituzione — di far svolgere queste elezioni entro un qualsivoglia termine. La Costituzione ha fissato un termine, essendo trascorso questo termine, non essendo stato questo termine prorogato con legge costituzionale, così come doveva essere, ripeto, noi non abbiamo più l'obbligo, voi non avete più l'obbligo costituzionale di far svolgere queste elezioni.

C'è anche la nona disposizione transitoria e finale della Costituzione che impone di adeguare le leggi della Repubblica alle esigenze delle autonomie locali ed alla competenza legislativa attribuita alle regioni. Ebbene, doveva essere fatto, questo, in quel termine di tre anni dalla data di emanazione della Costituzione, ma sempre con legge costituzionale. Invece, si è fatto con legge ordinaria, anche questo contro la Costituzione, violando la Costituzione: un altro vizio di legittimità e di costituzionalità della legge che voi andate ad approvare.

Mi pare assolutamente che non possa negarsi fondamento a queste eccezioni. Noi le abbiamo proposte non per uno spirito di emulazione, o per ritrarne chissà quali vantaggi di carattere elettorale o per fare un'opera ostruzionistica nei riguardi di chi invece corre alla cieca all'approvazione di questa legge per l'elezione dei consigli regionali. Abbiamo esaminato attentamente il disegno di legge, ci siamo resi conto effettivamente che con l'elezione dei consigli regionali si dà vita a quegli istituti contro i quali noi sempre ci siamo pronunciati; non siamo però contro le autonomie locali, non siamo contro i decentramenti amministrativi. Abbiamo sempre parlato, anche insie-

me a voi di decentramento, perchè le regioni sono nate appunto per attuare questo principio.

Rileggete dunque gli atti della Costituente, rileggetevi i vostri discorsi, rileggete soprattutto voi comunisti e voi socialisti (che siete oggi i più accaniti sostenitori della legge, che ricattate — lo abbiamo visto, lo sappiamo tutti — la Democrazia cristiana perchè a tutti i costi si corra all'elezione degli organismi regionali a statuto ordinario) i discorsi di Nenni, di Gullo, di altri, di Togliatti, di Laconi e quelli di Nitti, che voleva quasi ergersi al di sopra delle parti e che ha avuto parole veramente fiere e di recisa opposizione a questo istituto autonomistico politico, e non ad un istituto autonomistico che decentrasse l'amministrazione, sempre fedele a quel principio che il Governo deve governare, che lo Stato deve governare, ma che l'Amministrazione può farsi anche a livello di provincia, di regione, ma soprattutto a livello di comune e di provincia.

Al decentramento non siamo mai stati contrari. Voi rimproverate sempre a noi il monolitismo statuale di cui ha parlato la relazione. Noi invece abbiamo almeno tentato, cominciato il decentramento amministrativo: quei provveditorati alle opere pubbliche mi pare che siano state la prima pedina mossa sulla via del decentramento.

Ma voi non potete mai liberarvi da questa specie di fantasma che avete sempre dinanzi agli occhi, il monolitismo autoritario dello Stato fascista, che soffocava le autonomie, gli aneliti al decentramento, alle autonomie locali. Tutto questo non è assolutamente vero. Proprio voi eravate del parere che non si dovesse, con il pretesto del decentramento amministrativo, spezzettare, frantumare l'unità politica e soprattutto legislativa della Nazione.

Oggi però siete di diverso avviso e noi comprendiamo le ragioni profonde, gli interessi preminenti che vi muovono a questo passo.

Per queste ragioni — ed ho finito — noi voteremo a favore delle nostre pregiudiziali, riservandoci di riprendere, sia pure dal punto di vista del merito, le stesse questioni durante la discussione generale, durante la discussione dei singoli articoli, e, eventualmente nello svolgimento di qualche emendamento. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Jodice.

J O D I C E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi del PSU riteniamo che per la speditezza dei lavori della nostra Assemblea in questo ultimo scorcio di legislatura, l'eccezione preliminare proposta dalla destra e diretta ad impedire che l'attuale disegno di legge si discuta, debba essere sollecitamente e sdegnosamente respinta.

Contro tale pregiudiziale, infatti, vi sono tutte le ragioni di diritto svolte ampiamente dagli oratori favorevoli al disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, che noi in questa sede, per motivi di buon gusto, sintetizziamo dicendo che l'articolo 81, in base alla concorde giurisprudenza costituzionale, deve essere interpretato nel senso che, per quanto si riferisce alla legge in esame, può avere riferimento semplicemente alle spese per le elezioni regionali. L'articolo 81, se è inteso così rettamente, come deve essere inteso, comporta quindi solo l'obbligo di prevedere le spese per le elezioni. Qui la discussione è stata abbastanza confusa: si è parlato di bilancio in atto, di bilancio in esecuzione, mentre si tratta, invece, puramente e semplicemente, di un onere differito ad un altro bilancio per il quale a seconda dell'interpretazione che dell'articolo 81 ha dato la Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 1966, non è che si debba far capo a specifiche impostazioni di bilancio, ma si deve semplicemente prevedere per l'avvenire, con una certa elasticità, la possibilità dell'entrata che serva a coprire quella spesa. Mi pare che la discussione si riduca tutta qui, senza ricordare che sino al 1967 nel bilancio dello Stato, nel fondo globale del Ministero dell'interno, sono sempre state messe a disposizione somme appunto per la vita delle regioni.

Semplicemente adesso che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento il disegno di legge, quella somma non figura più, infatti non fa più parte del Fondo globale, ma evidentemente deve essere posta in un capitolo specifico del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno al quale la spesa si riferisce.

Cos'altro noi dovremmo dire contro la pregiudiziale? Niente di meno dovremmo parlare della concezione rivoluzionaria della desuetudine abrogativa (ed è strano che tale concezione rivoluzionaria venga addirittura da parte del Movimento sociale). Io ritengo che ogni modesto studioso di diritto — ed io mi considero uno di questi — deve avere rizzato un po' le orecchie sentendo parlare di questo nuovo istituto che il collega del Movimento sociale vorrebbe introdurre nel nostro ordinamento costituzionale: cioè la desuetudine abrogativa.

V E R O N E S I . Esiste, senatore Jodice, la consuetudine in diritto costituzionale?

J O D I C E . Non facciamo confusione: la consuetudine è una cosa, la desuetudine è un'altra Possiamo parlare anche della consuetudine, però io a tutto quanto ha detto il collega Nencioni e a quanto ha aggiunto il collega Veronesi...

V E R O N E S I . Non ho aggiunto niente: ho fatto solo una domanda.

J O D I C E . ...mi permetto di rileggere qui il parere brevissimo di un eminente costituzionalista italiano, il Balladore Pallieri, il quale a pagina 166 del suo testo afferma, a proposito della desuetudine: « Se si segue un comportamento contrario ad una qualunque norma in materia costituzionale, magari anche in base ad una erronea interpretazione della norma stessa, ed anche se in questo errore si è perdurato lungamente e si sono formati gli atti e i requisiti comunemente ritenuti necessari, ciò non toglie l'obbligo di tornare ad un corretto comportamento conforme alla norma e quindi all'attuazione della Costituzione ».

Ma questo è un precetto di carattere generale, perchè secondo il principio enunciato da voi, un Governo di maggioranza relativa che non riesce a modificare la Costituzione, perchè per modificarla occorrerebbe una norma costituzionale e quindi una maggioranza qualificata del Parlamento, cioè un Governo che non possedesse questa maggioranza qualificata del Parlamento, per un ventennio potrebbe con la sua inattività nientemeno modificare la Costituzione!

Noi così arriveremmo all'assurdo, non saremmo più nel campo del diritto, ma dell'anarchia. Ecco perchè noi non prendiamo seriamente in considerazione le obiezioni che ci vengono su questo campo, perchè riteniamo — e mi avvio alla conclusione — che qui la questione di fondo è che voi non volete l'istituto regionale, quando ormai tale istituto si sta facendo strada in tutte quante le Nazioni del mondo...

V E R O N E S I . Ma quali? (*Commenti dal centro-destra. Richiami del Presidente*).

J O D I C E . Io potrei dire che...

P R E S I D E N T E . Senatore Jodice, non entri nel merito.

J O D I C E . Io volevo dire semplicemente che tutte queste eccezioni vengono sollevate non già per far rientrare la maggioranza nell'ordinamento giuridico, richiamarla all'osservanza delle leggi, ma semplicemente per fare in modo di non attuare le regioni.

Noi, invece, le regioni le vogliamo, perchè riteniamo che attraverso le regioni lo Stato italiano... (*Vivaci commenti dal centro-destra e dall'estrema destra*). Noi diciamo: le regioni le vogliamo; voi dite: le regioni non le vogliamo.

V E R O N E S I . Le regioni non le vogliamo.

J O D I C E . Noi le vogliamo, perchè riteniamo che attraverso le regioni lo Stato italiano possa essere ristrutturato per far fronte ai compiti che gli impone la realtà che progredisce vorticosamente.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Maris.

M A R I S . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il senatore Pinna si è lamentato che gli argomenti esposti dai senatori del Gruppo liberale e del Gruppo del Movimento sociale italiano siano stati, a suo parere, liquidati con quattro parole in libertà, liquidati in maniera affatto superficiale. A me sembra che il senatore Pinna... (*Proteste dall'estrema destra*). ... pecchi di immodestia, di presunzione attribuendo alle escogitazioni giuridiche del Gruppo liberale e del Gruppo del Movimento sociale italiano meriti sul piano della dottrina costituzionale che in sostanza non hanno.

Voi vi siete affezionati a queste vostre creature, forse per la fatica con la quale le avete concepite e partorite, al punto di ritenerle degne di un'ampia disamina sul piano giuridico. Quello che è vero, al fondo, è che voi non avete condotto oggi in questa Aula una battaglia di carattere giuridico, non avete sollevato eccezioni pregiudiziali di carattere costituzionale: avete condotto, legittimamente, una battaglia di carattere politico, avete effettuato la vostra marcia di avvicinamento ai fini della aggressione che avete in animo di muovere nei confronti della legge che vuole istituire le regioni a statuto ordinario. (*Interruzione del senatore Veronesi*).

Ebbene, se politica è stata la vostra azione oggi, politica, giustamente, deve essere la risposta. Noi non scenderemo, quindi, all'esame dell'eccezione pregiudiziale del senatore Nencioni sulla desuetudine della norma VIIIª di attuazione della Costituzione. Non scenderemo all'esame della eccezione cosiddetta pregiudiziale del senatore Franza o sulle altre eccezioni sollevate dai senatori di parte liberale. Vi daremo una risposta politica Il 27 dicembre del 1948 la nostra Costituzione è stata promulgata. Questa Costituzione contiene norme di carattere cogente e di immediata attuazione e norme di carattere programmatico. Ebbene è questo programma che finalmente, con venti anni di ritardo, noi ci accingiamo ad attuare. Stiamo avviando ad attuazione una parte della Carta costituzionale, una parte della nostra vita, una parte della nostra storia, una parte del nostro impegno...

V E R O N E S I . Lasci stare la storia.

M A R I S . Impegno che abbiamo assunto durante la guerra di liberazione e nel patto costituzionale: di edificazione di una società nuova, di dare alla nostra società un assetto organizzativo pluralistico, di dare alla nostra comunità nazionale strumenti di organizzazione e di governo che corrispondano alle necessità di una società moderna, che corrispondano alle esigenze dell'uomo moderno. Questa è la nostra risposta politica. Noi del gruppo comunista voteremo contro le vostre pregiudiziali perchè esse sono di carattere politico. Voi non volete le regioni e noi invece le vogliamo perchè la Costituzione è sangue del nostro sangue, carne della nostra carne e vogliamo che sia realizzata a pieno. Per questo votiamo contro le vostre pregiudiziali, per questo votiamo contro le vostre eccezioni e votando contro vi diciamo che la Costituzione deve essere attuata e le regioni devono essere cosa e non soltanto parola sulla carta. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Veronesi.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi...

B O N A C I N A . Sarà breve?

V E R O N E S I . No, non sarò breve. E vorrei esprimere un mio particolare sentimento. Durante il fervore della battaglia, di questa battaglia che noi conduciamo convinti di una nostra idea come vedo che altri, anche se hanno avuto delle conversioni in questi ultimi tempi, la conducono dal loro punto di vista, quando capita che persone che vanno per la maggiore anche nella stima che riscuotono fuori dal Parlamento, come il senatore Bonacina, fanno questi ragionamenti, viene a me — e l'ho già detto altre

volte — un grande scoramento. E debbo dire che quando questa sera ognuno sarà solo, lontano dalle famiglie, lasciati la casa gli interessi familiari, dolori, preoccupazioni, la propria professione e guarderà in modo più calmo e tranquillo quello che si è fatto, forse si pentirà come mi pentirò io, per qualche frase detta nel calore della battaglia e l'amarezza si aggraverà. Io penso che tutti noi avremo in fondo questa amarezza perchè questa battaglia per le regioni è qualche cosa che non può essere un feticcio così come lo ha presentato il senatore Maris Dicevo prima: attenti alla storia, è pericoloso parlare, al livello di cose politiche, di carne della nostra carne e di sangue del nostro sangue. Queste frasi vanno usate per altri argomenti per qualcosa, diciamo, di metapolitico. Tutti quanti noi inoltre abbiamo dedicato queste ferie a leggere le molte cose che sono state dette dalle nostre parti nel tempo e ci accorgiamo come tutti quanti siamo abbastanza mutevoli e, sotto questo aspetto, la parte comunista dovrebbe essere più di tutti cauta nello esprimersi e se può avere ragione a dire che politicamente oggi le regioni le vuole, potrebbe anche dire che proprio per fini strumentali, forse contrari ed opposti a quelli che animarono i costituenti, oggi vuole queste regioni che allora non ebbe o la capacità o il buon senso di capire.

Però rimane una profonda amarezze, e per alcune cose che abbiamo letto in questi giorni ed anche per alcune affermazioni che qui abbiamo sentito fare. Noi, signor Presidente, non siamo molto contenti della decisione che ella ha preso e per la quale ci siamo trovati in stato, diciamo così, di necessità, senza che questo costituisca assolutamente nessun precedente.

La sua decisione, tuttavia, era, per così dire, illuminata di fronte alle parole che abbiamo sentito dal Capogruppo della Democrazia cristiana con una impostazione che veramente ci ha fatto rabbrividire tutti quanti; e ci faceva ancora più rabbrividire il pensiero che, se ad un certo momento chi vi parla non avesse chiesto la verifica del numero legale per dar modo ad alcune parti di riconsiderare la questione, nel loro strumentalismo i comunisti avrebbero accettato questa impostazione che, indubbiamente, non potrebbero in ogni modo accettare a pena di votarsi ad un suicidio in quanto partito di opposizione.

Ella ci ha assicurato, signor Presidente, che convocherà la Giunta per il Regolamento Noi però sappiamo che il futuro è molto incerto per cui io chiedo a lei formalmente che a fine di seduta ci possa dare assicurazione che nella corrente settimana verrà convocata la Giunta per il Regolamento per esprimere l'interpretazione relativa all'articolo 66 e che questo avvenga prima che il giorno 16 ci si rincontri di nuovo per discutere il problema delle sospensive. E voglio augurarmi che la Giunta per il Regolamento, coerentemente a quelli che sono stati gli atteggiamenti adottati per un problema come questo che è fondamentale per la vita del nostro Paese, emetta un giudizio che sia conforme alle situazioni precedentemente poste in essere e che possa tranquillizzarci al massimo perchè il Regolamento non deve tanto porre la maggioranza in condizioni di sicurezza, poichè la maggioranza le sue condizioni di sicurezza le ha, perchè la maggioranza, se a un certo momento questa discussione la vuole ridurre a poca cosa (e non sono io che lo deve suggerire) ha la possibilità di porre la questione di fiducia, ed allora i nostri tanti emendamenti ed ordini del giorno saranno completamente vanificati, ma il Regolamento deve tutelare noi delle minoranze, noi che siamo in pochi oggi ad essere portatori di concetti che sono stati, per così dire, di vaste maggioranze. Questi concetti che noi ritroviamo riproposti anche in questa relazione che certamente a noi non piace, la quale al punto n. 2 dice: « Un giudizio su questi anni, di conseguenza, non può essere espresso astraendoci dal contesto della vicenda italiana di questo dopoguerra; in certi rilievi uditi si può ritrovare semmai la storia di ostacoli, di difficoltà e talora, se vogliamo, anche di incertezze profonde che non furono mai però rinuncia ad un fine »; e se questo possono scrivere i relatori di maggioranza, non ritengo che

possa aver detto delle affermazioni assurde il senatore Nencioni quando poneva un principio, quello della desuetudine, che, come quello della consuetudine, è in materia costituzionale completamente recepito dalla più autorevole dottrina. Io qui volevo sentire il pensiero del senatore Jodice, ma non vorrei farvi perdere tempo; direi solamente al collega Jodice di andarsi a rileggere Carlo Esposito — Enciclopedia del diritto, edizioni Vallardi — sul significato del concetto della consuetudine nel diritto costituzionale.

Ma nella relazione si dice ancora: « Furono piuttosto le espressioni di quel travaglio che nel variare degli equilibri delle forze e nel mutare delle situazioni macera il divenire della vita democratica, rendendola proprio per questo più consapevole e avvertite ». Ma allora la maggioranza di coloro i quali oggi pensano che dopo tanti anni, dopo tante dimenticanze, dopo tanti travagli, tante sofferenze, tanti dubbi improvvisamente il dettato costituzionale, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, debba essere realizzato, avrebbe dovuto avere quel senso di responsabilità necessario per dirci perchè, per precisarci come avevano risolto questo tormento che è nostro, ma che era anche loro e che essi dicono di avere superato. E se noi dobbiamo dare un giudizio, per la conoscenza che abbiamo di quello che è avvenuto alla Camera, diremo che parole forse non completamente fondate potranno essere state dette dalla nostra parte, ma certo ben poche cose fondate — per non fare più severe critiche — abbiamo potuto leggere da parte della maggioranza. Per quella che è stata la discussione qui in Commissione, debbo dire che per me è stata una sofferenza ed un'amarezza profonda quando per ogni emendamento che presentavamo ci sentivamo dare risposta aprioristicamente negativa e immotivata sotto ogni aspetto E quando improvvisamente siamo finalmente riusciti ad avere il consenso per un emendamento, questo consenso manifestato parve quasi atterrire coloro che lo avevano dato, così che fu ritirato improvvisamente perchè a chi l'aveva concesso pareva quasi di aver commesso un peccato mortale. Noi diciamo: voi avete vissuto il nostro stesso tormento, quello che noi viviamo ancora oggi, e allora vorremmo che voi ci chiariste come potete averlo superato; troviamo però molto difficile sciogliere questo tormento leggendo le parole che sono state scritte in questa relazione di maggioranza. Indubbiamente infatti ci troviamo profondamente a disagio, anche per quanto è stato scritto circa le pregiudiziali di illegittimità costituzionale.

Si dice: « non si capisce invece l'opposizione viscerale della destra che si definisce liberale, di quella parte della destra che rivendica pomposamente il ruolo nel Parlamento e nel Paese di oppositore democratico e di difensore dei princìpi di libertà ». Si dice che noi abbiamo rinnegato le nostre tradizioni; ma come è possibile dire questo? Queste sono parole vuote che si possono scrivere solo ignorando tutto quanto è stato il tormento della nostra parte liberale dal 1800 in poi. O come è possibile continuare in quella confusione, fatta ad arte, di confondere il decentramento con le regioni? Ma, egregi signori, rileggete queste parole: « diremo di più, che il liberalismo, battendosi sempre per la salvaguardia della libertà dell'individuo di fronte allo Stato centralizzatore per la rivendicazione delle libertà politiche locali nella sua storia ha dato un contributo considerevole alla elaborazione della dottrina regionalista ». E poi voi citate Costant, e poi citate altri liberali del periodo della rivoluzione francese! Ma chi di costoro ha parlato di regioni? Hanno parlato sempre di decentramento, hanno parlato di enti intermedi; e quando Minghetti parlò delle regioni, parlò di regioni a carattere temporaneo, come un qualcosa che agevolasse il processo dell'unificazione, talchè le regioni dovevano essere un corpo intermedio temporaneo e successivamente sparire. Quindi, se qui alteriamo tutta una impostazione e vogliamo giocare con le parole, non la finiamo più, per cui chiediamo ai relatori di essere più seri nelle loro impostazioni. Per esempio, quando si parla di Tocqueville e si dice che egli ha affermato che un ordinamento democratico consiste nel rafforzamento delle libertà co-

munali e regionali, io vorrei sfidare chi ha scritto queste parole a dimostrarmi quando il Tocqueville ha parlato di regioni. Egli ha parlato invece di corpi intermedi, e in tal caso il discorso diventa molto più ampio. Ci sarebbe da chiedersi per esempio se, quando, giustamente, si afferma che viviamo in un periodo di superamento delle sovranità nazionali, quei corpi intermedi, in un ambito comunitario che tende oggi ad allargarsi sempre più in una comunità atlantica, non siano quelle che sono oggi le nazioni a carattere unitario le quali avevano un ben diverso significato quando nell'800 si sono costituite.

Non voglio comunque dilungarmi in considerazioni di tale natura. Ripeto comunque che in noi c'è una profonda amarezza ma che riteniamo di dover insistere nella nostra impostazione perchè il tempo passerà e nelle carte scritte che qui verranno raccolte si vedrà quale è stato il nostro giudizio politico, quale è stata la nostra volontà politica, quali sono state le intenzioni di ciascuno di noi. E noi da parecchio tempo ormai non guardiamo al presente, guardiamo agli investimenti a lungo termine, e in tal senso è doverosa la nostra impostazione, così come penso sarebbe altrettanto doveroso, da parte di coloro che oggi sono in opposizione a noi, che essi dedicassero più tempo, più intelligenza e più buona volontà a questi importanti problemi.

Signor Presidente, nel concludere noi dichiariamo di essere favorevoli alle pregiudiziali presentate. Debbo dire che noi avevamo preparato altre pregiudiziali: una era quella che illustrava la necessità di leggi costituzionali per adeguare, ai sensi della IX disposizione transitoria e finale della Costituzione, le leggi della Repubblica alle esigenze delle autonomie locali e all'esigenza della potestà legislativa attribuita alle regioni; un'altra riguardava il termine dello adempimento finanziario delle regioni, e così via. Nella situazione che si è creata abbiamo ritenuto opportuno soprassedere ad illustrare queste pregiudiziali, ma noi, confortati anche da quello che è stato qui riconosciuto dal senatore Jannuzzi — gliene dobbiamo dare atto — a tempo debito proporremo queste eccezioni nei modi opportuni che ci saranno consentiti dal Regolamento.

Quello che torniamo a richiedere a lei, signor Presidente, per sentirci tranquillizzati nei nostri diritti, che non sono di carattere personale ma che trascendono le nostre persone per investire una responsabilità maggiore, è l'assicurazione che nella settimana in corso sarà convocata la Giunta per il Regolamento perchè emetta la sua decisione. (*Applausi dal centro destra e dalla estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la questione pregiudiziale, che è stata proposta con varie motivazioni, cioè che il disegno di legge non debba discutersi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

V E R O N E S I . E per la convocazione della Giunta del Regolamento?

P R E S I D E N T E . Mi riservo di decidere.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Avverto che il senatore Levi ha aggiunto la sua firma all'interpellanza concernente la difesa della Laguna veneta (n. 669) presentata dal senatore Gianquinto e da altri senatori.

Si dia lettura della interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O N A F I N I , *Segretario*:

PERRINO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

1) che gli impiegati civili in servizio presso il Ministero della difesa-marina; presso gli Arsenali marina militare di Augusta, Messina e Napoli; presso i Comandi in capo, i Comandi marina, le sezioni di Commissariato della marina militare, gli uffici del Genio marina e presso altri Enti della marina militare osservano l'orario unico, dalle ore 8 alle ore 14;

2) che, invece, gli impiegati civili degli Arsenali marina militare di Taranto, La Spezia e Brindisi osservano l'orario spezzato, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17,

3) che alle reiterate richieste di unificazione degli orari, avanzate dagli organi sindacali rappresentativi degli impiegati civili dei predetti tre arsenali è stata sempre data risposta negativa con la giustificazione che gli operai degli arsenali citati resterebbero senza l'ausilio degli impiegati dalle ore 14 alle ore 16,30, in cui i predetti operai cessano il servizio;

4) che l'osservanza dell'orario spezzato da parte degli impiegati civili evidentemente contrasta con la detta giustificazione in quanto comunque essi restano assenti per ben due ore;

5) che in risposta all'interrogazione numero 4920, presentata dall'interrogante e dai senatori Morandi, Pignatelli e Giancane il 5 luglio 1966 veniva assicurato che « il problema dell'unificazione degli orari di lavoro nell'ambito non soltanto della Marina, ma anche delle altre Forze armate forma oggetto di esame, nell'intento di pervenire ad una soddisfacente soluzione »,

l'interrogante chiede al Ministro della difesa di conoscere se non ritenga opportuno e necessario venire incontro alle attese, definendo convenientemente il caso con ogni consentita sollecitudine, al fine di estendere l'osservanza dell'orario unico, dalle ore 8 alle ore 14, agli impiegati civili degli Arsenali marina militare di Taranto, La Spezia e Brindisi. (2143)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se corrisponde a verità il fatto che sia stato posto in vendita il santuario di Ercole a Tivoli, uno dei maggiori complessi archeologici del Lazio, sede, purtroppo, da molti anni di una industria cartaria;

2) se gli risulti che la cifra richiesta si aggiri intorno ai centocinquanta milioni e che sia in corso trattativa di acquisto da parte della nota ditta Zeppieri;

3) se non ritenga, infine, di intervenire per assicurare al patrimonio artistico dello Stato un monumento insigne in sè ed illustre nei secoli per ricerche di studiosi italiani e stranieri e per opere di artisti quali il Piranesi e il Canina. (2144)

BATTAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intende urgentemente disporre le opportune opere di risanamento perchè possa essere neutralizzato il pericolo immanente della frana che investe buona parte del centro abitato di Alia, nonchè la strada che congiunge la statale con il centro abitato medesimo con grave rischio di isolamento di quella collettività. (2145)

CARELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere se non intendano intervenire con la massima urgenza per evitare che i danni provocati alla costa marchigiana dalle violente mareggiate dei giorni 6, 7 e 8 gennaio assumano proporzioni tali da compromettere seriamente l'economia locale già fortemente colpita da precedenti calamità. (2146)

JANNUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.* — Premesso che il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge (n. 2607 del Senato) secondo il quale il contributo dello Stato negli oneri previdenzali a carico del settore peschereccio mediterraneo viene saggiamente elevato oltre il limite previsto dalla legge 27 luglio 1967, n. 658; ciò in adempi-

mento di un impegno dal Governo stesso assunto in sede senatoriale, a seguito di un ordine del giorno proposto dall'interrogante e da altri senatori e in considerazione delle difficili condizioni in cui versa la marineria da pesca;

che la Cassa nazionale della previdenza marinara, organo di diritto pubblico soggetto alla vigilanza governativa, pur conoscendo perfettamente il disegno di legge, incurante della iniziativa governativa dovuta alla vigile attenzione del Presidente del Consiglio e alla matura decisione del Consiglio dei ministri (che al provvedimento ha assicurato la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e con scarso rispetto per il Parlamento che sta per decidere, si è data a richiedere ai poveri pescatori, finanziariamente esausti e recentemente colpiti anche da un lungo periodo d'inazione, il pagamento integrale dei contributi, con la conseguenza che quando la legge sarà emanata le maggiori somme dovranno essere restituite;

che il comportamento della Cassa nazionale per la previdenza marinara e dei suoi massimi dirigenti è affetto da scarso senso di armonia con l'azione degli organi statali e con un indirizzo di apprezzabile valore sociale ed economico,

l'interrogante chiede di conoscere quale azione ritengano di dover svolgere presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara perchè sospenda la riscossione dei contributi nel settore peschereccio per quella parte che, secondo il disegno di legge n. 2607 pendente dinanzi al Senato, passerà a carico dello Stato e ciò fino alla emanazione del relativo provvedimento legislativo. (2147)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

RODA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia ammissibile la permanenza in servizio di quegli altissimi ufficiali delle Forze armate che, nell'estate del 1964, non esitarono, ponendosi contro la Costituzione, a predisporre piani di emergenza e liste di proscrizione — all'insaputa dello stesso Governo — col preciso intendimento di sconvolgere la vita democratica e civile della Nazione.

Per conoscere inoltre quali provvedimenti si intendono adottare — con quell'urgenza che l'eccezionale gravità del caso comporta — onde allontanare immediatamente e definitivamente i cennati ufficiali dai posti chiave tuttora detenuti. (7210)

PIRASTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione che si è determinata nello stabilimento della « Sardamag » di Sant'Antioco, in conseguenza dell'atteggiamento della società, lesivo dei diritti dei lavoratori, atteggiamento culminato nel licenziamento di un membro della Commissione interna per aver compiuto il suo dovere di rappresentante degli operai. Per tali motivi e per rivendicare l'aumento dei minimi salariali che tenga conto del tipo aziendale e del superamento del divario zonale, i lavoratori della « Sardamag » sono scesi in sciopero.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se non intendano intervenire, subito, al fine di promuovere il ristabilimento di una situazione normale nella fabbrica, assicurando il rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori e delle loro rappresentanze e l'accoglimento delle loro legittime rivendicazioni salariali. (7211)

BATTAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per sapere per quali ragioni, a tutt'oggi, non sia stata pagata dal Governo italiano all'Euratom la quota dovuta in relazione al bilancio 1967 nonostante le varie sollecitazioni dell'Esecutivo e per conoscere se e quando si intende fare onore agli impegni assunti. (7212)

VERONESI, ARTOM, BOSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponde

a verità la notizia secondo la quale sarebbe stata inviata ai singoli Dicasteri della pubblica amministrazione una circolare con la quale si raccomanda un più oculato uso dei servizi automobilistici e quindi un contenimento delle spese di acquisto e gestione di autovetture.

In caso affermativo gli interroganti desiderano conoscere:

a) per quali motivi solo ora il Ministro si sia deciso ad una tale azione dal momento che la Corte dei conti, nelle sue relazioni sul rendiconto generale dello Stato, ha richiamato più volte l'attenzione degli organi responsabili sull'eccessiva dilatazione delle spese automobilistiche della pubblica amministrazione;

b) se non ritengano in contrasto con la obiettiva situazione i previsti aumenti di spesa, nel bilancio 1968, per i servizi automobilistici;

c) per quali motivi non sono stati accolti dal Governo gli emendamenti presentati durante la discussione del bilancio 1968 tendenti a ridurre le spese per i servizi automobilistici della pubblica amministrazione dal momento che gli organi governativi e quelli di controllo ritengono tali spese eccessive;

d) la composizione, numerica e qualitativa, dei mezzi automobilistici a disposizione dei rispettivi Dicasteri e la loro specifica utilizzazione;

e) la specificazione delle spese in bilancio tra quelle derivanti dalla gestione e quelle destinate all'acquisto dei nuovi automezzi;

f) i criteri che presiedono al rinnovo del parco automobilistico e le garanzie adottate sulla vendita degli automezzi dimessi per la realizzazione da parte della pubblica amministrazione del massimo recupero di prezzo consentito dal mercato. (7213)

BERGAMASCO, COPPI, PALUMBO, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se risponde a verità che il Governo avrebbe all'esame, per le necessarie autorizzazioni, il progetto di costruzione di una grande raffineria di petrolio sulla riva destra dell'Adda in località Villa Pompeiana; e, in particolare, per conoscere se non ritenga dar corso alla più approfondita istruttoria, a tutti i livelli, in considerazione che il progettato impianto porterebbe conseguenze di rilevante danno e disturbo alle popolazioni di una delle zone più progredite e specializzate del basso milanese, sia per l'inquinamento atmosferico che per l'inquinamento delle acque, che per tutte le altre conseguenze che notoriamente si accompagnano all'attuazione di similari impianti; in particolare ancora per conoscere se gli enti e le autorità interessate abbiano espresso parere, e, in caso positivo, quale parere abbiano espresso. (7214)

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale attività si intende svolgere e quale funzione fare attuare all'Azienda agricola « Maccarese » (Roma) considerato il fatto che è in corso un drastico ridimensionamento del patrimonio zootecnico e l'assegnazione in appalto della gestione di servizi essenziali dell'Azienda.

Gli interroganti, che più volte hanno espresso la loro viva preoccupazione per la sorte della « Maccarese », sollecitano un chiarimento circa la « prospettiva economica » dell'Azienda, prospettiva almeno obnubilata da operazioni che indicano una volontà di liquidazione o di assurdo ridimensionamento delle attività economiche fondamentali e tradizionali dell'Azienda stessa. (7215)

MOLINARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle partecipazioni statali, ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere per quali motivi l'IRI nel compilare il suo piano di intervento abbia incluso la costruzione del porto *containers* di Cagliari escludente conseguentemente il porto di Palermo. Essendo detto piano gravemente ed assurdamento lesivo dei legittimi interessi della Si-

cilia e contrario ad ogni logica tecnica, finanziaria ed economica, chiede, a nome anche delle autorità regionali, delle categorie economiche e delle popolazioni siciliane, giustamente in agitazione per mortificante discriminazione antisiciliana, se il Governo non intenda rettificare il programma IRI. (7216)

BONACINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e come si intenda arrestare il decadimento del Chiostro di Santa Chiara in Piacenza, la cui proprietà divisa tra il Demanio e l'Opera pia di Santa Chiara ed il cui uso concesso ai Missionari Saveriani sembra siano la causa della totale mancanza di opere manutentorie, anche per la malposta fiducia che sia approvata una « leggina » di sdemanializzazione e vendita, sulla quale esistono invece serie riserve di parecchi gruppi politici. (7217)

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere se ritengano ammissibile che la pratica di pensione di un partigiano deportato in Germania ed in conseguenza deceduto venga respinta con la motivazione « in quanto il dante causa faceva parte di formazioni slave ». In questi termini è stata comunicata all'interrogante da parte del Servizio pensioni dirette infortunati civili la predisposizione di uno schema di provvedimento negativo nei confronti della vedova di Carlo Zobec, Angela nata Bertok, residente a S. Dorligo della Valle (Trieste).

L'interrogante fa presente che tale motivazione appare assurda in quanto la maggior parte dei partigiani triestini ed istriani ha fatto parte di formazioni jugoslave ed ha diritto al riconoscimento del contributo dato alla resistenza al nazifascismo in quelle terre al di fuori di ogni discriminazione assurda, di carattere nazionalistico, sia che la residenza durante la guerra sia stata nella parte della ex Venezia Giulia attualmente facente parte dell'Italia sia in quella passata ad amministrazione jugoslava, purchè non si tratti di riceventi già pensione da parte jugoslava. La vedova in questione non usufruisce di altra pensione e versa in disagiate condizioni economiche. La discriminazione appare pertanto del tutto ingiustificata. (7218)

ARTOM. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Ritenuto che l'Amministrazione provinciale di Arezzo ha incluso nell'elenco B (opere non ancora iniziate) in esecuzione della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica la costruzione di un convitto annesso all'Istituto tecnico industriale di Bibbiena con una spesa prevista di 290 milioni circa; considerato che sui 400 allievi che frequentano l'Istituto circa 300 vengono da località lontane da Bibbiena e compiono quindi, per continuare i loro studi, faticosi sacrifici e sopportano gravi disagi, a cui la costruzione del convitto porterebbe efficace rimedio, l'interrogante chiede di sapere se la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Arezzo troverà effettiva conferma da parte del Ministero della pubblica istruzione stesso così da far sperare prossima l'attuazione del progetto di costruzione del convitto annesso all'Istituto tecnico di Bibbiena, da tanto tempo desiderato dalla popolazione. (7219)

TOMASSINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se è a conoscenza che all'incrocio fra la S.S. n. 7 Appia e la strada che da Latina porta allo scalo ferroviario (Epitaffio) manca una segnaletica stradale adeguata al traffico intenso, mancanza che determina una permanente situazione di pericolo; e che nel predetto incrocio molto spesso avvengono incidenti stradali;

se non ritenga necessario disporre con urgenza la esecuzione di opere idonee ad evitare il pericolo e a rendere più agevole e sicuro il traffico nella predetta località. (7220)

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del fatto che nella città di Marcianise (Caserta) esiste un unico ufficio postale inadeguato alle esigenze

di quella popolazione che ammonta ad oltre 27 mila abitanti;

2) se non ritiene opportuno ovviare alla gravissima situazione di disagio di quella cittadinanza, istituendo altri due uffici postali, limitati a determinati servizi essenziali, nelle zone di Via San Giuliano e Via Giulio Foglia che sono i rioni tra i più popolati e in continuo sviluppo. (7221)

LATANZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente provvedere a sollecitare al massimo i lavori necessari affinchè l'acqua, rinvenuta nella zona di S. Crispieri (Taranto) e già riconosciuta di buona potabilità, possa essere quanto prima possibile convogliata verso la fascia dei comuni di Pulsano e Leporano, che soffrono di gravi carenze idriche, specie nel periodo estivo. (7222)

BONACINA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ed in qual modo il fisco abbia inteso o intenda tutelarsi dalle « operazioni bancarie natalizie », poste in essere da soggetti tassabili in base a bilancio ma non solo da essi, allo scopo di non pagare le tasse dovute.

La natura sostanzialmente truffaldina di tali operazioni, praticate a quanto è dato di sapere su larga scala con la benevola e non gratuita compiacenza del sistema bancario, risulta dalle loro modalità, di cui la più frequente si può così descrivere: la società (o il contribuente) Tizio chiede e ottiene una anticipazione di 100 milioni dalla banca e versa l'importo sul conto del signor Caio presso la medesima banca. Quest'ultimo a sua volta, rilascia una fidejussione in garanzia dell'anticipazione concessa dalla banca alla società Tizio. In questo complicato *ménage* a tre, la banca in verità non sborsa neanche una lira. Sull'anticipazione accordata alla società Tizio dovrebbe farsi pagare un interesse non inferiore — a norma di cartello bancario — al 7+1/8 per cento; sul deposito della stessa somma costituito al nome del signor Caio dovrebbe poi corrispondere un interesse massimo del 4 per cento, sempre a norma di cartello. Il costo reale dell'operazione, per la società Tizio dovrebbe pertanto aggirarsi intorno al 3+1/8 per cento. Senonchè, l'abituale scartellamento consente alla banca di esigere una semplice « commissione », oscillante tra l'1 e il 2 per cento dell'anticipazione: ne consegue che la società Tizio può approfittare, ai danni del fisco giacchè se la deduce dai propri utili, di tutta la differenza tra il tasso di interesse di cartello sulla fantomatica anticipazione (7+1/8 per cento) e la commissione bancaria realmente pagata (1-2 per cento); la banca, dal canto suo, può intascare una tangente, sia pure modesta, per aver acconsentito a operazioni che di creditizio non hanno neanche l'odore ed invece hanno tutto il puzzo dell'imbroglio.

Con l'occasione, l'interrogante chiede di conoscere: *a*) se il Ministero delle finanze abbia mai preteso che uffici periferici si avvalgano, in sede di accertamento degli imponibili, di tutti i diritti di informazione loro concessi dall'articolo 41 del testo unico sulle imposte dirette, che non siano la semplice dichiarazione bancaria delle anticipazioni eseguite e delle garanzie prestate; *b*) se personalmente il Ministro delle finanze, a cui tale facoltà è riservata per legge, usi richiedere al Servizio di vigilanza sulle aziende di credito, di controllare l'esattezza delle attestazioni contenute nelle dichiarazioni bancarie. Da tale controllo, se scrupoloso, potrebbero emergere pur nell'arcaico imperio del segreto bancario, l'artificiosità e quindi il carattere truffaldino delle garanzie fidejussorie e del *ménage* di cui si è detto; emergerebbero altresì la durata reale delle operazioni ed il loro andamento, da cui si evidenzierebbero la coincidenza coi giorni a cavallo della fine d'anno e, ancora una volta, il raggiro realizzato ai danni di Pantalone. (7223)

BERNARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per richiamare l'attenzione di codesto Ministero sull'argomento del giorno relativo all'accertamento di onerose tasse comunicato con criteri discriminatori a molte Amministrazioni di ospedali civili del Paese, e perchè sia esaminata al più presto la possibilità di emanare leggi o disposizioni precise

onde evitare anacronistici e deplorevoli difformi atteggiamenti degli uffici fiscali preposti. (7224)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 10 gennaio 1968

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 21 novecbre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione (2545).

2. Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-1968 (2546).

3. Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, concernente la costituzione ed il funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'articolo 82 del regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1° gennaio 1966 (2536).

4. Conversione in legge del decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente « Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 » (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. FENOALTEA e NENNI Giuliana. — Riduzione dei termini relativi alle operazioni per la elezione delle Camere (2281).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (2509-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900). (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. — Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (899).
ALESSI. — Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva » (1286).

2. Deputato CACCIATORE. — Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno) (1791) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche sociali (1830).

6. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8

della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (19).

IV. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 80).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo della Costituzione della Repubblica (938) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI. — Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. — Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. — Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. — Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte di appello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. — Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capo operai del Ministero della difesa (2137).

9. Deputati SPADOLA ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (2269) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 23,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ADAMOLI: Versamento del fondo assegnato per l'ammodernamento del porto di Genova (5024) . . . . . *Pag.* 41061
BONALDI, CATALDO: Miglioramenti pensionistici ai ciechi civili (6317) 41062
CAPONI. Vendita di alloggi già assegnati al personale dipendente da parte della società Terni (6865) 41063
FERRARI Francesco: Impraticabilità del porto di Otranto (6637) 41064
GIUNTOLI Graziuccia: Diminuzione degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti agrari (7155) 41064
GUANTI. Abusi perpetrati dall'impresa Guffante in provincia di Matera nei confronti dei dipendenti (6402); Norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti con particolari requisiti (6787) 41065
LO GIUDICE: Concessione in appalto dei lavori per la costruzione della strada Gela-Catania (6903) 41066
MAGGIO: Soppressione di linee marittime tra le provincie di Trapani e di Agrigento (6866) 41067
PASSONI, ALBARELLO: Disposizioni ministeriali nei confronti degli obiettori di coscienza dimessi per scontata pena (7130) 41068
PELIZZO, VALLAURI: Costruzione di un poligono di tiro militare in provincia di Udine (6899) 41068
PERRINO: Provvedimenti urgenti per ovviare alla grave situazione finanziaria che minaccia la funzionalità della rete ospedaliera italiana (6525) 41069
PIRASTU: Rinnovo del contratto di lavoro ai dipendenti dell'ETFAS (6886) 41070
POLANO: Elevazione dell'ufficio circondariale marittimo di Porto Torres a capitaneria di porto (6901) 41071
SALATI: Arresto dell'ex senatore Sacchetti in Svizzera (6961) 41072
SIBILLE: Risoluzione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa relativa alla adesione di altri Paesi (7085) 41073
STEFANELLI: Pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva (6421); Attacco di mosca olearia alla olivicoltura barese (6761) . . . . . *Pag.* 41074
TOMASSINI: Norme per l'immisisone in ruolo degli insegnanti con particolari requisiti (6786) 41075
VENTURI: Aumento delle spese di manutenzione degli alloggi popolari (6477) 41076
VERONESI: Riduzione degli organi incaricati di pubbliche funzioni assistenziali (6325); Valorizzazione della zona archeologica del basso ferrarere (6803); Demolizione di una necropoli romana nel Delta padano (6804) 41078, 41079, 41080

BO, *Ministro delle partecipazioni statali* . . 41063
BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 41065
COLOMBO, *Ministro del tesoro* 41063
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 41070, 41079
GUI, *Ministro della pubblica istruzione* . . 41064 e *passim*
LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41073
MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici* . . . 41062, 41064, 41076
NATALI, *Ministro della marina mercantile* . . 41067, 41071
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41072
PASTORE, *Ministro senza portafoglio* 41066
RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 41070, 41075
TREMELLONI, *Ministro della difesa* . . 41068, 41069

ADAMOLI. — *Ai Ministri del tesoro, della marina mercantile e del lavoro e della*

previdenza sociale. — Per conoscere se non intendano provvedere affinchè venga finalmente effettuato il versamento dei 15 miliardi e 600 milioni assegnati al Porto di Genova sullo stanziamento dei 75 miliardi per l'ammodernamento dei porti italiani e affinchè vengano rapidamente ultimate le procedure per il prestito di 4 miliardi e 500 milioni concesso dalla Cassa depositi e prestiti al Consorzio autonomo del Porto di Genova. Ciò, oltre che per non ritardare ulteriormente l'inizio delle opere per lo sviluppo del più importante porto italiano, anche per l'aggravarsi della crisi edilizia di cui un altro segno è stato dato dal preannuncio di nuovi licenziamenti nel settore delle costruzioni di opere marittime.

L'interrogante chiede in particolare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale se non intenda intervenire affinchè sia assicurata la continuità dell'occupazione ai lavoratori della società Fincosit di Genova che dovrebbero prossimamente essere licenziati in attesa dei nuovi appalti per lavori nel porto. (5024)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Ministero del tesoro.

Con decreto ministeriale n. 4780 del 2 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1966, registro 1, foglio 28, è stata approvata la convenzione stipulata in data 15 novembre 1966 con il Consorzio autonomo del porto di Genova, con cui viene disposta e disciplinata l'erogazione a favore di quest'ultimo della somma di lire 6.685 milioni destinata alla esecuzione di opere di potenziamento del porto di Genova.

Tale somma rappresenta la prima aliquota, riferita agli esercizi finanziari 1965-66 e 1967, dei complessivi lire 15.600 milioni assegnati al porto di Genova, sullo stanziamento straordinario di lire 75 miliardi autorizzato con la legge 27 ottobre 1965, n. 1200, per il potenziamento delle infrastrutture portuali italiane.

Inoltre il Ministero del tesoro ha comunicato che il citato Consorzio in data 26 luglio 1966 aveva stipulato con il Consorzio di credio per le opere pubbliche un mutuo di nominali lire 4.255 milioni da ammortizzare in 18 anni con decorrenza dal 1° luglio 1966. Il ricavo delle obbligazioni emesse in corrispondenza del mutuo è stato interamente somministrato il 29 luglio 1966.

Per quanto attiene, invece, alla situazione della società « Fincosit » di Genova il Ministero del lavoro ha assicurato quanto appresso.

L'impresa « Fincosit » che esegue lavori edili marittimi nell'ambito del porto di Genova, a fine 1965, a seguito di contrazione di lavoro, deliberava il licenziamento di trenta operai.

La controversia della quale si è interessato l'Ufficio del lavoro di Genova, è stata allora risolta con un accordo in base al quale la azienda si è impegnata a sospendere i licenziamenti ed a chiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni per la durata di 4 settimane in favore dei 30 operai nella speranza di acquisire commesse di lavoro.

Allo scadere del predetto periodo la società si è vista però costretta a licenziare i dipendenti in parola in quanto nel frattempo non era riuscita ad acquisire nuovi lavori.

Ancora nel mese di luglio 1966, perdurando la contrazione dell'attività lavorativa, la « Fincosit » aveva dato inizio alla procedura prevista dall'accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi per ridurre ulteriormente la sua forza di 30 unità. Tuttavia, a seguito di trattative in sede sindacale e di intese intercorse con la Commissione interna, il licenziamento fu limitato a 14 unità e differito al mese di agosto avendo nel frattempo l'impresa ottenuto l'assegnazione di alcuni lavori di dragaggio.

Si assicura il senatore interrogante che i Dicasteri interessati non mancheranno di usare con la dovuta tempestività tutte quelle iniziative e quegli interventi atti a garantire la funzionalità dell'importantissimo scalo di Genova e ad assicurare in tal modo lavoro a vaste categorie.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

BONALDI, CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi del mancato rispetto da parte del Governo dell'impegno, assunto con le dichia-

razioni del Ministro del tesoro e di quello del bilancio, di migliorare sensibilmente il trattamento pensionistico dei ciechi civili

Detto impegno fu infatti preso nell'imminenza di una « marcia del dolore » che migliaia di minorati della vista erano sul punto di compiere ed ebbe l'effetto di farla sospendere nonostante che le richieste della categoria fossero soddisfatte solo parzialmente.

Ma proprio per questo, tenendo conto del senso di civismo e di responsabilità sempre dimostrato dai ciechi e dalle loro organizzazioni, l'impegno del Governo doveva considerarsi assolutamente inderogabile e di conseguenza ogni sforzo doveva essere fatto per rispettarlo, anche in considerazione del fatto che l'onere richiesto non è eccezionalmente elevato e di conseguenza poteva ben essere reperito dal Governo ove avesse avuto la volontà di farlo. (6317)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione al trattamento assistenziale di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, ed in rapporto agli impegni assunti, il Governo non ha mancato di proporre concrete iniziative a favore della categoria dei ciechi civili.

Infatti, con legge 1° luglio 1966, n. 515, è stata autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 3 miliardi in favore dell'Opera nazionale ciechi civili. Inoltre, con legge 13 luglio 1967, n. 576, sono stati disposti l'aumento da lire 12.100 milioni a lire 13.100 milioni del contributo statale annuo nonchè la concessione di altro contributo straordinario di lire 3 miliardi, nei riguardi dell'Opera suddetta.

Con tali mezzi, l'Opera ha già potuto accelerare il ritmo della liquidazione delle domande di pensione ancora giacenti.

Infine, in data 27 ottobre ultimo scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che prevede la concessione al suddetto ente di un ulteriore contributo straordinario di lire 6 miliardi per la liquidazione di tutti gli arretrati maturati dagli aventi diritto.

Tale provvedimento dovrà ora seguire lo ulteriore corso.

Portata a termine questa non facile opera di risanamento finanziario e garantito il soddisfacimento dei diritti della categoria, è ora allo studio delle Amministrazioni interessate uno schema di provvedimento legislativo per l'attribuzione ai ciechi assoluti di una indennità di accompagnamento.

A tale scopo, sul fondo globale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso è stata iscritta, per l'esercizio 1968, la somma di 2.500 milioni di lire.

Per quanto precede, si ritiene di poter affermare che da parte del Tesoro è stato compiuto ogni sforzo, in relazione alle possibilità di bilancio, al fine di consentire all'ente in questione di adempiere ai suoi fini istituzionali.

Il Ministro del tesoro
COLOMBO

CAPONI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Risulta all'interrogante che la società Terni del gruppo IRI, proprietaria di numerosi alloggi a suo tempo costruiti per gli ex dipendenti delle miniere lignitifere di Morgano di Spoleto (Perugia), ha deciso di mettere in vendita i predetti alloggi.

Considerato che i locatori, in genere, sono dei pensionati dell'INPS, che non dispongono della somma richiesta in contanti per l'acquisto, l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga di suggerire alla società Terni di cedere in proprietà i predetti alloggi a rate, magari con il riservato dominio fino al totale riscatto, in maniera che non siano sfrattati dei suoi vecchi dipendenti e che gli alloggi non finiscano a persone estranee, o addirittura a degli speculatori. (6865)

RISPOSTA. — La « Terni — società per la industria e l'elettricità » ha deciso di vendere i 64 alloggi, che costituiscono il villaggio « Le Corone » in Spoleto, agli attuali locatari che sono: 34 ex dipendenti; 21 dipendenti della « Terni — società per l'industria e la elettricità »; 7 dipendenti dello stabilimento cementiero di Spoleto già della società

« Terni » ora passato alla « Cementir »; 2 dipendenti della « Terni — industrie chimiche — s. p. a. ».

Il prezzo degli alloggi, anche in considerazione della forma di pagamento in contanti, è stato fissato dalla società in una somma inferiore di circa il 25 per cento al valore di mercato.

Secondo quanto comunicato dall'IRI, finora 52 locatari, su 64, hanno richiesto di concludere il contratto di acquisto, alle condizioni stabilite dalla « Terni », che prevedono, fra l'altro, il pagamento in contanti e la stipula entro il 31 dicembre 1967.

Questo Ministero, peraltro, ha prospettato all'IRI la opportunità di intervenire presso la società, affinchè parte degli alloggi sia ceduta a rate, sia pure a condizioni più onerose e solo in riconosciuti casi di assoluta necessità, per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono della somma richiesta per il pagamento in contanti.

In relazione all'ultima parte dell'interrogazione, si assicura, infine, la signoria vostra onorevole che la « Terni » offre gli alloggi soltanto a coloro che stanno dando il loro apporto di lavoro alla società medesima, trascurando, in modo assoluto, le numerose richieste di terzi, che pure offrono il prezzo di mercato, prezzo, che, come si è detto, è di gran lunga superiore a quello concordato con gli attuali locatari.

Il Ministro delle partecipazioni statali
BO

FERRARI Francesco. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati, a seguito della segnalazione inoltrata dal sindaco di Otranto all'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari, in data 27 aprile 1967 con n. 1249 di protocollo, a favore del porto di Otranto che, a causa delle mareggiate invernali, le quali hanno prodotto l'insabbiamento del molo e dello scalo di alaggio, risulta impraticabile da parte dei pescatori a manovrare con le barche da pesca. (6637)

RISPOSTA. — Attualmente non riesce possibile disporre l'invio nel porto di Otranto di un mezzo effossorio per il ripristino dei fondali, in quanto i mezzi di cui dispone lo Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari sono attualmente impegnati in altri porti della circoscrizione.

Si assicura comunque che i lavori relativi saranno inclusi nel programma da eseguire con i fondi di bilancio del prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

GIUNTOLI Graziuccia. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali criteri e disposizioni, gli organici degli istituti tecnici agrari, recentemente entrati in vigore il 13 ottobre 1966, hanno visto pressochè cancellati i numerosi posti dedicati in parte agli insegnanti tecnico-pratici. Così verrà profondamente alterata nella qualità e nella finalità l'istruzione tecnico-agraria nell'applicazione pratica.

Se i programmi attualmente in vigore obbligano i titolari delle cattedre ad attendere alle esercitazioni pratiche è pur vero che si creerà una tale mole di lavoro per il titolare che non solo non potrà fare le esercitazioni, e, quando le farà, non tutti gli alunni potranno fare quell'addestramento pratico, indispensabile al perito agrario.

Infine si desidera conoscere la sorte del numeroso personale tecnico-pratico che allontanato dall'insegnamento non troverà ora più alcuna possibilità di lavoro negli istituti di istruzione agraria. (7155)

RISPOSTA. — I decreti del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1966, n. 1391 e numero 1394, concernenti le tabelle organiche degli istituti tecnici agrari, sono stati emanati in attuazione degli orari e dei programmi approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1963, n. 1759, i quali prevedono l'attribuzione delle esercitazioni ai titolari delle materie.

Tenuto conto delle riduzioni di posti già occupati da insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato che si sarebbero potute verificare nei predetti istituti, il Ministero, con circolare n. 351 del 3 ottobre 1967, aveva dato le opportune istruzioni in merito ai licenziamenti e al reimpiego di tale personale.

Peraltro, con circolare telegrafica del 3 novembre 1967, n. 13320, si è ritenuto opportuno disporre la sospensione dei licenziamenti con l'intendimento di procedere ad una revisione delle tabelle organiche degli stessi istituti che terrà nel debito conto l'esigenza di un'ampia preparazione pratica dei periti agrari.

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

GUANTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non intendano intervenire onde eliminare gli abusi dell'impresa Guffante che esegue lavori in provincia di Matera: contrada Trisaia del comune di Rotondella per conto del CNEN. I 150 edili dipendenti dalla ditta Guffante sono scesi in sciopero per poter esercitare il loro diritto ad eleggere la commissione interna e per rivendicare il rispetto del contratto provinciale, che prevede il pagamento di una indennità di strada. (6402)

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Dagli accertamenti esperiti è risultato che, con accordo stipulato in data 15 giugno 1967 tra i rappresentanti dell'impresa Guffanti e del personale dipendente, è stato convenuto il pagamento da parte della ditta — a titolo di rimborso — delle spese di viaggio sostenute giornalmente dai lavoratori per raggiungere il posto di lavoro a decorrere dal 1° aprile 1967.

Tale accordo ha modificato la precedente convenzione aziendale dell'aprile 1963, ai sensi della quale agli operai in parola — i quali godevano dell'alloggio gratuito in idonei baraccamenti del cantiere, veniva corrisposto il rimborso delle sole spese di viaggio sostenute per l'andata al lavoro — il lunedì — e per il ritorno a casa — il sabato.

È altresì emerso che, in data 22 giugno 1967 si sono svolte — in conformità agli accordi interconfederali vigenti in materia — le elezioni per la nomina dei membri della Commissione interna, delle quali la ditta non aveva contestato l'effettuazione ma soltanto chiesto un rinvio di alcuni giorni in conseguenza di un incidente stradale occorso al proprio direttore dei lavori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BOSCO

GUANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in applicazione dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, numero 603, anche in riferimento all'ordine del giorno votato dalla Commissione pubblica istruzione del Senato in data 26 settembre 1967. L'interrogante a tal proposito fa presente quanto richiesto dalla Segreteria provinciale di Matera del Sindacato autonomo scuola media italiana:

a) in merito all'esame:

1) che le prove scritte per ogni tipo di disciplina siano eliminate;

2) che le prove orali vertano esclusivamente sulle materie di insegnamento fissate dalla legge istitutiva;

b) in merito alle modalità:

1) che venga procrastinato il più possibile il diario di dette prove per consentire un'adeguata preparazione dei candidati;

2) che siano indetti adeguati e qualificati corsi di preparazione;

3) che le prove orali vengano decentrate nel maggior numero possibile di città per un più sollecito espletamento delle stesse;

4) che sia consentita la partecipazione alla sessione riservata anche a quegli insegnanti che abbiano maturati i richiesti quattro anni di servizio alla data dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale applicativa.

L'interrogante si augura che, nel rispetto della legge e nell'interesse della scuola, il problema sia risolto con equità per venire incontro ai desiderata di numerosi docenti. (6787)

RISPOSTA. — Come è stato a suo tempo rilevato in sede parlamentare, in occasione dei lavori per l'approvazione della legge 25 luglio 1966, n. 603, la sessione di esami di abilitazione prevista dall'articolo 7 della stessa legge consiste in una normale sessione, peraltro riservata a determinate categorie di insegnanti e finalizzata alla successiva assunzione in ruolo, da svolgersi sulla base delle nuove classi di esame per la scuola media, fissate dal regolamento 21 novembre 1966, n. 1228, modificato con il recente decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127.

La legge non contiene, infatti, alcuna disposizione in base alla quale possano essere previste per la predetta sessione modalità di svolgimento e programmi diversi da quelli stabiliti dalle citate norme regolamentari.

Nel predisporre l'ordinanza applicativa del primo comma del citato articolo 7, di prossima emanazione, viene attentamente considerata l'esigenza di stabilire un congruo intervallo tra la data del bando e il diario delle prove per consentire ai candidati di prepararsi adeguatamente; inoltre, viene tenuta attentamente presente la possibilità di un ampio decentramento delle prove, compatibilmente con i limiti e le difficoltà di ordine organizzativo e finanziario; infine, viene favorevolmente considerata la possibilità di fissare, alla data d'emanazione dell'ordinanza ministeriale, il termine entro il quale deve essere stato prestato il quadriennio di servizio richiesto dalla legge per la partecipazione agli esami.

Per quanto riguarda l'istituzione di corsi di preparazione agli esami, si fa presente che il Ministero non dispone di fondi da destinare all'organizzazione e al funzionamento di corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'insegnamento o all'erogazione di contributi ad enti o associazioni che assumano l'iniziativa di attuarli. Peraltro, l'Amministrazione esaminerebbe con favorevole predisposizione eventuali richieste di enti o associazioni intese ad ottenere l'uso di locali e attrezzature scolastiche per lo svolgimento di tali corsi.

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

LO GIUDICE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord.* — Premesso:

che l'Amministrazione provinciale di Catania, con lettera 16 febbraio 1966, numero 4/2457, del Consiglio di amministrazione della Cassa del Mezzogiorno, è stata autorizzata ad appaltare mediante licitazione privata i lavori per la costruzione della strada a scorrimento veloce Gela-Catania, tronco « da Sella Molone di Caltagirone a Passo Crocitta » finanziata dalla Cassa medesima per l'importo di complessivi 910 milioni;

che aggiudicataria di detto appalto è rimasta una ditta di Roma con la quale venne, in data 21 ottobre 1966, stipulato contratto di appalto nel quale all'articolo 10 si faceva espresso divieto all'assuntore « di cedere, subappaltare, dare in cottimo, in tutto o in parte, i lavori e le provviste del contratto di appalto »,

l'interrogante chiede di conoscere se risulta che:

a) la ditta appaltatrice ha subappaltato detti lavori ad altra ditta senza avere ottenuto le regolari autorizzazioni e senza quelle garanzie di ordine tecnico e finanziario che l'importanza dei lavori richiedeva;

b) che contestazioni, anche giudiziarie, sono in corso tra fornitori d'opera e la ditta subappaltatrice, nei confronti della quale pende istanza di fallimento;

c) dal complesso di questa situazione sono derivati o possano derivare ritardi e danni nella esecuzione di un lavoro tanto indispensabile al traffico di una delle zone più attive della Sicilia. (6903)

RISPOSTA. — L'impresa SOGENE di Roma, appaltatrice del primo lotto dei lavori di co-

struzione della strada a scorrimento veloce Gela-Catania, nella fase iniziale dei medesimi, aveva affidato alla ditta Sarvà Giuseppe — regolarmente iscritta alla Camera di commercio di Catania — una parte degli scavi di sbancamento e relativi trasporti per la costruzione della cennata strada; ciò per consentire un sollecito inizio dei lavori con il conseguente impiego di mano d'opera locale.

Trattandosi di movimenti di terra, la ditta appaltatrice si è avvalsa della norma di cui all'articolo 339 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, modificata dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, e dal decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341.

Nel mese di luglio 1967 la ditta Sarvà è stata estromessa dai lavori per inadempienze. Trovandosi la medesima in istato prefallimentare, la SOGENE ha provveduto, tramite l'Ufficio del lavoro di Caltagirone e le locali organizzazioni sindacali, a corrispondere agli operai già impiegati presso l'impresa Sarvà tutte le loro spettanze; da quell'epoca i lavori vengono eseguiti direttamente dalla SOGENE a ritmo regolare.

A tutt'oggi sono stati realizzati lavori per un importo pari a circa il 50 per cento di quello contrattuale e la ultimazione è prevista entro i termini stabiliti, salvo eventuali sospensioni stagionali in dipendenza di avverse condizioni metereologiche.

Il Ministro senza portafoglio
PASTORE

MAGGIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali sono state le ragioni che hanno determinato il provvedimento di separare le linee D4 e D5 che collegano Trapani, Pantelleria, le isole Pelagie e Porto Empedocle gestite fino ad oggi dalla società Sirena.

Tale separazione, che equivale quasi alla soppressione della linea, ha determinato la interruzione dei collegamenti marittimi tra la provincia di Trapani e quella di Agrigento, causando notevole danno agli operatori economici trapanesi che hanno rilevanti interessi commerciali da tutelare specialmente a Lampedusa da dove non si potrebbe più trasportare a Trapani, rapidamente, come il caso richiede, il pescato della nostra flotta peschereccia operante nel Canale di Sicilia.

L'interrogante, mentre segnala l'ingiustificato, vivo malcontento da parte degli operatori marittimi di Trapani, chiede, dopo quanto ha esposto, se non si ritenga opportuno e doveroso, onde evitare l'aggravarsi del disagio economico già verificatosi in quella provincia, di sospendere il provvedimento preso e ripristinare le linee marittime D4 e D5, così come erano prima gestite. (6866)

RISPOSTA. — Desidero informare l'onorevole interrogante che a seguito di richieste avanzate dagli abitanti delle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, venne elaborato un programma di miglioramento dei servizi marittimi di quel settore, programma che, per le isole Pelagie, prevede lo sdoppiamento delle linee D/4 e D/5, la loro intensificazione e l'effettuazione di collegamenti diretti con Porto Empedocle.

In particolare, la nuova configurazione delle linee D/4 e D/5 è la seguente:

linea D/4: effettuazione di 156 viaggi (in luogo degli attuali 104), di cui 104 sul percorso Trani-Pantelleria e ritorno e 52 con prolungamento fino a Linosa e Lampedusa sul percorso Trapani-Pantelleria-Linosa-Lampedusa-Pantelleria-Trapani;

linea D/5: effettuazione di 168 viaggi (in luogo degli attuali 104), di cui 104 sul percorso Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa e ritorno, 52 sul percorso Porto Empedocle-Lampedusa-Linosa-Porto Empedocle e 12 sul percorso Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa-Porto Empedocle.

Sul detto programma furono sentiti, in una apposita riunione, i rappresentanti dei Comuni interessati e della Regione siciliana. Nel corso della stessa, per quanto attiene in particolare ai collegamenti per le isole Pelagie, espressero parere favorevole al citato sdoppiamento i rappresentanti dei comuni di Linosa e Lampedusa e di Pantelleria, cioè quelli maggiormente interessati alla sistemazione delle linee D/4 e D/5. Il rappresentan-

te poi del comune di Linosa e Lampedusa sottolineò come un solo collegamento settimanale con Trapani si appalesava sufficiente al traffico passeggeri e merci per dette località, in quanto quasi tutto il movimento e gli interessi di Lampedusa e Linosa gravitano su Porto Empedocle e Agrigento.

Detto parere favorevole fu confermato anche dal rappresentante della Regione siciliana.

Sembra pertanto, tenuto conto della unanimità di assensi che da parte delle autorità locali si è avuta sul progetto in questione, che le perplessità manifestate dall'onorevole interrogante non abbiano ragione di sussistere.

Il Ministro della marina mercantile
NATALI

PASSONI, ALBARELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali motivi è stata emessa una circolare ministeriale in base alla quale viene ordinato agli obbiettori di coscienza, dimessi per scontata pena dal reclusorio di Gaeta, di indossare subito la divisa militare, determinando da parte di essi il previsto rifiuto di obbedienza e quindi l'immediato arresto e conseguente denunzia al Tribunale militare di Roma.

In precedenza i giovani obiettori di coscienza, espiata la pena detentiva, venivano invece rinviati a casa in attesa di un nuovo richiamo alle armi; si dava così ad essi la possibilità di riconsiderare il rifiuto al servizio militare, o quanto meno quella di rivedere i loro familiari e di attendere per qualche mese alle loro occupazioni. Il nuovo sistema ha portato nel mese di novembre 1967 alla immediata denunzia e carcerazione degli obiettori Narracci Leone di Milano, Leone Michele di Napoli, Guberti Giuseppe di Ravenna, Santoro Salvatore di Milano, Salomone Pietro di Caltanissetta. Nel mese di dicembre porterà alla immediata denunzia e carcerazione degli obiettori Ruggieri Vincenzo di Pescara, Mazzaroppi Crescenzio di Roma, Cataldo Vittorio di Avellino, (giunto così al V processo), De Ruggiero Giovanni di Napoli, Mandarino Gerardo di Benevento (anch'egli al suo V processo), Zorzetto Napoleone di Venezia, Lancioni Adriano di Ascoli Piceno, Lombardo Cristoforo di Salerno, Cavina Gianpiero di Ravenna.

Si chiede se non si reputi che tale sistema, per cui tutti questi giovani, obiettori per motivi religiosi in quanto « Testimoni di Geova », vengono arrestati e processati dal Tribunale militare che ha recentemente inflitto severissime condanne a 1 anno e mezzo di reclusione, non sia ingiustamente afflittivo ed illegittimo essendo scaduto il termine per la chiamata alle armi e non essendo computato agli effetti del servizio militare il tempo di detenzione.

Tenuto infine conto del fatto che diversi obiettori di coscienza hanno già scontato tre o quattro anni di reclusione militare, gli interroganti chiedono ancora se non si ritenga opportuno, oltre che un sollecito esame dei progetti di legge per il riconoscimento della obiezione di coscienza, una qualche misura di carattere amministrativo che quantomeno non aggravi l'attuale stato di cose, come in realtà è stato fatto con le disposizioni di cui alla presente interrogazione. (7130)

RISPOSTA. — I casi segnalati dagli onorevoli interroganti si sono verificati nel quadro di recenti direttive di ordine generale riguardanti l'impiego dei militari dimessi da carceri militari e civili.

Si è peraltro già precisato che nei confronti dei militari obiettori di coscienza, al termine della pena detentiva rimangono immutate le preesistenti disposizioni secondo le quali i militari stessi sono collocati in congedo illimitato per essere precettati con la prima successiva chiamata alle armi.

Il Ministro della difesa
TREMELLONI

PELIZZO, VALLAURI. — *Al Ministro della difesa.* — Premettesi che l'Amministrazione militare, anni addietro, allo scopo di costituire un proprio poligono di tiro divisava di procedere all'acquisizione mediante esproprio di una vasta area di terreno interessante i comuni di Castelnuovo del

Friuli, Travesio, Clauzzetto e Meduno in provincia di Udine; che i proprietari interessati sono subito insorti non tanto per opporsi alla costruzione del poligono, quanto per impedire l'adozione della procedura espropriativa non ritenuta giustificata mancando il requisito dell'urgenza, dichiarandosi tuttavia disponibili per una cessione consensuale che tenesse conto della congruità del prezzo; che a tale richiesta l'Amministrazione militare avrebbe aderito se nella sua attuazione non fossero state riscontrate notevoli ed insormontabili difficoltà di ordine pratico, a causa della eccessiva frammentarietà della proprietà e della impossibilità di convenire con tutti gli interessati molti dei quali, emigrati all'estero, non erano facilmente reperibili; che in considerazione di quanto sopra anche per l'opera di persuasione svolta dal personale tecnico incaricato delle stime, gli interessati si assoggettarono all'azione espropriativa; che a seguito di ciò la Direzione lavori del genio militare di Udine ha presentato il suo elaborato di stima, in gran parte concordato con gli interessati che, peraltro, dal Ministero venne disatteso demandandone il compito all'Ufficio tecnico erariale, il quale nella sua valutazione ha operato una sensibile riduzione della misura dell'indennità sollevando le proteste più che giustificate dei proprietari.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro della difesa in considerazione di quanto sopra esposto ed attese la natura, la consistenza dell'esproprio e l'incidenza dei gravami alle proprietà nelle zone di confine per l'effetto degli interventi militari, non ritenga opportuno definire la liquidazione delle indennità di esproprio sulla base delle stime fatte dai propri organi tecnici, a ciò specificatamente preposti, anzichè su quella dell'Ufficio tecnico erariale. (6899)

RISPOSTA. — La perizia di stima relativa ai terreni cui si riferiscono gli onorevoli interroganti non è stata ancora approntata nell'intento dell'Amministrazione della difesa di andare incontro, per qanto possibile, alle aspettative degli interessati di ottenere una più favorevole valutazione dei terreni stessi.

A tale scopo sono in corso opportune intese tra gli organi tecnici del Genio militare e l'Ufficio tecnico erariale di Pordenone che è stato nuovamente interessato affinchè riveda la propria valutazione in rapporto a fattori e circostanze economiche eventualmente non presi prima in esame.

Il Ministro della difesa
TREMELLONI

PERRINO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Premesso che gli ospedali italiani si trovano in grave stato di disagio economico a causa del mancato pagamento delle rette di spedalità da parte degli enti mutualistici e che il perdurare di tale situazione pone in serio pericolo la possibilità di assistenza dei nosocomi che non possono ormai da tempo provvedere all'acquisto dei generi di prima necessità e in alcuni casi pagare gli stipendi al personale dipendente;

che i sanitari ospedalieri, in continuo stato di agitazione, minacciano anche azioni giudiziarie per il mancato pagamento dei nuovi stipendi per decorrenza 1° gennaio 1966, non ancora corrisposti perchè da parte del Ministero della sanità non sono stati accreditati agli ospedali i fondi a conguaglio della relativa spesa previsti dalla circolare n. 184;

che la situazione tende ad aggravarsi ulteriormente in quanto alla persistente morosità degli enti mutualistici e dello Stato, si aggiunge la inadempienza dei Comuni per la mancata tempestiva proroga della legge 30 gennaio 1963, n. 70, relativa al servizio di anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e già inoperante dal 30 giugno 1967;

considerato che è già decorso un anno da quando il Ministro della sanità, a seguito di iniziativa dell'interrogante che aveva predisposto apposito disegno di legge, assicurava che, per sopperire alle attuali esigenze del servizio delle anticipazioni statali delle spedalità dovute dai Comuni, aveva diramato ai Dicasteri competenti uno schema di disegno di legge con il quale si prevedeva la proroga a tutto l'anno finanziario 1970 delle disposizioni contenute nella leg-

ge 30 gennaio 1963, n. 70, con aumento dell'apposito fondo di bilancio;

che non si comprende perchè mai gli organi governativi responsabili, benchè ripetutamente sollecitati dalla FIARO e da numerose interpellanze parlamentari, abbiano trascurato completamente la soluzione di un problema tanto vitale per la funzionalità stessa degli ospedali,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se non ritengano opportuno promuovere ogni azione necessaria perchè sia provveduto, con carattere di somma urgenza, alla proroga, a tutto l'anno 1970, della legge 30 gennaio 1963, n. 70, con aumento dell'apposito fondo di bilancio;

b) se il Ministro della sanità non ravvisi l'urgenza di disporre con sollecitudine gli strumenti necessari per corrispondere agli ospedali i fondi a conguaglio previsti dalla circolare ministeriale n. 184 per la corresponsione dei nuovi stipendi ai sanitari ospedalieri.

L'interrogante ritiene che l'approvazione urgente di detti provvedimenti possa contribuire ad ovviare concretamente, sia pure in lieve misura, alla grave situazione finanziaria che attualmente minaccia la funzionalità della rete ospedaliera italiana. (6525)

RISPOSTA. — Questo Ministero, al fine di venire incontro, per quanto di sua competenza, alle più impellenti esigenze finanziarie degli enti ospedalieri, ha da tempo predisposto un disegno di legge inteso a prorogare sino al 31 dicembre 1970 le norme contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, circa il servizio di anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni alle amministrazioni nosocomiali. Tale provvedimento è stato già approvato il 25 ottobre scorso dalla 1ª Commissione del Senato in sede legislativa e dovrà quindi essere esaminato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la corresponsione ai sanitari ospedalieri del nuovo trattamento economico di cui alla circolare n. 184 del 31 ottobre 1966 del Ministero della sanità, si informa che, il 27 ottobre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge concernente la costituzione di un'apposita cassa nazionale di conguaglio per assicurare la parziale copertura finanziaria delle nuove retribuzioni ai medici ospedalieri a decorrere dal 1° gennaio 1966, mediante la riduzione dei compensi fissi mutualistici di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
GASPARI

PIRASTU. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della lotta sindacale in corso dal 21 ottobre 1967 nell'Ente di sviluppo sardo (ETFAS) da parte dei dipendenti marginali per il mancato rinnovo del contratto di lavoro, scaduto ormai da tre anni. Detta lotta, sostenuta dalla solidarietà degli altri dipendenti dell'Ente, è rivolta anche a porre i problemi del funzionamento e potenziamento dell'attività dell'Ente di sviluppo in Sardegna.

Si chiede di conoscere quali interventi intendano attuare, di intesa con la Regione sarda, al fine di sollecitare il rinnovo del contratto secondo le richieste dei lavoratori e al fine di potenziare ed estendere l'attività dell'Ente di sviluppo in Sardegna. (6886)

RISPOSTA. — I contratti che l'ETFAS stipulò con gli operai marginali dell'agricoltura e con gli operai agricoli, per la durata di anni due, con effetto dal 1° ottobre 1963, sono venuti a scadere il 30 settembre 1965.

A seguito della entrata in vigore della legge 14 luglio 1965, n. 901 — che, in sostituzione degli enti di riforma fondiaria, istituiva gli enti di sviluppo, ai quali venivano affidate altre attività e nuovi compiti — gli interventi nel campo della trasformazione fondiaria, progressivamente ridotti con il graduale insediamento degli assegnatari, venivano ulteriormente a diminuire.

In tale situazione, l'ETFAS, pur preoccupandosi di salvaguardare un patrimonio di macchine, di esperienza operativa e di mano d'opera specializzata, di grande utilità per lo

sviluppo dell'agricoltura sarda, ha dovuto soprassedere ad ogni revisione, per la parte economica, del contratto collettivo aziendale di lavoro dei suddetti lavoratori, mentre ha acconsentito ad un parziale riesame della parte normativa, riservandosi, peraltro, di rivedere gli aspetti economici in funzione di futuri finanziamenti.

Le stesse categorie interessate e le loro rappresentanze sindacali si sono rese conto della situazione prospettata, che impediva all'ente di accogliere tutte le istanze dei lavoratori.

Peraltro, il problema dell'occupazione degli operai è stato avviato a soluzione, in quanto la Regione, in seguito ad interessamento dell'ETFAS e delle altre autorità dell'Isola, ha assicurato che affiderà all'ente un consistente programma di lavoro, che consentirà, con i relativi finanziamenti, il pieno impiego della mano d'opera interessata e l'accoglimento delle rivendicazioni economiche della categoria.

In questo senso si sono avute trattative fra le parti interessate per la definizione della vertenza, che si spera possa avvenire entro breve termine.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
RESTIVO

POLANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la richiesta avanzata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Sassari per la modificazione delle circoscrizioni degli uffici marittimi della Sardegna e la elevazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Torres (Sassari) a capitaneria di porto.

Si fa presente che al Ministero della marina mercantile, la Camera di commercio, industria ed artigianato di Sassari, con nota n. 1551 in data 22 febbraio 1952, aveva fatto presente come la suddivisione degli uffici marittimi della Sardegna non fosse assolutamente rispondente alle esigenze del movimento marittimo e commerciale, rilevando in modo particolare come due soli compartimenti marittimi (Cagliari ed Olbia) risultassero insufficienti dato lo sviluppo costiero della Sardegna, con una giurisdizione troppo vasta e decentrata rispetto ad altri centri di grande importanza economica e marittima, con gravi ostacoli per la risoluzione di numerose pratiche, proponendo l'elevazione a capitaneria dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Torres.

Era stato allora fatto presente come la Sicilia con uno sviluppo costiero (Km. 1.500) inferiore a quello della Sardegna (Km. 1.842) fosse suddivisa in cinque compartimenti ed era stata trasmessa una nuova proposta di ripartizione degli uffici marittimi della Sardegna, più rispondente alle esigenze dell'Isola.

Sulla proposta si erano espressi favorevolmente l'Assessorato ai trasporti della Regione autonoma della Sardegna e la Direzione marittima di Cagliari e si era avuta assicurazione, tramite la predetta Direzione marittima, che da parte del Ministero della marina mercantile si sarebbe dato corso alla pratica quando i lavori di costruzione della nuova sede idonea all'uopo fossero stati ultimati o almeno portati ad un sufficiente stato di avanzamento.

A distanza di tanti anni le esigenze sono aumentate e soprattutto il porto di Porto Torres ha visto notevolmente aumentare il traffico merci ed in modo particolare quello passeggeri.

L'interrogante, pertanto, chiede di sapere se il Ministro della marina mercantile, in considerazione del fatto che i lavori di completamento della nuova sede degli uffici marittimi di Porto Torres si possano considerare ultimati, non ritenga giunto il momento di sottoporre al Consiglio dei ministri il provvedimento per l'elevazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Torres a capitaneria di porto. (6901)

RISPOSTA. — Desidero informare l'onorevole interrogante che il problema dell'elevazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Torres a capitaneria di porto, richiesta dai principali enti pubblici della Sardegna in relazione alla situazione geografica dell'Isola ed alle sue esigenze organizzative,

è stato sempre presente all'attenzione di questo Ministero, il quale ha provveduto agli opportuni studi onde ricercare le soluzioni più funzionali per una efficiente strutturazione degli uffici periferici della Sardegna.

In esito agli stessi è stato approntato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica inteso ad elevare a capitaneria di porto l'Ufficio circondariale marittimo di Porto Torres nonchè ad istituire la delegazione di spiaggia di terza classe di Porto Cervo (Arzachena) nell'ambito dell'Ufficio circondariale marittimo di Olbia.

Essendosi su detto provvedimento avuto il concerto delle altre Amministrazioni interessate, è stato di recente richiesto il prescritto parere del Consiglio di Stato.

Non appena esso sarà stato acquisito, il provvedimento sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri per la sua approvazione.

In relazione a quanto sopra desidero rilevare che la nuova strutturazione degli uffici marittimi in Sardegna sarà adeguata alle mutate esigenze ed idonea a conseguire un completo espletamento delle funzioni affidate ai detti uffici.

Il Ministro della marina mercantile
NATALI

SALATI. — *Al Ministro degli affari esteri, dell'interno e della difesa.* — Premesso che il senatore Walter Sacchetti, la notte fra il 10 e 11 marzo 1967 alle ore 1,30, è stato prelevato nella sua stanza di albergo — Albergo Astoria — in Olten nel Cantone tedesco della Confederazione elvetica, da poliziotti armati e rinchiuso nelle carceri del locale Comando di polizia fino alle ore 11 del giorno 14; che l'odioso e incredibile provvedimento è stato motivato con l'esistenza di un decreto di interdizione, mai notificato all'interessato; che dall'interrogatorio è emersa l'esistenza di un imponente *dossier,* dal quale la biografia politica del senatore Sacchetti risulta nei più minuti particolari, così come la esistenza di altri *dossiers* riguardanti personalità politiche, tra cui quella del sindaco di Reggio Emilia,

si chiede di conoscere: *a*) chi ha fornito tale documentazione alla polizia svizzera; *b*) se sia stata o no elevata protesta nei confronti del Governo svizzero; *c*) quali provvedimenti i Ministri interessati hanno preso o intendono prendere per porre termine ad una attività dei servizi di informazione che lede così profondamente i diritti costituzionalmente affermati dai cittadini italiani. (*Già interr. or.* n. 1762) (6961)

RISPOSTA. — Rispondo quanto segue anche a nome dei Ministri dell'interno e della difesa.

Com'è noto, le norme legislative elvetiche, elaborando il disposto di un articolo della stessa Costituzione, non colpiscono i cittadini stranieri in quanto professino determinate opinioni politiche e le manifestino, ma considerano il caso degli attivisti politici stranieri la cui azione sul territorio svizzero si esplichi come espressione di propaganda che possa essere attribuita a direttive provenienti dall'estero e si attui mediante organizzazione di riunioni non autorizzate, distribuzione di materiale, raccolta di fondi, campagne per l'iscrizione a partiti politici ed altre attività di questo genere.

In applicazione di tali norme, nel 1963 un gruppo di connazionali, tra cui il senatore Walter Sacchetti e il sindaco di Reggio Emilia, avvocato Renzo Bonazzi, fu oggetto di un provvedimento di divieto di entrata, avendo le autorità elvetiche configurato nella propaganda da essi svolta nella Confederazione in vista delle elezioni politiche in Italia una attività non consentita.

Che questa e non altra fosse la motivazione del provvedimento fu già illustrato dall'allora Ministro degli affari esteri, onorevole Piccioni, nel corso della seduta della Camera dei deputati dell'11 ottobre 1963, in risposta alle interpellanze ed interrogazioni presentate al riguardo dagli onorevoli Giancarlo Pajetta, Giuseppe Galasso, Giuseppe Pellegrino ed altri.

Poichè i predetti connazionali non si trovavano più in Svizzera al momento in cui fu adottato il provvedimento, essi non ne ebbero notizia. Le polizie cantonali furono ri-

chieste di comunicare immediatamente alla polizia federale l'eventuale loro entrata in territorio elvetico, onde procedere alla notifica del provvedimento stesso e permettere agli interessati di eventualmente discolparsi ed ottenere, se possibile, la revoca dell'interdizione di ingresso.

Senonchè, forse a causa del lungo tempo intanto trascorso, le istruzioni sopra accennate non vennero tenute presenti al momento in cui, nel marzo scorso, il cittadino Walter Sacchetti, non più senatore, ebbe ad entrare in Svizzera. Egli fu invece fermato all'interno del Paese, a Olten, essendosi erroneamente ritenuto da quei funzionari di polizia che egli fosse entrato in Svizzera pur conoscendo il divieto d'ingresso.

La polizia federale, appena informata dell'accaduto, inviò ad Olten un proprio funzionario, il quale, dopo aver parlato col Sacchetti ed aver appreso che egli era tornato in Svizzera in buona fede, perchè non al corrente del provvedimento emesso nel 1963 contro di lui, e unicamente per motivi di commercio, gli comunicò l'annullamento del divieto di ingresso, presentadogli le dovute scuse per l'errore in cui era incorsa la polizia cantonale di Olten.

Comunque è del tutto priva di fondamento la insinuazione secondo cui vi sarebbe stata una collaborazione tra i servizi di informazione italiano ed elevetico relativamente al caso dell'ex senatore Sacchetti e degli altri connazionali a suo tempo colpiti dal provvedimento di interdizione di ingresso, che fu unicamente adottato, come già specificato, in conseguenza della ritenuta violazione delle norme elvetiche.

La nostra ambasciata a Berna, subito intervenuta anche presso le competenti autorità federali per i necessari accertamenti e per le proteste del caso, ha constatato che l'incidente occorso all'ex senatore Sacchetti era stato dovuto ad uno spiacevole equivoco e che non vi era stata da parte elvetica alcuna intenzione di colpire un connazionale in dipendenza dei suoi orientamenti politici. La stessa Ambasciata, cui è stato espresso il rammarico per l'incidente, ha appreso in tale occasione che le autorità federali avevano frattanto già revocato la interdizione di ingresso, oltre che nei confronti del predetto Sacchetti, anche nei confronti dell'avvocato Renzo Bonazzi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
OLIVA

SIBILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 353, relativa all'allargamento delle Comunità europee, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1967, su proposta delle Commissioni politica (doc. 2282), economica (doc. 2261), agricoltura (doc. 2281) (doc. 2287) (1); ed in particolare per sapere se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Risoluzione, in cui si invitano gli Stati membri ad iniziare le discussioni con i Paesi che hanno chiesto di aderire alle Comunità europee, e cioè con il Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Austria, Svizzera e Malta. (7085)

---

(1) *La Risoluzione ed i documenti sono stati trasmessi ai competenti Ministeri.*

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il problema dell'allargamento dell'area comunitaria verso i Paesi che hanno fatto recentemente domanda di adesione o di associazione alle comunità economiche europee, in particolare la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia, è da tempo, come è noto, oggetto della massima attenzione da parte del Governo italiano, il quale sta attivamente adoperandosi in sede comunitaria e attraverso contatti bilaterali per il raggiungimento di un'intesa sull'avvio di negoziati con i Paesi anzidetti.

Il Governo italiano è soprattutto convinto che l'ampliamento del Gruppo dei sei con l'inclusione della Gran Bretagna è una con-

dizione fondamentale per consentire all'Europa di svolgere nel mondo una funzione valida e costruttiva ai fini del mantenimento della pace e dell'equilibrio e ai fini del progresso dei popoli.

Le resistenze frapposte da parte francese all'inizio dei negoziati con il Regno unito — e, per conseguenza, con gli altri tre Paesi summenzionati — hanno finora impedito di dare l'auspicato corso alla domanda britannica. Sul punto di vista italiano al riguardo e sull'azione che si intende svolgere, l'onorevole Ministro degli affari esteri ha esaurientemente riferito nei giorni scorsi alla Commissione affari esteri della Camera dei deputati.

Inevitabilmente collegate con le decisioni che verranno adottate in sede comunitaria in merito alle suddette domande di adesione sono le possibilità di associazione della Svezia, della Svizzera e di Malta. I primi due Paesi fanno parte dell'EFTA, e quindi il problema di un loro avvicinamento alle Comunità, mediante formule che tengano conto della situazione di neutralità in cui si trovano, si porrà soltanto dopo il chiarimento della questione inglese. Circa Malta, il problema di una sua associazione alle Comunità è già stato messo allo studio, e contatti bilaterali tra i Governi italiano e maltese hanno già avuto luogo in merito; anche tale questione, tuttavia, potrà meglio essere oggetto di concreto esame dopo la definizione dell'atteggiamento comunitario sui negoziati con la Gran Bretagna.

Per l'Austria, il Governo italiano ha fatto conoscere chiaramente in sede comunitaria la propria posizione contraria al proseguimento dei negoziati fino a quando « non sarà in grado di constatare che il territorio della Repubblica austriaca non viene utilizzato per l'organizzazione di azioni terroristiche contro gli Stati confinanti e per rifugio dei terroristi stessi ».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
LUPIS

STEFANELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in ordine al grave problema concernente il pagamento della integrazione del prezzo dell'olio di oliva. Attualmente, in Puglia, ed in particolare nella provincia di Bari, migliaia di contadini produttori di olive attendono il pagamento della integrazione e su 52 mila domande presentate risultano liquidate circa 20 mila.

Questa situazione ha ulteriormente aggravato le condizioni economiche dei produttori che fra i tanti problemi sono anche impossibilitati ad eseguire i normali lavori di coltivazione dei fondi per carenza finanziaria. Inoltre, l'interrogante, premesso che sono state emanate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dai titoli I, articoli 5, 6 e 7, II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, chiede di conoscere se sono state impartite le istruzioni per la pratica attuazione delle provvidenze e l'istruttoria delle domande per la esecuzione di trattamenti antiparassitari preventivi e curativi dell'uliveto, che gli olivicoltori pugliesi ritengono indispensabili ed indilazionabili. Ancora, l'interrogante fa presente la necessità che l'Ente di sviluppo agricolo, in collaborazione con le cooperative agricole, oleifici sociali, consorzi e associazioni di produttori, organizzi collettivamente per tutti i richiedenti i trattamenti ritenuti più immediati ed urgenti, in modo da evitare ritardi e gravi danni che, in mancanza di tali trattamenti colpirebbero non solo i singoli olivicoltori, ma una delle produzioni fondamentali della regione pugliese. (6421)

STEFANELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti urgenti che intende adottare a favore degli olivicoltori della provincia di Bari, essendo in pericolo il raccolto delle olive per l'attacco di mosca olearia e di altri parassiti.

La grave cascata delle olive costringerà ad una anticipata apertura dei frantoi oleari e ciò in assenza di disposizioni per la corresponsione della integrazione di prezzo, mentre 16 mila domande (di integrazione per l'anno 1966) attendono ancora di essere evase. (6761)

RISPOSTA. — Il Ministro, fin dal 20 maggio 1967, ha diramato agli uffici periferici le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 7 della legge 27 ottobre 1967, n. 910 (piano verde n. 2), concernente la difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus. Conseguentemente, da quella data, gli ispettorati agrari hanno dato inizio all'istruttoria delle domande di contributo nella spesa per l'esecuzione dei trattamenti antiparassitari.

L'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise si è premurato di divulgare tra le cooperative olivicole da esso promosse le provvidenze statali esistenti in materia.

A seguito di tale attività di divulgazione, molte cooperative hanno continuato, come per il passato, ad organizzare la lotta collettiva ai parassiti dell'olivo.

È da sottolineare che a tali organismi possono partecipare anche gli agricoltori che non sono assegnatari di terreni della riforma fondiaria, per cui anche essi, una volta che siano entrati a farvi parte in qualità di soci, possono giovarsi dei relativi servizi.

L'Osservatorio per le malattie delle piante di Bari ha tempestivamente assicurato che lo stato fitosanitario della coltura olivicola in provincia di Bari era tale da non giustificare alcuna preoccupazione. In effetti, la segnalata cascola di olive, verificatasi all'inizio della raccolta in alcune zone costiere della provincia in proporzioni sensibilmente inferiori a quelle dello scorso anno, rientra nelle vicende normali della coltura.

Al 30 novembre 1967 erano state già liquidate 54.789 domande di integrazione del prezzo dell'olio di oliva delle 55.513 presentate nella provincia di Bari.

Si assicura che, anche per le poche domande rimaste, si porrà il massimo impegno per poterle definire al più presto possibile, tenendo presente peraltro che, per buona parte di esse, non si è ancora potuto provvedere per imprecisione o negligenza degli interessati nel fornire la necessaria documentazione.

Per la corresponsione della integrazione di prezzo per la campagna olivicola 1967-1968, è noto che il Governo ha emanato il decreto legge 21 novembre 1967, n. 1051, che ha dovuto tener conto dei relativi regolamenti e prescrizioni comunitarie, le ultime delle quali sono state adottate a Bruxelles il 31 ottobre 1967.

Peraltro, il Ministero, fin dal 5 ottobre 1967, aveva provveduto ad impartire agli uffici periferici delle provincie olivicole opportune istruzioni per quella parte normativa che si prevedeva che sarebbe rimasta in vigore, al fine di consentire agli uffici medesimi di accertare la regolarità delle domande di integrazione per le olive di cascola già lavorate, che sarebbero state presentate dopo l'emanazione della legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
RESTIVO

TOMASSINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno in applicazione dell'articolo 7 della legge n. 603 del 1966, per la immissione in ruolo degli insegnanti in possesso di particolari requisiti e di una notevole esperienza didattica, al fine di ottenere una più rapida sistemazione degli organici della Scuola media, disporre per quanto concerne lo esame che i predetti insegnanti dovranno sostenere:

1) che le prove scritte per ogni tipo di disciplina siano eliminate, e ciò in analogia a quanto già disposto con la legge n. 1440/1955 e col decreto del Presidente della Repubblica n. 1303/1957 per gli abilitati didattici i quali non sostennero neppure la prova orale, ma subirono soltanto una ispezione;

2) che le prove orali vertano, secondo il disposto del richiamato articolo 7, esclusivamente sulle materie di insegnamento fissate per la scuola media.

Inoltre l'interrogante chiede di sapere, per quanto concerne le modalità di espletamento, se non ritenga opportuno:

1) procrastinare il più possibile il diario delle prove per consentire una adeguata preparazione dei candidati;

2) indire adeguati e qualificati corsi di preparazione, lasciando anche ad enti morali ed associazioni culturali e sindacati l'iniziativa della loro istituzione, favorendoli con contributi e con la concessione dell'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche;

3) disporre che le prove orali vengano decentrate nel maggior numero possibile di città per un sollecito espletamento di esse;

4) consentire la partecipazione alla sessione riservata anche a quegli insegnanti che abbiano maturato quattro anni di servizio alla data della emanazione della ordinanza ministeriale applicativa. (6786)

RISPOSTA. — Come è stato a suo tempo rilevato in sede parlamentare, in occasione dei lavori per l'approvazione della legge 25 luglio 1966, numero 603, la sessione di esami di abilitazione prevista dall'articolo 7 della stessa legge consiste in una normale sessione, peraltro riservata a determinate categorie di insegnanti e finalizzata alla successiva assunzione in ruolo, da svolgersi sulla base delle nuove classi di esame per la scuola media, fissata dal regolamento 21 novembre 1966, n. 1228, modificato con il recente decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127.

La legge non contiene, infatti, alcuna disposizione in base alla quale possano essere previste per la predetta sessione modalità di svolgimento e programmi diversi da quelli stabiliti dalle citate norme regolamentari.

Nel predisporre l'ordinanza applicativa del primo comma del citato articolo 7, di prossima emanazione, viene attentamente considerata l'esigenza di stabilire un congruo intervallo tra la data del bando e il diario delle prove per consentire ai candidati di prepararsi adeguatamente; inoltre, viene tenuta attentamente presente la possibilità di un ampio decentramento delle prove, compatibilmente con i limiti e le difficoltà di ordine organizzativo e finanziario; infine, viene favorevolmente considerata la possibilità di fissare alla data d'emanazione dell'ordinanza ministeriale il termine entro il quale deve essere stato prestato il quadriennio di servizio richiesto dalla legge per la partecipazione agli esami.

Per quanto riguarda l'istituzione di corsi di preparazione agli esami, si fa presente che il Ministero non dispone di fondi da destinare all'organizzazione e al funzionamento di corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'insegnamento o all'erogazione di contributi ad enti o associazioni che assumano l'iniziativa di attuarli. Peraltro, l'Amministrazione esaminerebbe con favorevole predisposizione eventuali richieste di enti o associazioni intese ad ottenere l'uso di locali e attrezzature scolastiche per lo svolgimento di tali corsi.

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

VENTURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di esaminare la possibilità che gli Istituti autonomi per le case popolari soprassiedano all'applicazione delle norme di cui ai decreti interministeriali 2 settembre 1966, numero 1288, e 2 settembre 1966, n. 1289 (coi quali, ai sensi della legge 14 febbraio 1966, n. 60, si è determinato l'ammontare delle quote spettanti agli IACP per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'amministrazione degli alloggi ev INA-Casa, ivi compresi quelli assegnati a riscatto), lasciando in vita le amministrazioni autonome degli assegnatari di alloggi a riscatto che hanno dimostrato la loro efficienza.

Ciò per evitare agli assegnatari un pesante onere, che inciderebbe sulla rata mensile d'ammortamento degli alloggi per ben il 53 per cento (potrebbe essere mantenuta solo la quota per la riscossione e la rendicontazione delle rate di ammortamento, che gli assegnatari continueranno a versare agli IACP anzichè alla GESCAL). (6477)

RISPOSTA. — In ordine ai decreti interministeriali in data 2 settembre 1966, n. 1288 e n. 1289, con i quali sono state fissate le nuove quote per amministrazione e manutenzione spettanti agli enti, cui vengono trasferiti gli alloggi della ex gestione INA-Casa, in virtù della legge 14 febbraio 1963, n. 60, si informa che con circolari in data 13 giugno

e 10 luglio 1967, è stato precisato quanto segue a tutti gli enti gestori di case popolari.

1) La quota per il servizio di riscossione e rendicontazione delle rate di ammortamento degli alloggi richiesti in proprietà immediata con ipoteca legale, spetterà agli IACP, all'INCIS ed agli altri enti soltanto se, ed in quanto, vengano chiamati a svolgere tale servizio e non, ovviamente, allorquando i rapporti afferenti alle rate di ammortamento intercorreranno direttamente tra i neo-proprietari e la GESCAL. Tale quota è stata infatti prevista per il caso che gli enti amministratori curino, anche in via transitoria, i cennati adempimenti.

Peraltro la disciplina contenuta nei decreti interministeriali 2 settembre 1966 si riferisce agli alloggi che vengono trasferiti in proprietà agli enti indicati dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e la stessa trova applicazione solo allorquando il cennato trasferimento si è perfezionato.

Quindi la ripetuta quota non potrà, evidentemente, trovare applicazione nei casi in cui il trasferimento dell'alloggio in proprietà con ipoteca legale è stato richiesto alla GESCAL o comunque prima del trasferimento dell'alloggio stesso in proprietà agli enti di cui al citato articolo 4.

Ne consegue che essa è prevista per i casi in cui la richiesta di passaggio in proprietà immediata con ipoteca legale venga avanzata nei confronti dell'ente divenuto proprietario (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471).

Tale quota spetterà agli enti stessi soltanto se ed in quanto continueranno a svolgere anche se, come detto sopra, in via transitoria, il servizio di riscossione e rendicontazione delle rate di ammortamento e per il periodo (decorrente dalla data della presentazione della domanda da parte degli interessati) necessario al perfezionamento dell'atto ed all'instaurazione del rapporto diretto tra i neo-proprietari e la GESCAL.

Ovviamente gli assegnatari interessati potranno partecipare subito ai condomini già istituiti o da istituire a seguito della loro domanda e saranno tenuti a versare all'amministrazione condominiale le quote fissate dai condomini stessi e non più quelle stabilite con i decreti legge nn. 1288 e 1289.

Con tale intendimento è stata stabilita la ripetuta quota, mentre è evidente che nei casi di locazione semplice e locazione a riscatto il compenso agli enti per il servizio, per così dire, di tesoreria è compreso nella quota di amministrazione fissata nel decreto interministeriale n. 1289 del 2 settembre 1966.

2) Per quanto riguarda l'amministrazione e la manutenzione, è stato fatto presente che la normativa dei decreti interministeriali nn. 1288 e 1289 ha accomunato nella medesima disciplina gli alloggi in locazione semplice e quelli a riscatto in considerazione, soprattutto, dell'onere e del rischio che gravano sui ripetuti IACP, INCIS ed altri enti di cui all'articolo 4 della legge n. 60 in forza del primo e del secondo comma dell'articolo 6 della stessa legge e degli articoli 10, secondo comma e 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Per tali considerazioni è stata valutata la opportunità di assicurare l'ingerenza degli enti anche nella gestione degli alloggi a riscatto che ad essi vengono trasferiti.

3) Peraltro, prima della soppressione della gestone INA-Casa era prevista per gli alloggi a riscatto la costituzione di amministrazioni autonome.

Pertanto, questo Ministero, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha richiamato l'attenzione degli IACP, dell'INCIS e degl altri enti di cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla necessità di esaminare caso per caso ed in relazione alla situazione della morosità dei vari complessi di alloggi a riscatto, la possibilità di consentire agli assegnatari di conservare l'amministrazione autonoma sotto la vigilanza degli enti stessi, consentendo altresì a tali amministrazioni autonome di determinare le quote a proprio

carico destinate alla copertura delle spese tutte di gestione e di manutenzione.

L'autonomia amministrativa potrà essere concessa, a richiesta degli interessati e con le modalità ritenute opportune dagli enti, anche agli assegnatari di alloggi a riscatto siti in edifici nei quali, per effetto dei trasferimenti in proprietà di cui al titolo I della legge n. 60, si sia costituito il condominio ai sensi del codice civile.

Ciò salvo un compenso, a carico degli assegnatari, per l'assistenza e la vigilanza, nonchè per la contabilizzazione e l'incasso delle rate mensili di riscatto, in misura non superiore a quella prevista per l'eventuale servizio di riscossione e rendicontazione delle rate di ammortamento degli alloggi trasferiti in proprietà immediata con ipoteca legale.

Ovviamente l'autonomia non potrà essere riconosciuta in quei complessi nei quali sussiste o si verlifichi in prosieguo anche un solo caso di morosità, che potrà essere riferito ad un massimo di due rate di riscatto.

Di conseguenza resta ferma la disciplina stabilita con i decreti ministeriali nn. 1288 e 1289 nei casi in cui non possa aver luogo la costituzione di amministrazioni autonome.

Inoltre questo Ministero ha raccomandato agli enti di consentire l'autonomia amministrativa nel modo più ampio possibile, ben inteso, tenendo presenti le suddette considerazioni; ed ha precisato che le amministrazioni autonome potranno aver luogo sia allorquando si tratti di fabbricati ove tutti gli alloggi sono in locazione e riscatto o parte a riscatto e parte in proprietà immediata, sia nei casi in cui nei fabbricati si trovino alloggi a riscatto, alloggi in proprietà ed alloggi in locazione semplice, salva per questi ultimi la partecipazione dell'ente alla amministrazione autonoma alla stregua degli altri assegnatari.

Infine, si fa presente, allo scopo di indicare la portata effettiva dell'onere che verrà in concreto a gravare sugli assegnatari, che, prendendo a base un alloggio di sei vani del costo di lire 3.600.000, il canone complessivo di locazione degli alloggi INA-Casa è di lire 5.700, in base alle vecchie convenzioni e prima, quindi, del trasferimento dei fabbricati agli enti amministratori di cui all'articolo 4 della legge n. 60, mentre sarà di lire 6.900 con l'applicazione dei decreti interministeriali del 2 settembre 1966.

Pertanto l'aumento che gli assegnatari dovranno sopportare, ammonta a lire 185 vano/mese.

D'altronde, le precedenti aliquote per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di amministrazione degli alloggi assegnati in locazione e con patto di futura vendita, sono state a suo tempo determinate (circa lire 250 a vano), in base a convenzioni stipulate nel 1951.

Ne consegue che, a causa dei sensibili aumenti che si sono verificati nei costi dei servizi e dei lavori, le ripetute quote si appalesavano assolutamente irrisorie ed inadeguate alla soddisfazione delle necessità cui erano destinate.

Peraltro per la determinazione delle nuove quote si è fatto ricorso allo stesso sistema adottato per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, e cioè calcolando una percentuale (nella fattispecie l'1 per cento) del costo medio convenzionale a vano, tenuto conto dei costi convenzionali stabiliti per i programmi del primo e del secondo settennio e per il relativo completamento.

Per l'esercizio dei servizi di riscaldamento e di ascensore e per la manutenzione straordinaria degli alloggi si è fatto ricorso al sistema dei consuntivi, da approvare dagli uffici decentrati e periferici di questo Ministero, in analogia a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 655, per gli alloggi popolari costruiti con il contributo dello Stato.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere se risponde a verità che nel Paese — come si legge nel pro-

gramma economico nazionale — operino oltre 40 mila organi ed enti investiti di pubbliche funzioni di assistenza e per conoscere se si intende prontamente arrivare ad una congrua riduzione degli organi ed enti incaricati di pubbliche funzioni assistenziali attraverso la soppressione di quelli inutili e l'accorpamento degli altri per categorie omogenee; per conoscere inoltre quali attività si intendano svolgere, nel rispetto del dettato dell'articolo 38 della Costituzione per cui l'assistenza è libera, per ottenere che ogni iniziativa privata nel settore, laica o religiosa che sia, offra garanzie conformi agli obiettivi perseguiti dallo Stato con particolare riferimento per quanto riguarda: la idoneità morale di coloro che promuovono iniziative assistenziali, la base finanziaria e patrimoniale delle medesime e la idoneità materiale degli ambienti in cui le iniziative vengono portate avanti. (6325)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il problema del riordinamento e della semplificazione del settore assistenziale, nel quale, a prescindere dagli organismi facenti capo ad altre Amministrazioni statali, operano circa 23 mila istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sottoposte alla vigilanza degli organi di questo Ministero, costituisce oggetto di attento esame da parte delle varie Amministrazioni interessate le quali, nel quadro delle linee direttive fissate dal programma economico nazionale, predisporranno gli strumenti legislativi necessari per il riassetto del settore.

Circa l'eventuale soppressione o l'accorpamento delle strutture operanti, si deve far presente che la legislazione vigente appresta, per le istituzioni pubbliche assistenziali, strumenti adeguati di dinamica evoluzione con i noti istituti giuridici del « concentramento » nell'ECA, del « raggruppamento » di enti aventi scopi affini, della « fusione » di enti con scopi identici, della « trasformazione del fine », della « estinzione », per grave penuria o carenza di mezzi di funzionamento.

Questo Ministero non ha mai mancato e non manca di assecondare e promuovere siffatte riforme organizzatorie e strutturali, intese all'economia della gestione e al più proficuo sviluppo dell'azione assistenziale.

Per quanto concerne il settore degli enti assistenziali privati, la libertà d'iniziativa e di sviluppo è ad essi garantita dall'articolo 38, ultimo comma, della Costituzione, il rispetto della quale non lascia adito ad ingerenze di coordinamento autoritario.

Per altro questo Ministero, con recenti direttive, ha richiamato l'attenzione degli organi periferici sulla necessità di una vigile e costante azione di stimolo, di affiancamento e di consiglio tecnico verso tutti gli istituti assistenziali, sia per il progressivo raggiungimento di un livello qualitativo più elevato e moderno delle prestazioni, sia per eliminare deficienze, inconvenienti ed irregolarità.

L'esigenza di tale vigilanza è, del resto, sancita dall'ordinamento positivo che ha conferito al prefetto il potere di disporre la chiusura degli istituti privati di ricovero, quando si verifichino abusi della pubblica fiducia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
GASPARI

VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, stante il crescente interesse a fine scientifico ed artistico degli scavi archeologici a Spina e la necessità di portare a termine detti scavi per evitare furti e distruzioni, come purtroppo nel passato anche recente si sono verificati, malgrado le tutele di legge, il Governo non intenda disporre per l'anno 1968 adeguati finanziamenti per realizzare un razionale programma di scavi che permetta la totale valorizzazione della vasta importantissima zona archeologica del basso ferrarese. (6803)

RISPOSTA. — Nel settore archeologico spinete vengono da molti anni effettuate regolari campagne di scavo, che si fanno cadere in estate, periodo nel quale la Soprintendenza può anche contare sulla collaborazione scientifica dell'Istituto di archeologia dell'Università di Bologna.

Per il prossimo anno il programma di ricerche nella zona di Spina è previsto nei limiti dei normali stanziamenti. Inducono, attualmente, a tale determinazione le limitate disponibilità di personale specializzato, la cui presenza continua sul terreno è indispensabile per assicurare che le indagini siano effettuate con metodo rigorosamente scientifico; inoltre, si tiene conto che non è, d'altra parte, possibile condurre gli scavi con ritmo serrato, meccanicamente, per il bisogno che sussiste di pause di riflessione e di studio per la comprensione dei particolari problemi che l'esplorazione pone con tanta frequenza, come si verifica attualmente nel caso dello scavo del sito dell'abitato di Spina nella Valle del Mezzano.

Non si mancherà, peraltro, di potenziare i continui e già notevoli interventi finanziari, non appena sarà possibile disporre di un maggior numero di tecnici specializzati, necessari all'attuazione, in forma intensiva, dei delicati lavori di scavo.

Non risulta che negli ultimi anni siano avvenuti furti di materiale archeologico; la attività di ricerca dei clandestini risulta, invece, neutralizzata grazie all'opera di sorveglianza svolta dalla Guardia di finanza di Comacchio.

Per quanto riguarda le recenti distruzioni si ritiene che l'onorevole interrogante intenda riferirsi ai danneggiamenti che, casualmente, si sono verificati nel corso dei lavori di livellamento del terreno in Valle Pega, nel settore a sud-est dei resti della chiesa alto-medioevale di Santa Maria in Padovetere, condotti dall'Ente delta padano. Al riguardo, vengono fornite precisazioni nella risposta all'interrogazione n. 6804.

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della pubblica istruzione.* — Per avere chiarimenti sui motivi e le cause per le quali il 30 agosto 1967 nel quadro dei lavori di bonifica attuati dall'Ente delta padano una ruspa livellando il dosso sito nei pressi di Santa Maria in Padovatere ha semi-demolito e disperso una necropoli tardo romana e medievale da tempo localizzata e sottoposta a vincoli di cautela da parte della Sovrintendenza alle antichità; nonchè per conoscere quali provvedimenti, anche a fini di risarcimento, siano stati presi o si intendano prendere. (6804)

RISPOSTA. — Rispondo su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

I lavori ai quali l'onorevole interrogante si riferisce erano condotti dall'Ente delta padano in Valle Pega, in una zona a sud-est del sito dell'antica chiesa di Santa Maria in Padovetere.

Nel corso della ruspatura del terreno, dove erano consentite colture superficiali, venivano intaccate alcune sepolture terragne di un sepolcreto alto-medioevale e avvertita la presenza di una tomba a cassa di mattoni.

Per intervento della Soprintendenza, informata dall'Ente delta padano, si è, quindi, proceduto all'esplorazione di tutto il settore interessato ai predetti lavori, la quale ha portato alla scoperta di 79 tombe terragne, successivamente reinterrate, e al recupero degli oggettini di osso e in terracotta deposti in alcune delle sepolture; inoltre, i lavori di livellamento, che erano stati subito sospesi, sono stati interdetti.

Nessun danno era stato arrecato al predetto unico manufatto venuto alla luce. La Soprintendenza non ha mancato, peraltro, di richiamare l'attenzione del predetto ente affinchè, nel rispetto delle esigenze di ordine archeologico, sia posta la massima attenzione nei lavori del genere e siano date disposizioni in tal senso agli organi periferici dell'ente.

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI